

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. LXXXIII**  
**n. 2**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Anno 2013)

*(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)*

**Presentata dal Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei ministri**

(DELRIO)

—————  
**Comunicato alla Presidenza il 14 agosto 2014**  
—————

**INDICE**

1. PREMESSA .....	<i>Pag.</i>	3
2. AIR, VIR e ATN nel contesto nazionale .....	»	6
2.1 AIR .....	»	6
2.2 VIR .....	»	12
2.3 ATN .....	»	13
3. Applicazioni da parte delle amministrazioni statali .....	»	14
4. Il progetto POAT-DAGL .....	»	32
5. Esperienze in ambiti diversi: autorità indipendenti, altri livelli di <i>governance</i> e quadro europeo ed internazionale ..	»	37
6. Considerazioni, proposte, iniziative .....	»	64
ALLEGATO A – Quadro europeo ed internazionale .....	»	73
ALLEGATO B – Esperienze nelle REgioni .....	»	84
ALLEGATO C – Tabelle attività POAT-DAGL .....	»	109
ALLEGATO D – Relazioni VIR .....	»	111

## 1. Premessa

La presentazione al Parlamento della Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'analisi d'impatto della regolazione (AIR), oltre a fornire un quadro aggiornato sul ricorso ad alcuni dei principali strumenti di qualità della regolazione, è anche l'occasione per offrire spunti di riflessione sulle criticità riscontrate, le iniziative in corso e le prospettive di sviluppo relative a tali strumenti.

In particolare, nel 2013 si sono registrati, anche sulla base delle evoluzioni avvenute in ambito europeo, significativi sviluppi in relazione agli strumenti di analisi d'impatto *ex ante*. Si segnala, in proposito, l'adozione della Direttiva relativa alla disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, che mira a ridurre il rischio di introduzione, in fase di recepimento, di adempimenti non previsti dalla normativa europea (c.d. *goldplating*). Inoltre, con l'adozione dei criteri di stima dei costi amministrativi cui le amministrazioni devono ricorrere per valutare, all'interno dell'AIR, gli oneri informativi introdotti o eliminati con le nuove norme, sono stati forniti gli strumenti operativi per procedere, per la prima volta, alla redazione del "bilancio degli oneri" previsto dallo Statuto delle imprese. Si è rafforzato, in tal modo, il carattere ciclico del sistema di valutazione degli effetti della regolazione che, come noto, si basa sul ricorso integrato ad analisi preventive dell'impatto ed a strumenti di monitoraggio e valutazione *ex post* in grado di fornire elementi informativi lungo l'intero processo decisionale che va dalla istruttoria di un nuovo intervento, alla sua attuazione, sino alla sua eventuale revisione.

Come anticipato, oltre a fornire dettagli circa le predette novità, la presente relazione fornisce un quadro aggiornato sullo stato di applicazione di tre strumenti: l'AIR, la valutazione *ex post* dell'impatto della regolamentazione (VIR) e l'analisi tecnico normativa (ATN).

Con riferimento all'AIR, si conferma anche nel 2013 una maggiore rispondenza in via generale delle relazioni elaborate dalle amministrazioni al modello previsto dal DPCM 11 settembre 2008, n. 170.

Tuttavia, persistono quasi del tutto le principali problematiche già segnalate in passato riguardo al contenuto sostanziale di tali relazioni. Esse riguardano sia la valutazione degli effetti attesi, che continua a sottovalutare i costi di adeguamento della regolazione e ad essere prevalentemente di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo, sia la mancata elaborazione di scenari alternativi d'intervento, con la conseguenza che le uniche opzioni considerate sono, in genere, l'opzione zero e quella relativa allo schema di provvedimento.

Certamente, quindi, nonostante le iniziative di sensibilizzazione e di confronto con le amministrazioni realizzate anche nel corso del 2013, non vengono adeguatamente sfruttate le

potenzialità che l'AIR può offrire al processo decisionale ai fini dell'individuazione dell'opzione d'intervento preferibile.

Su tutto è sempre da considerare che l'attività legislativa anche nell'anno 2013 è stata fortemente caratterizzata dalla evidente rilevanza di interventi di decretazione d'urgenza (per i quali è di regola chiesta e concessa l'esenzione dall'AIR), a fronte della straordinarietà delle contingenze economiche e finanziarie.

Da ciò sono derivate inevitabili conseguenze sull'attività istruttoria e sui relativi tempi.

Con riferimento alla VIR, il numero di relazioni pervenute al DAGL è aumentato e, sebbene le valutazioni completate siano ancora esigue, è possibile formulare un giudizio preliminare sulle loro caratteristiche. Rinviano al par. 2.2 per un'analisi più dettagliata, è utile sottolineare tre criticità significative: in primo luogo, emergono i limiti di valutazioni raramente basate su dati empirici che illustrino l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi; in secondo luogo, sono spesso insufficienti le informazioni volte a dare conto degli impatti prodotti dal provvedimento esaminato; infine, le valutazioni svolte in sede di VIR non sono basate su attività di monitoraggio e valutazione *in itinere* in grado di alimentare indicatori di efficacia nel corso dell'attuazione del provvedimento. E' evidente, quindi, che anche per le VIR esistono forti margini di miglioramento, in parte giustificati dalla minore esperienza che le amministrazioni hanno sviluppato in merito all'utilizzo di questo strumento. L'Allegato D riporta le relazioni VIR sinora pervenute.

Nella Relazione vengono forniti elementi anche in ordine allo stato di applicazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN). Nel corso del 2013 è stata intensificata l'attività di verifica e riscontro delle Relazioni da parte del DAGL. Particolare attenzione è stata posta al superamento di alcune criticità emerse in relazione alla compilazione delle voci della griglia metodologica, specie con riferimento alla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento delle regioni e degli enti locali. Inoltre, grazie all'ulteriore esperienza maturata nell'ultimo triennio, è stato portato a compimento uno studio teso a valutare eventuali interventi di revisione e aggiornamento della griglia metodologica allegata alla Direttiva PCM del 10 settembre 2008.

Riguardo agli indicati strumenti, deve inoltre rilevarsi che lo sviluppo delle tecniche di miglioramento qualitativo della regolazione è legato necessariamente alla programmabilità delle iniziative, per le evidenti esigenze temporali connesse all'effettuazione dei processi di analisi ed al raccordo tra amministrazioni.

Anche nel corso del 2013, il DAGL è intervenuto per sollecitare le responsabilità ministeriali in una azione di organica programmazione dell'attività normativa, secondo un disegno di coordinamento della stessa in una agenda da verificare in relazione anche al monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo.



La presente Relazione è organizzata come segue.

Il paragrafo 2 offre una breve descrizione degli strumenti AIR, VIR e ATN nell'ambito dell'ordinamento nazionale. Il paragrafo 3 presenta lo stato di applicazione di AIR, VIR e ATN da parte delle amministrazioni centrali. Nel paragrafo 4 si descrivono gli sviluppi del progetto di assistenza tecnica (POAT) che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, indicato semplicemente come DAGL) gestisce a beneficio delle regioni dell'obiettivo convergenza e che è dedicato non solo al rafforzamento degli strumenti di qualità della regolazione in queste regioni, ma anche allo scambio delle migliori pratiche tra amministrazioni centrali e regionali e, in generale, al rafforzamento del coordinamento istituzionale in tema di qualità della regolazione.

La Relazione illustra poi lo stato dell'arte dell'AIR nelle autorità indipendenti e negli altri livelli di governo, rinviando a specifici allegati per estesi riferimenti ad esperienze regionali ed a quelle maturate nel contesto internazionale ed europeo.

Nel paragrafo 6 si considerano le criticità riscontrate e si illustrano le iniziative avviate per la riforma della disciplina in materia di AIR, VIR e correlate fasi di consultazioni.

In allegato, si riportano infine le Relazioni VIR sinora pervenute.

## **2. AIR, VIR e ATN nel contesto nazionale**

### **2.1 AIR**

Come è noto, l'AIR consiste nella valutazione, da svolgersi nel corso dell'istruttoria normativa, degli effetti attesi derivanti dalle norme che si intendono introdurre nell'ordinamento. Elementi qualificanti di questa analisi sono la descrizione delle motivazioni che giustificano l'intervento, l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione di una pluralità di opzioni di intervento e la valutazione degli effetti positivi e negativi derivanti da tali opzioni con particolare riguardo ai soggetti esterni all'amministrazione (cittadini e imprese). La finalità dell'AIR è di fornire al decisore informazioni utili a valutare preventivamente l'efficacia dell'intervento proposto e l'impatto sociale ed economico che lo stesso potrà produrre.

Sinteticamente, si ricorda che la disciplina dell'AIR<sup>1</sup> si applica agli atti normativi del Governo; l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e ne comunica al DAGL i risultati in apposita relazione (Relazione AIR). Spetta al DAGL – che in materia di AIR e VIR è il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale – assicurare il coordinamento delle amministrazioni ed anche consentire, su motivata richiesta dell'amministrazione proponente l'iniziativa regolatoria, l'eventuale esenzione dall'AIR.

Sul piano organizzativo, si ricorda che ogni amministrazione individua l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR (nonché della VIR); spetta al DAGL curare l'elaborazione delle metodologie in tema di AIR, ATN e VIR, nonché coordinare e sovrintendere all'applicazione della disciplina in materia.

In riferimento al 2013 vanno segnalate quattro novità relative all'AIR:

- a) adozione di una direttiva relativa al rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive UE;
- b) avvio della stima degli oneri informativi ai fini della redazione di un bilancio annuale;
- c) aggiornamento del modello di Relazione AIR, incluso il c.d. "Test PMI";

---

<sup>1</sup> Come noto, nell'ordinamento italiano l'AIR, già recepita a titolo sperimentale e a livello statale dalla legge n. 50 del 1999, è stata posta a sistema dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la cui disciplina è stata proceduralmente articolata con il DPCM 11 settembre 2008, n. 170, che reca per l'appunto disposizioni attuative in tema di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

- d) completamento delle attività di consultazione relative al nuovo regolamento in materia di AIR, VIR e consultazione.

a) *Direttiva sul goldplating*

Il 16 gennaio 2013 è stata adottata la Direttiva relativa alla “Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246”<sup>2</sup> (di seguito, “Direttiva sul *goldplating*”).

Tale provvedimento adegua lo svolgimento dell’analisi e il relativo modello di Relazione alle previsioni dello Statuto delle imprese<sup>3</sup> relative al divieto, per gli atti di recepimento di direttive europee, di introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:

- a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
- b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.

La Direttiva sul *goldplating* individua i metodi da utilizzare al fine di assicurare il rispetto di detti livelli, prevedendo che si dia conto degli esiti della valutazione in apposita sezione della Relazione AIR.

In particolare, è stabilito che, qualora l’amministrazione ritenga necessario superare il livello minimo di regolazione, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore, deve indicare motivatamente nella Relazione AIR le circostanze eccezionali che giustificano tale superamento, includendo in ogni caso tra le opzioni considerate quella relativa al livello minimo previsto dalla normativa europea.

Riguardo all’opzione d’intervento prescelta, sono da valutare sia i maggiori oneri, sia i benefici che giustificano il superamento del livello minimo di regolazione.

Anche nei casi in cui non è previsto lo svolgimento dell’AIR, l’amministrazione che intende superare il livello minimo di regolazione è tenuta a dar conto della sussistenza di circostanze

<sup>2</sup> La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86.

<sup>3</sup> Cfr. lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introducendo i commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.

eccezionali che giustificano la propria scelta, utilizzando le stesse metodologie definite dalla Direttiva sul *goldplating* e riferendo nella Relazione illustrativa sulle valutazioni effettuate al riguardo.

*b) Stima degli oneri informativi e bilancio degli oneri*

In relazione alla richiamata previsione di cui al comma 5-bis dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, laddove per l'appunto dispone che l'AIR tenga conto della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, è da sottolineare l'adozione del D.P.C.M. 25 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2013, n. 89, recante "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180"

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*), come modificato dall'art. 3, comma 1, decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali debbano trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una Relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

Comunque, è da ricordare che le disposizioni del citato art. 8 non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2-septies dell'articolo stesso.

Il predetto DPCM 25 gennaio 2013 disciplina proprio i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. I criteri e le metodologie da seguire per la stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi sono articolatamente indicati nell'allegato che forma parte del predetto decreto.

Il DPCM 25 gennaio 2013 si applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali è prevista l'effettuazione dell'AIR, nonché agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le amministrazioni utilizzano i criteri di cui al DPCM stesso per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.

*c) Nuovo modello di Relazione Air*

In allegato alla Direttiva sul *goldplating* è riportato un modello aggiornato di Relazione AIR, che tiene conto sia di tale Direttiva, sia della necessità di semplificare e puntualizzare le informazioni che le amministrazioni devono fornire.

In particolare, oltre all'introduzione di una specifica sezione dedicata al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, sono state introdotte apposite sezioni ed indicazioni operative in merito alla individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese (introducendo il c.d. "Test PMI", come richiesto dallo Statuto delle imprese in attuazione dello *Small Business Act* europeo), nonché degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese<sup>4</sup>.

Grazie a tali modifiche si dà rilievo, come richiesto dalle norme richiamate, a specifici aspetti valutativi che peraltro erano parzialmente previsti già nell'originario modello di Relazione.

Le semplificazioni e precisazioni apportate con la revisione del modello di Relazione AIR sono il frutto dell'esperienza applicativa e riguardano in particolare:

- l'eliminazione di una duplicazione con la Relazione ATN in merito alla descrizione del contesto normativo (Sezione 1 - lettera A);
- la puntuale descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR (Sezione 1 - lettera C);
- una chiarificazione dei contenuti da esporre riguardo alle procedure di consultazione effettuate con destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, con le indicazioni da riportare riguardo a modalità seguite, soggetti consultati e risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto; viene precisato che nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali (Sezione 2);
- una più articolata esposizione delle modalità attuative dell'intervento di regolamentazione (Sezione 7), precisando che l'illustrazione delle azioni previste per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento non deve ricomprendere forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento.

*d) Risultati della consultazione sui contenuti del nuovo regolamento in materia di AIR, VIR e consultazione*

---

<sup>4</sup> Secondo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (come introdotti rispettivamente dalla legge 11 novembre 2011 n. 180 e dall'art. 15, comma 2, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183), per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Come illustrato nella Relazione sullo stato di attuazione dell'AIR dello scorso anno, il DAGL ha elaborato una proposta di revisione complessiva della disciplina sull'AIR, la VIR e la consultazione sugli atti normativi del Governo.

Tale proposta è stata sottoposta a due tipi di consultazione: la prima riservata ad esperti e docenti nelle materie oggetto della nuova disciplina (di cui si è già dato atto nella relazione dello scorso anno); la seconda rivolta a chiunque fosse interessato ad offrire il proprio contributo e realizzata attraverso il sito web del Governo.

La consultazione pubblica on-line è stata avviata il 23 aprile 2013, ed ha avuto ad oggetto i contenuti della nuova disciplina riformulati anche alla luce dei suggerimenti e delle proposte pervenute dai docenti ed esperti precedentemente consultati.


La consultazione si è conclusa il 31 maggio 2013.

Sono pervenuti complessivamente **26 contributi**, di cui la maggior parte (81%) a titolo personale.

Oltre ai rispondenti a titolo personale, hanno partecipato alla consultazione:


- tre amministrazioni pubbliche (Consiglio di Stato – Ufficio studi; Autorità garante per la concorrenza ed il mercato; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici);
- una Associazione di categoria delle imprese (Confcommercio);
- un centro studi (Astrid);
- una Università (Università Luiss – Laboratorio LabLib).

La maggior parte dei rispondenti è residente nel Lazio (Figura 1).






Tra i rispondenti a titolo personale, la maggior parte (oltre il 28%) sono dipendenti pubblici ed il 19% sono liberi professionisti (Figura 2).



Oltre il 60% dei rispondenti che hanno espresso un giudizio sulla consultazione pubblica ha considerato “fondamentale” o “molto utile” la modalità di partecipazione offerta (Figura 3).



Di seguito alcune osservazioni e proposte particolarmente significative rilevabili dalla consultazione:

- fissazione, per via normativa, di principi generali in materia di AIR e di VIR valevoli anche per Regioni, Province autonome, enti locali, Autorità indipendenti;
- introduzione di un sistema di incentivi per le amministrazioni “virtuose” e potenziamento dell’assistenza da parte del DAGL, valutando l’espansione dell’attuale ufficio del DAGL;
- istituzione di un *watchdog* esterno all’amministrazione, con compiti di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli strumenti di qualità della regolazione e in particolare dell’AIR;

- semplificazione della Relazione AIR attraverso la definizione di una serie di contenuti minimi, lasciando all'amministrazione responsabile - nonché al vaglio del DAGL - la valutazione della necessità di ulteriori informazioni;
- estensione del campo di applicazione dell'AIR a tutti gli atti che, al di là del profilo nominalistico, abbiano una sostanziale natura normativa o regolatoria, prestando attenzione alla presumibile rilevanza dei loro effetti, da stabilire anche attraverso le consultazioni;
- ampliamento delle ipotesi di esclusione agli atti normativi adottati in risposta ad emergenze che richiedono risposte immediate (ad esempio calamità naturali od emergenze sanitarie) ed ai disegni di legge costituzionale;
- introduzione di una disciplina delle consultazioni da prevedersi ordinariamente e non solo ai fini dell'AIR;
- più articolata individuazione in via regolamentare dei casi di effettuazione della VIR;
- introduzione di un monitoraggio continuo degli effetti dei provvedimenti normativi.

## 2.2 VIR

Il circuito di valutazione della qualità della regolazione implica che ad una attività di analisi *ex ante* si ricollegli anche un'attività di analisi *ex post*. Tale è il senso della previsione della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) da parte dell'articolo 14 della legge n. 246/2005.

La VIR è la valutazione, svolta dopo un certo periodo di tempo dall'adozione di un atto normativo, degli effetti prodotti sui destinatari della regolazione e dell'efficacia (o inefficacia) raggiunta; trattasi, quindi, di una analisi *ex post*, la cui finalità principale è di evidenziare in che misura l'intervento ha generato impatti coerenti con le finalità perseguite e quali fattori ne hanno determinato il successo o l'insuccesso.

La disciplina attuativa della VIR è recata dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212.

La modifica di maggior rilievo intervenuta in materia di VIR riguarda l'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, così come novellato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che ne ha soppresso il secondo e il terzo periodo, i quali prevedevano che la VIR venisse applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, periodicamente a scadenze biennali.

Atteso che l'intervenuta modifica della disciplina primaria ha soppresso la cadenza biennale relativa allo svolgimento dell'analisi *ex post*, è attualmente allo studio del DAGL un'ipotesi di revisione del citato DPCM 19 novembre 2009, n. 212, volta a disciplinare la periodicità con la quale



le Amministrazioni sono tenute a svolgere la VIR. L'intervento di revisione è, più in generale, finalizzato alla razionalizzazione dell'impiego dello strumento della VIR con riguardo sia alla tipologia di atti da sottoporre ad analisi *ex post* sia all'individuazione di periodi temporali di riferimento più congrui.

### 2.3 ATN

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati, oltre che dalla Relazione AIR, anche da una Relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), che viene predisposta dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa.

Secondo la definizione contenuta nella Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008, pubblicata nella G.U. 18 settembre 2008, n. 219, l'Analisi Tecnico-Normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN è contenuta in una Relazione redatta secondo una griglia metodologica allegata alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008.

Come riportato nella Dir. P.C.M. 26 febbraio 2009 sull'istruttoria degli atti normativi del Governo, la griglia metodologica dell'ATN contiene 23 indicatori, divisi in tre parti:

- I. Contesto nazionale;
- II. Contesto internazionale;
- III. Qualità sistematica e redazionale.

In materia di ATN, si ricorda che non sono intervenute modifiche relative alla disciplina di tale analisi.


### 3. Applicazioni da parte delle amministrazioni statali

Nel sistema italiano, per l'amministrazione statale, l'AIR è di competenza dei singoli Ministeri, spettando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compiti di coordinamento e di verifica. Per i singoli Ministeri è generalmente individuato l'Ufficio Legislativo (UL) quale responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR, della VIR e dell'ATN di rispettiva competenza, anche per i raccordi con il DAGL in materia; nell'ambito dello stesso Ufficio Legislativo sono individuati funzionari referenti per le relative attività. Alcune amministrazioni hanno specificamente previsto una rete di referenti AIR, composta da rappresentanti delle strutture interne del dicastero, coordinata sempre dall'Ufficio Legislativo, ovvero hanno previsto rapporti e sinergie operative e funzionali tra il medesimo Ufficio, articolazioni specifiche del Ministero e funzionari incaricati della predisposizione dei provvedimenti, secondo le rispettive competenze. Rilevato il ruolo di coordinamento degli Uffici Legislativi, emerge generalmente il coinvolgimento di funzionari appartenenti alle strutture generali interne dei Ministeri che hanno seguito nel merito l'iter procedurale del provvedimento.

#### a) AIR


In relazione agli schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri, nel corso dell'anno 2013 le amministrazioni centrali hanno prodotto n. 96 relazioni AIR. Il grafico che segue mostra la serie storica delle relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni centrali.

**Grafico 1 – Relazioni AIR**



In riferimento all'anno 2013 le relazioni AIR prodotte sono state così articolate: 36 a corredo di decreti legislativi, 36 a corredo di disegni di legge, 22 a corredo di DPR, 2 a corredo di DPCM.

**Grafico 2 – Distribuzione relazioni AIR per tipo di provvedimento – Anno 2013**



Nell'anno 2012, le Relazioni AIR prodotte, in relazione a schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri, erano state complessivamente n. 134 (così articolate: n. 54 a corredo di decreti legislativi, n. 45 a corredo di disegni di legge, n. 34 a corredo di DPR, n. 1 a corredo di decreto-legge).

Il passaggio di legislatura nel 2013, come è evidente, con i tempi necessari alla ricostituzione della compagine governativa ed al riavvio dei lavori parlamentari, ha influito sul pur contenuto decremento di AIR rispetto all'anno precedente.

Quindi, in termini quantitativi, il livello resta elevato, particolarmente se rapportato a quelli di Paesi esteri con consolidata esperienza in tema di AIR.

Si registra, sul piano formale, la sostanziale applicazione dell'AIR alla generalità delle iniziative normative del Governo, con eccezioni dovute in particolare alle esclusioni ed esenzioni previste dalle vigenti disposizioni, come di seguito indicato.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, tra i casi di esenzione dall'AIR vi sono quelli qualificati come casi straordinari di necessità ed urgenza, dei quali sono espressione in primo luogo i decreti-legge.

Sul punto occorre considerare che l'attività normativa del Governo è stata caratterizzata in modo peculiare, anche nell'anno 2013, dalla straordinaria rilevanza di interventi di decretazione d'urgenza (complessivamente n. 26, con flessione peraltro rispetto al numero di 28 del 2012).

Certamente, il ricorso alla decretazione d'urgenza comporta evidenti conseguenze sull'ordinario percorso istruttorio e sui relativi tempi.

Si rammenta in proposito la nota del 20 gennaio u.s. del Presidente della Camera dei Deputati con la quale, a seguito di segnalazione da parte del Presidente del Comitato per la legislazione, viene rappresentata l'esigenza che disegni di legge di conversione di decreti legge siano corredati di relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sull'analisi tecnico-normativa e che, nel caso in cui tali relazioni non siano state trasmesse a corredo dei decreti-legge di riferimento, siano predisposte e trasmesse alle Camere nel corso dell'esame parlamentare dei relativi disegni di legge di conversione.

Prestando attenzione agli esiti dell'azione di riscontro compiuta dal DAGL sulle relazioni AIR prodotte dalle amministrazioni, si informa che nel 2013 si sono registrati n. 85 casi di integrazione sostanziale della relazione AIR che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, pari al 88,5 % del totale, esclusi meri interventi di rettifica formale, con un lieve decremento quindi rispetto alla percentuale del 96% del totale indicata per il 2012 nella precedente Relazione al Parlamento.

Incidentalmente, si deve ricordare che, con il cambiamento di Governo verificatosi nel corso dell'anno 2013, si sono realizzati anche riassetamenti organizzativi che hanno interessato direttamente la gestione operativa di attività AIR e VIR; inoltre, è entrata in vigore la Direttiva PCM 16 gennaio 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, che ha modificato anche il modello di Relazione AIR, con conseguenti azioni di sensibilizzazione del DAGL per l'adeguamento formale delle Relazioni AIR al modello aggiornato.

La generalità delle richieste di integrazione ha riguardato il completamento della Relazione ed il chiarimento di parti della stessa con la corretta compilazione, secondo i punti indicati nel modello allegato Direttiva PCM 16 gennaio 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, al fine di puntualizzare gli elementi informativi e le valutazioni, nel rispetto comunque delle competenze di merito delle Amministrazioni.

È ancora da aggiungere che risultano altresì predisposte n. 22 Relazioni AIR a corredo di regolamenti di competenza ministeriale di cui:

- n. 3 Relazioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- n. 2 Relazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- n. 1 Relazione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;

- n. 9 Relazioni di competenza del Ministero della Giustizia;
- n. 1 Relazione di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
- n. 3 Relazioni di competenza del Ministero dell'interno;
- n. 1 Relazione di competenza del Ministero del Lavoro;
- n. 2 Relazioni di competenza del Ministero dello Sviluppo economico.

Riguardo ai contenuti delle Relazioni AIR, si conferma un *trend* di progressivo arricchimento, rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, con descrizioni di contenuti socio-economici oltre che giuridici nelle parti relative alla motivazioni dell'intervento ed all'individuazione degli obiettivi, e con riferimenti più puntuali ad interlocuzioni con portatori di interessi nella parte relativa alle consultazioni. Si è registrato infatti da parte delle amministrazioni nel corso delle istruttorie AIR un incremento di valutazioni di opzioni alternative e degli effetti prodotti dalle soluzioni regolatorie prescelte rispetto all'anno 2012.

Si rileva, inoltre, che le amministrazioni, dopo iniziali titubanze, hanno proceduto ad operare nelle relazioni AIR anche stime di costi amministrativi introdotti e/o eliminati per obblighi informativi ai sensi del DPCM 25 gennaio 2013, con iniziative anche sul piano organizzativo interno.

Nella tabella seguente si riportano, in riferimento agli ultimi tre anni, i dati relativi al numero delle Relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in ordine alla rappresentazione di determinati elementi.

Tabella 1 - Dati di sintesi sui contenuti specifici delle Relazioni AIR

Contenuti	N. Relazioni AIR		
	2013	2012	2011
Informazioni quantitative sulla situazione esistente	39	31	n.d.
Dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento	10	17	11
Accoglimento osservazioni emerse nell'ambito delle consultazioni	25	28	15
Informazioni relative allo svolgimento di una consultazione pubblica	1 <sup>5</sup>	8	3
Elaborazione di opzioni alternative	21	7	20
Stime quantitative relative a specifici effetti	9	6	2

<sup>5</sup> La consultazione pubblica è stata utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze nel caso del Decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (direttiva AIFMD)".



Informazioni relative all'introduzione di costi amministrativi	11 <sup>6</sup>	n.d.	n.d.
Informazioni relative al superamento dei livelli minimi di regolazione comunitaria	3	n.d.	n.d.

*n.d. = dato non disponibile*

I casi di esenzione dalla Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, concesse risultano essere nel 2013 n. 31 (n. 31 nel 2012), riferiti ai seguenti atti normativi:

1. *d.l.: "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale".*
2. *d.l.: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".*
3. *d.l.: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".*
4. *d.d.l.: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013".*
5. *d.d.l.: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013".*
6. *d.l.: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015".*
7. *d.l.: "Interventi urgenti in materia di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo".*
8. *d.l.: "Provvedimento urgente recante recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia".*
9. *d.d.l.: "Disposizioni per la democrazia e la trasparenza dei partiti politici e abolizione del finanziamento pubblico".*
10. *d.l.: "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale".*
11. *d.l.: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".*

<sup>6</sup> In 5 Relazioni AIR sono stati anche quantificati i relativi costi; in ulteriori 2 Relazioni la stima dei costi è stata comunicata successivamente, nei primi mesi del 2014.

12. d.l.: *“Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale”*.
13. d.l.: *“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”*.
14. d.l.: *“Misure urgenti per il rilancio dell’occupazione e in materia di IVA”*.
15. d.l.: *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.
16. d.l.: *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*.
17. d.l.: *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*.
18. d.l.: *“Disposizioni urgenti in materia di IMU, abitazioni e cassa integrazione guadagni”*.
19. d.l.: *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*.
20. d.l.: *“Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”*.
21. d.l.: *“Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché misure urgenti in materia di immigrazione”*.
22. d.l.: *“Misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel territorio”*.
23. d.d.l.: *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis”*.
24. d.d.l.: *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 bis – secondo semestre”*.
25. d.l.: *“Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”*.
26. d.l.: *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali”*.
27. d.l.: *“Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche, gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”*.
28. d.l.: *“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”*.
29. d.l.: *“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”*.

30. d.l.: *“Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”*.

31. d.l.: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*.

I casi di esclusione dalla Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2013 n. 28 (n. 30 nel 2012), riferiti ai seguenti atti normativi:

1. d.lgs.: *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, concernente il trasferimento alla Regione del Castello di Udine”*.
2. D.P.R.: *“Regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*.
3. d.d.l.: *“Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013”*.
4. d.d.l.: *“Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”*.
5. d.d.l. costituzionale: *“Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali”*.
6. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del Popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012”*.
7. d.d.l. Costituzionale: *“Abolizione delle Province”*.
8. d.d.l.: *“Ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996, e norme di adeguamento interno”*.
9. d.lgs.: *“Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”*.
10. d.lgs.: *“Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244”*.
11. d.d.l.: *“Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'otto maggio 2012”*.




12. d.d.l.: *“Ratifica dell’Accordo Ratifica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012”*.
13. d.d.l.: *Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l’11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012”*.
14. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla Creazione del Blocco Funzionale di Spazio Aereo (FAB) BLUE MED tra la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica Ellenica e la Repubblica di Malta”, fatto a Limassol il 12 Ottobre 2012”*.
15. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011”*.
16. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze – Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012”*.
17. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Londra il 13 marzo 2012”*.
18. d.d.l.: *“Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011”*.
19. d.d.l.: *“Ratifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012”*.
20. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008”*.
21. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012”*.
22. d.d.l.: *“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009”*.
23. d.d.l.: *“Ratifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012”*.

24. d.d.l.: “Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012”.
25. d.d.l.: “Ratifica dell’Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010”.
26. d.d.l.: “Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013”.
27. d.d.l.: “Ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012”.
28. d.d.l.: “Ratifica ed esecuzione della Carta europea per le lingue regionali e minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 dicembre 1992”.

La Figura 1 illustra la distribuzione delle Relazioni AIR tra amministrazioni nel 2013

Figura 1 - Distribuzione delle Air tra le Amministrazioni. Anno 2013




Naturalmente, l’entità delle Relazioni AIR è direttamente collegata al numero di iniziative di riferimento delle amministrazioni, evidentemente diverso secondo ambiti di competenza; il grafico mostra l’andamento tra le Amministrazioni con esclusivo riferimento al numero di Relazioni AIR

pervenute al DAGL, prescindendo da ulteriori classificazioni delle Relazioni per materia e complessità degli interventi normativi. Si precisa, inoltre, che il dato relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguarda complessivamente l'attività svolta dai Dipartimenti e dalle strutture della stessa, anche affidati a Ministri senza portafoglio.

Il grafico della Figura 2 si riferisce all'anno 2012 ed è elaborato secondo gli stessi criteri di cui al precedente grafico.

**Figura 2 - Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2012**



Si riscontra nel complesso l'elevato grado di ottemperanza alla disciplina sull'AIR, in sostanziale conferma all'andamento di base dell'anno precedente, ma ciò se è certamente una condizione necessaria tuttavia si rileva ancora insufficiente a garantire un efficace sistema di analisi d'impatto. È, infatti, da perseguire con sempre maggiore tenacia la qualità delle analisi per far sì che l'AIR sia un effettivo supporto alle decisioni pubbliche; nonostante i progressi registrati, da questo punto di vista resta sempre molto da fare.

Anche nel corso del 2013 il DAGL ha fornito alle amministrazioni un *feedback* tecnico sulla qualità delle analisi prodotte, evidenziandone i punti di forza e di debolezza e fornendo suggerimenti operativi su come migliorare le AIR.

**b) VIR**

Sono pervenute al DAGL le seguenti relazioni VIR prodotte nel 2013:

- n. 11 Relazioni VIR del Ministero della Giustizia;
- n. 6 Relazioni VIR del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo;
- n. 3 Relazioni VIR del Ministero dell'Interno.

Ad inizio dell'anno 2014, è pervenuta anche una Relazione VIR del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Sono allegate al presente documento le Relazioni elaborate per i seguenti provvedimenti:

**Ministero della Giustizia**

1. Norme del D.L. - non convertito - 25 gennaio 2008, n. 3 recante "Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari" confluite nella *Legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*
2. *Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 - Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.*
3. *Legge 23 luglio 2008, n. 124 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.*
4. *Legge 24 luglio 2008, n. 127 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.*
5. *Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.*
6. *Legge 4 agosto 2008, n. 135 - Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.*
7. *Legge 16 marzo 2009, n. 25 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3 dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006*

8. *Legge 30 giugno 2009, n. 85 - Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.*
9. *Legge 3 agosto 2009, n. 114 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.*
10. *Legge 3 agosto 2009, n. 116 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.*
11. *Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.  
(relativamente agli artt. 1, 7, 9, 10 e 11)*

#### Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

1. *Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 - Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.*
2. *Legge 29 giugno 2010, n. 100 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.*
3. *Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.  
(relativamente all'art. 7, comma 20: soppressione dell'Ente teatrale italiano)*

4. *Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139*  
*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.*
5. *Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010, n. 232 - Regolamento recante riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*
6. *Legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*  
(relativamente all'art.1, comma 1: prorogabilità degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche e proroga mandato del Presidente della fondazione "la Triennale" di Milano; art.2, commi 4 e 4-bis: reintroduzione del *tax credit*; art. 2, comma 12 *novies*: integrazione dello stanziamento del fondo unico per lo spettacolo; art.2, comma 16 *quinquies*: riconoscimento di un contributo straordinario al alcune fondazioni lirico-sinfoniche).

#### Ministero dell'Interno

1. *Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 96 - Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
2. *Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244 - Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*
3. *Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 263 - Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

In aggiunta a quanto segnalato nelle precedenti Relazioni annuali al Parlamento, nel corso del 2013 sono pervenute al DAGL ulteriori comunicazioni di avvio della VIR:

- Ministero dell'Interno: avvio comunicato per n. 7 provvedimenti normativi;
- Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo: avvio comunicato per n. 2 provvedimenti normativi;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: avvio comunicato per n. 6 provvedimenti normativi;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: avvio comunicato per n. 1 provvedimento normativo.



- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: avvio comunicato per n. 1 provvedimento normativo.

Fermo restando quanto descritto per l'anno 2013, sono pervenute in anni precedenti le seguenti Relazioni VIR:

- n. 3 relazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- n. 2 relazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- n. 1 relazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, riprendendo quanto già esposto nella precedente Relazione annuale, si integra il quadro informativo su comunicazioni di avvio della VIR, pervenute al DAGL anteriormente al 2013, per istruttorie ancora in essere:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: avvio comunicato per n. 3 provvedimenti normativi;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: avvio comunicato per n. 4 provvedimenti normativi, distinti in n. 3 seguiti dal Dipartimento Tesoro e n. 1 provvedimento normativo seguito da Agenzia Dogane;
- Ministero degli Affari Esteri: avvio comunicato per n. 1 provvedimento normativo;
- Ministero Pubblica amministrazione e Semplificazione: avvio comunicato per n. 2 provvedimenti normativi.

Di seguito, un prospetto di riepilogo complessivo.

<b><u>Amministrazione</u></b>	<b><u>Relazioni VIR pervenute</u></b>	<b><u>Avvio di relazioni VIR</u></b>
Ministero dell'Interno	3	7
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo	6	2
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	3	3
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	2	6
Ministero dell'Economia e delle Finanze	1	5
Ministero dello Sviluppo Economico	1	
Ministero della Giustizia	11	
Ministero degli Affari Esteri		1

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		1
Dip. Pubblica amministrazione e Semplificazione		2
<u>Totale</u>	27	27

Dall'esame condotto sulle Relazioni pervenute emergono, pur con qualche eccezione, evidenti criticità delle VIR realizzate, sia riguardo alla valutazione dell'efficacia dell'intervento oggetto di verifica, sia in merito all'analisi e alla descrizione dei principali impatti prodotti. Più in particolare, si registrano innanzitutto buoni risultati nelle attività di raccolta ed esposizione di informazioni utili ad inquadrare e descrivere il contesto, non solo giuridico, in cui si colloca l'intervento valutato. Tuttavia, è evidente una certa disomogeneità nei contenuti delle VIR, soprattutto in riferimento agli elementi posti alla base della valutazione di efficacia dell'intervento: in diversi casi, infatti, emergono i limiti di valutazioni raramente basate su dati empirici che illustrino l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, sono spesso insufficienti le informazioni volte a dare conto degli impatti prodotti dal provvedimento esaminato. Infine, occorre sottolineare che l'attività di VIR tende ad essere svolta in modo episodico, piuttosto che essere inserita in un percorso sistematico di monitoraggio continuativo, sulla base di indicatori di efficacia che dovrebbero essere definiti già in sede di AIR. E' evidente, quindi, che anche per la VIR esistono forti margini di miglioramento, in parte giustificati dalla minore esperienza che le amministrazioni hanno sviluppato in merito all'utilizzo di questo strumento.

Al fine di migliorare la qualità delle VIR, oltre alle ipotesi di riforma normativa in elaborazione, nel 2013 è proseguita una sistematica attività di confronto tra il DAGL e le amministrazioni mediante la convocazione di appositi incontri tecnici con i referenti delle stesse. Durante tali incontri sono state illustrate le principali criticità riscontrate e sono stati formulati suggerimenti operativi volti a rafforzare i contenuti analitici delle VIR. Alla luce delle problematiche evidenziate negli incontri, il DAGL ha elaborato una *Checklist* di verifica dei contenuti delle VIR quale supporto metodologico ed operativo per l'elaborazione e la valutazione delle Relazioni VIR.

Nel 2013 si è anche avviato un monitoraggio sistematico dei provvedimenti normativi per i quali, in base alle scadenze previste dalla normativa in vigore, dovrebbe essere prodotta una verifica dell'impatto della regolamentazione. Tale monitoraggio ha consentito di definire un cronoprogramma delle Relazioni VIR attese ogni anno che è stato anche trasmesso alle amministrazioni.



*c) ATN*

Riguardo alle Relazioni ATN, è proseguita e si è intensificata nel corso del 2013 l'azione di riscontro delle relazioni e l'attività di sistematica raccolta documentale, già completamente informatizzata.

In relazione agli schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri, nel corso dell'anno 2013 sono pervenute dalle amministrazioni competenti nella predisposizione delle iniziative normative n. 135 Relazioni ATN, cui devono essere aggiunte n. 5 Relazioni ATN predisposte direttamente dal DAGL per interventi di natura normativa di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le 140 Relazioni ATN sono così articolate:

- 39 a corredo di decreti legislativi;
- 11 a corredo di decreti legge;
- 65 a corredo di disegni di legge;
- 23 a corredo di DPR;
- 2 a corredo di DPCM.

Sono, inoltre, pervenute n. 22 Relazioni ATN relative agli stessi regolamenti ministeriali per i quali è pervenuta la Relazione AIR (cfr. *supra*).

Nell'attività di riscontro delle Relazioni ATN è stata posta particolare attenzione alla verifica del corretto utilizzo della griglia metodologica allegata alla citata Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 e alla pertinente compilazione di tutte le sue voci.

Nel 2013, si sono registrati n. 103 casi di integrazione sostanziale di Relazioni ATN, che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, senza considerare meri interventi di rettifica formale.

Le richieste di modifiche ed integrazioni pervenute da parte del DAGL alle amministrazioni proponenti l'iniziativa normativa sono state, in particolare, incentrate sull'analisi della compatibilità delle norme proposte con l'ordinamento costituzionale, sull'analisi della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea (ivi incluse le analisi delle procedure di infrazioni aperte da parte della Commissione Europea) e all'individuazione preventiva degli effetti abrogativi impliciti e, più in generale, sul corretto utilizzo della fonte normativa. Inoltre, le amministrazioni proponenti l'iniziativa normativa sono state sensibilizzate alla puntuale indicazione nella scheda ATN degli atti attuativi successivi di natura non normativa.

Ancorché non siano intervenute modifiche relative alla disciplina dell'Analisi tecnico-normativa, occorre evidenziare che la revisione del modello di Relazione AIR ha segnato un importante passo nella direzione di una più chiara definizione degli ambiti di operatività propri di

ciascuna analisi. La presenza di voci del tutto o parzialmente identiche all'interno dei modelli di Relazione AIR e ATN ha infatti contribuito a creare una certa sovrapposizione tra i due strumenti, a discapito soprattutto di una adeguata considerazione del ruolo dell'analisi tecnico-normativa. Quest'ultima presenta, invero, elementi di propedeuticità rispetto all'AIR poiché, nell'ambito del percorso logico che caratterizza il processo decisionale, la verifica circa la stessa necessità dell'intervento rispetto a disposizioni o atti vigenti di analogo tenore e circa la legittimità del provvedimento nel contesto dell'ordinamento giuridico vigente deve necessariamente precedere l'analisi relativa agli effetti attesi dall'intervento.

L'attività di studio e di monitoraggio svolta dal DAGL in ordine all'ATN, oltre a valutare ipotesi di revisione della griglia metodologica volte a rafforzare i predetti elementi di propedeuticità dell'ATN rispetto all'AIR, tiene anche conto della rilevanza che l'analisi tecnico-normativa presenta rispetto all'iniziativa regolamentare. Sempre più spesso, infatti, la normativa di rango primario demanda all'atto regolamentare ampi profili della disciplina, delegando ai regolamenti la regolazione concreta degli interessi tutelati dalla legge e demandando, conseguentemente, alla sede regolamentare l'analisi dei profili tecnico-normativi. In ragione di ciò e anche in considerazione del grado di dettaglio che li connota, appare opportuno procedere ad una implementazione dello svolgimento dell'ATN anche con riferimento agli schemi di regolamento.

#### *d) Sensibilizzazione alla formazione*

Nel 2013 è proseguita la serie di valutazioni approfondite di Relazioni AIR e VIR da parte del DAGL con singole amministrazioni, secondo un disegno che, nel riconoscimento delle competenze proprie delle amministrazioni, tende a valorizzare l'esame congiunto delle metodologie e problematiche tecniche anche a fini di espansione di esperienze e buone pratiche.

Per quanto riguarda la formazione del personale, sono in corso contatti con la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione (SSPA) in relazione ad una nuova programmazione di attività formative in materia di AIR e VIR da calibrare e cadenzare in raccordo funzionale anche con l'evoluzione del processo di riforma della disciplina normativa su AIR, VIR e connesse procedure di consultazione.

Inoltre, nel contesto del "Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" (POAT-DAGL), curato dal DAGL, di cui si dirà nel prosieguo, si è collaborato concretamente alla definizione di interventi di sensibilizzazione e sviluppo delle dinamiche di crescita operativa nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), per la diffusione di competenze,

metodologie e tecniche a supporto della qualità e trasparenza dell'azione pubblica, l'implementazione delle metodologie e tecniche di analisi e valutazione e dei connessi cambiamenti organizzativi e lo scambio di esperienze.

#### 4. Il Progetto POAT-DAGL

##### a) POAT-DAGL 2010-2013

Come già esposto nelle precedenti relazioni, dal 2010, e sino a giugno 2013, il DAGL ha gestito il *Progetto operativo di assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione 2010 -2013*, che si è inserito nel quadro del Programma Operativo Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" (PON GAT) FESR 2007-2013. Si tratta di un'importante iniziativa volta a promuovere il recepimento e la diffusione nelle quattro Regioni dell'obiettivo convergenza degli strumenti della *better regulation* – e, segnatamente, dell'AIR e della VIR – attraverso due linee di intervento:

##### 1. Attività centrale di cooperazione interistituzionale:

- a) attraverso un lavoro di concertazione tra amministrazioni regionali e centrali, coordinato dal DAGL, volto alla elaborazione e condivisione metodologica degli strumenti della *better regulation*, non limitato alle sole quattro Regioni dell'obiettivo convergenza, ma sviluppato nell'ambito della Conferenza Unificata, con il coinvolgimento dei diversi livelli di governo;
- b) costruzione e diffusione di un quadro metodologico comune, scambio di esperienze e creazione di una rete di relazioni stabili tra le amministrazioni centrali e regionali;
- c) messa a disposizione di strumenti dell'open government per la promozione della qualità e della trasparenza dell'azione pubblica (piattaforma web nazionale e regionale).

##### 2. Attività Regionali:

- a) costituzione in ciascuna Regione dell'obiettivo convergenza di un gruppo di lavoro DAGL – Regione, con la presenza di rappresentanti sia delle strutture della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
- b) un'attività di supporto ed assistenza specifica per ciascuna amministrazione regionale convergenza volta a promuovere l'integrazione negli ordinamenti delle Regioni dell'obiettivo convergenza di norme in materia di *better regulation*;
- c) affiancamento e supporto alle strutture regionali, per l'adeguamento e il rafforzamento di capacità e competenze e per il cambiamento organizzativo, sulla base di programmi operativi condivisi;

d) promozione e diffusione di competenze, metodologie e tecniche condivise.

Come illustrato nella precedente Relazione annuale, nel novembre 2010 è stato costituito presso la Conferenza unificata un “Gruppo di Lavoro Tecnico in materia di AIR e VIR”. L’attività del Gruppo ha registrato una crescente partecipazione di amministrazioni regionali e locali e si è dipanata in un proficuo scambio di esperienze e nella condivisione tecnica di documenti metodologici. Tali documenti sono stati resi disponibili alla *community* sul portale di progetto [www.qualitanormazione.gov.it](http://www.qualitanormazione.gov.it).

Il Gruppo di Lavoro ha costituito anche la sede per un raccordo a fini di raccolta di informazioni su esperienze regionali in materia di AIR, VIR e ATN, in vista della predisposizione della Relazione annuale al Parlamento.

Rilevante per il progetto e per le attività regionali e nazionali è lo sviluppo della *Piattaforma web*, online dall’aprile del 2011 e raggiungibile all’indirizzo [www.qualitanormazione.gov.it](http://www.qualitanormazione.gov.it).

La piattaforma web consente, attraverso le funzionalità in essa sviluppate, un’ampia condivisione ed informatizzazione delle metodologie e delle tecniche di *better regulation*, in coerenza con il principio della *Crescita Intelligente (Smart Growth) della strategia Europa 2020* che individua nella semplificazione ed informatizzazione delle norme e delle procedure un approccio strategico per massimizzare l’impatto degli interventi finanziati con risorse pubbliche.

La Piattaforma web è costituita dal Portale nazionale di front-end e da un Sistema gestionale di back-end<sup>7</sup>.

La piattaforma web del POAT-DAGL conta 1000 utenti registrati ed una media mensile di accessi di circa 400 visitatori.

Tra i vari momenti di incontro, analisi, seminari e workshop nell’ambito del progetto POAT-DAGL, devono segnalarsi due Convegni internazionali che hanno visto la partecipazione di rappresentanti di vertici politici ed amministrativi delle quattro Regioni dell’obiettivo Convergenza, della Conferenza delle Regioni, della Commissione Europea, dell’OCSE, dell’amministrazione francese, dell’amministrazione inglese, oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- Convegno internazionale “*Regolazione e Competitività, La qualità della normazione come fattore di competitività e di innovazione nella PA*” svoltosi a Roma il 12 ottobre 2011;

- Convegno internazionale “*Qualità della regolazione e strategia Europa 2020*”, svoltosi a Roma il 30 gennaio 2013.

Riguardo alla linea progettuale dedicata alle attività regionali, è da far cenno al costante

---

<sup>7</sup> A livello regionale, invece, sono stati attivati, con le stesse funzionalità previste per il Portale nazionale, i sub portali per la Regione Campania e per la Regione Puglia, disponibili consultando i seguenti link [www.qualitanormazione.regione.campania.it](http://www.qualitanormazione.regione.campania.it) e [www.qualitanormazione.regione.puglia.it](http://www.qualitanormazione.regione.puglia.it).

impegno dei Gruppi di lavoro Regione-DAGL, con la presenza di rappresentanti regionali sia della Giunta che del Consiglio, nell'ambito dei quali si sono programmate le attività da realizzare in ciascuna Regione (Programmi operativi regionali) e se ne è seguito lo svolgimento, anche attraverso approfondimenti metodologici. Complessivamente si sono realizzate circa 24 riunioni dei Gruppi di lavoro Regione- DAGL.

Durante il POAT sono state realizzate complessivamente 90 attività di laboratorio sui temi e sugli strumenti della qualità della regolazione cui hanno partecipato oltre 1000 tra funzionari e dirigenti della quattro Regioni.

Ai 12 eventi di *workshop*, a supporto delle 17 sperimentazioni effettuate, hanno partecipato oltre 500 funzionari.

Risultati delle azioni pilota e di sperimentazione a livello regionale, per l'integrazione degli strumenti di *better regulation* negli ordinamenti regionali, sono riportati in tabella nell'Allegato C della presente relazione.

#### b) POAT-DAGL 2013-2014

Con Convenzione stipulata tra il DAGL e il Dipartimento della Funzione Pubblica il 12 febbraio 2013 è stato approvato il POAT-DAGL 2013-2014 che, in coerenza con i nuovi obiettivi tematici e con le condizionalità della nuova programmazione 2014-2020 ed in continuità strategica con gli obiettivi della programmazione 2007-2013, si propone l'obiettivo generale di rafforzare e consolidare le capacità di normazione delle amministrazioni regionali dell'obiettivo convergenza e di rafforzarne le competenze in tema di analisi di impatto, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, contribuendo al coordinamento, all'efficacia e alla trasparenza dell'attuazione delle politiche di sviluppo e alla competitività del Paese e delle Regioni convergenza.

Con la programmazione 2007-2013, nonché con le esigenze espresse dalle Regioni, l'obiettivo generale è stato pertanto declinato nei seguenti obiettivi specifici:

- rafforzare il coordinamento e l'armonizzazione fra i diversi livelli di governo, per dare continuità al processo di affermazione e di miglioramento delle metodologie e degli strumenti di normazione, contribuendo alla diffusione dei principi di *accountability*, trasparenza e sussidiarietà e al miglioramento della competitività del Paese;

- definire metodologie e strumenti, nell'ambito del Gruppo di Lavoro tecnico AIR-VIR presso la Conferenza Unificata, per l'introduzione di una specifica verifica dell'impatto sulle PMI nell'ambito della procedura AIR, sul modello del "Test "PMI" consolidato nelle procedure comunitarie;
- dare continuità al processo di integrazione degli strumenti per la qualità della normazione negli ordinamenti delle Regioni convergenza, anche mediante l'introduzione di una specifica verifica dell'impatto sulle PMI nell'ambito della procedura AIR sul modello del "Test "PMI" consolidato nelle procedure comunitarie.

Il POAT-DAGL 2013-2014 conferma le tre linee di intervento previste nel POAT-DAGL 2010 – 2013:

- la prima, centrale, dedicata alla prosecuzione del percorso di condivisione, nell'ambito del Gruppo di Lavoro tecnico AIR-VIR, tra DAGL e amministrazioni regionali convergenza, presso la Conferenza Unificata, di metodologie e strumenti, anche in funzione delle recenti previsioni normative nazionali e comunitarie;
- la seconda, regionale, dedicata all'attività di supporto e affiancamento alle Regioni convergenza, che prevede l'attuazione di piani di azione regionali elaborati sulla base dei nuovi fabbisogni espressi da ciascuna amministrazione in ambito normativo, organizzativo e di accrescimento delle competenze. In particolare, tale linea di intervento è dedicata alla condivisione delle modalità di attuazione delle attività regionali del POAT da sviluppare nei Gruppi di Lavoro inter-istituzionali Regioni - DAGL, costituiti, tra gli altri, da rappresentanti degli uffici legislativi della Giunta e del Consiglio regionali, delle Autorità di gestione dei POR FESR e del DAGL;
- la terza relativa alle attività di gestione, dedicata agli aspetti più segnatamente riconducibili al supporto alla gestione del Progetto.

I nuovi progetti operativi, elaborati e condivisi nell'ambito dei Gruppi di Lavoro regionali, prevedranno:

- la prosecuzione dell'affiancamento nel percorso già intrapreso per il miglioramento della qualità della normazione, con riferimento agli aspetti normativi/organizzativi e al rafforzamento delle competenze;
- il supporto nel percorso di adozione e di implementazione di nuovi strumenti previsti dal quadro regolatorio nazionale (l. 180/2011), con riferimento allo SBA e al TEST PMI in ambito AIR. A tale ultimo riguardo, si segnala che è stato già avviato il processo di condivisione tecnica del documento metodologico sul TEST PMI, anche nell'ambito del

**“Gruppo tecnico AIR-VIR” presso la Conferenza unificata, con prima riunione svoltasi il 26 novembre 2013.**



## **5. Esperienze in ambiti diversi: autorità indipendenti, altri livelli di *governance* e quadro europeo ed internazionale**

### Autorità indipendenti

Con riferimento alle procedure di valutazione di impatto poste in essere dalle Autorità indipendenti e, più in generale, relativamente alle metodologie di *better regulation*, nel 2013 si registrano, in particolare, ulteriori evoluzioni in merito alla formalizzazione dello strumento delle consultazioni ed alla riduzione degli oneri amministrativi.

Come rappresentato dalla Banca d'Italia, l'attività di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, si è svolta nel 2013 nell'ambito del quadro definito in attuazione dell'art. 23 della legge 262/2005. Con gli strumenti dell'analisi economica e della valutazione costi-benefici, l'AIR ha continuato a fornire costante supporto alle molteplici attività di natura normativa in campo bancario e finanziario: emanazione della normativa secondaria, consulenza al legislatore sulla normativa primaria, contributo al processo regolamentare internazionale.

Il 2013 è stato un anno centrale nell'esame delle implicazioni per il sistema bancario italiano derivanti dalla finalizzazione e dall'imminente recepimento delle regole di Basilea 3 in sede europea con il pacchetto "CRD IV/CRR". Al contributo per la finalizzazione della citata normativa in sede internazionale si è affiancato il supporto, a livello nazionale, all'orientamento delle scelte normative connesse all'esercizio delle discrezionalità nazionali. Tra queste si segnalano le discrezionalità relative al regime transitorio previsto dalla disciplina del patrimonio di vigilanza e delle riserve di capitale. Nello svolgere queste attività sono stati di particolare ausilio l'informazione acquisita con il monitoraggio degli standard prudenziali di Basilea 3, nell'ambito degli esercizi quantitativi coordinati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria e dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), e i corrispondenti approfondimenti analitici.

L'AIR, sempre nell'ambito dei lavori regolamentari condotti in ambito internazionale, ha approfondito l'impatto sul sistema bancario italiano e contribuito alla definizione della disciplina sui seguenti aspetti: il trattamento prudenziale delle esposizioni creditizie alle piccole e medie imprese;

il *ball-in*, come disciplinato dalla *Recovery and Resolution Directive* (RRD); le misure strutturali sulle banche, come previste nel rapporto Liikanen e nel Consultation paper della Commissione Europea "*Reforming the structure of the EU banking sector*"; la metodologia di identificazione delle banche sistemicamente rilevanti a livello domestico; le riserve di capitale e altri strumenti macro-prudenziali. Si è inoltre contribuito agli studi in sede EBA in materia di: dispersione degli attivi ponderati per il rischio degli intermediari e impatto delle misure di liquidità previste dal CRR, in particolare il *liquidity coverage ratio*. Infine, si è partecipato allo studio di impatto ad hoc coordinato dal Comitato di Basilea sulla nuova proposta di regolamentazione dei "grandi rischi" delle banche.

Sul piano interno si segnalano le analisi di impatto su: i) la proposta di normativa secondaria in materia di sistema dei controlli interni delle banche; ii) l'aggiornamento delle disposizioni su trasparenza e correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e iii) la nuova segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari in attuazione dell'art. 129 TUB.

Recenti documenti AIR disponibili sul sito Internet della Banca d'Italia:

• **Consultazioni concluse, normativa emanata:**

*"Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa"*

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_concluse/raccolta/2013/cons-03112/relazione\\_prel.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/raccolta/2013/cons-03112/relazione_prel.pdf)

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_concluse/raccolta/2013/cons-03112/impatto.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/raccolta/2013/cons-03112/impatto.pdf)

*"Aggiornamento delle Disposizioni della Banca d'Italia su trasparenza e correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti"*

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_concluse/cons-concluse-no-norm/trasparenza-rapporti-intermediari-clienti/allegato\\_3\\_all\\_appunto-AIR.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-norm/trasparenza-rapporti-intermediari-clienti/allegato_3_all_appunto-AIR.pdf)

*"Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE. Scelte normative relative al regime transitorio"*.

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_in corso/Applicazione reg/scelte norm reg transitorio/AIR.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in corso/Applicazione reg/scelte norm reg transitorio/AIR.pdf)

• **Consultazioni concluse la cui normativa non è ancora stata emanata >**

*"Segnalazione a carattere consuntivo di cui all'art. 129 del TUB relativa all'emissione e all'offerta in Italia di strumenti finanziari"*.

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_concluse/cons-concluse-no-norm/art\\_29\\_TUB/129TUB\\_B.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-norm/art_29_TUB/129TUB_B.pdf)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato segnala la rilevanza del contributo che la diffusa implementazione di AIR e VIR può dare ai fini di un sistema economico meno ingessato e libero da regole non strettamente giustificabili in termini di interesse generale.

Si tratta, infatti, di utili strumenti di contenimento degli eccessi della regolazione nonché di garanzia della sua qualità, nella misura in cui contribuiscono ad assicurare che la regolazione sia proporzionata e strettamente necessaria all'obiettivo di interesse generale perseguito, così da offrire anche un contributo di rilievo al corretto funzionamento del mercato.

Da parte dell'Autorità si rileva poi che, benché l'articolo 12, comma 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, abbia introdotto l'AIR per le Autorità indipendenti, lo stesso articolo, al comma 4, ha esplicitamente escluso dall'AIR le segnalazioni e le altre attività consultive, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, vale a dire gli interventi dell'Autorità in materia di intese restrittive della concorrenza, di abusi di posizione dominante e di controllo delle concentrazioni. Tale esclusione rinviene la propria *ratio* nella circostanza che l'Autorità è istituzionalmente preposta non a regolare *ex ante* il mercato, ma a tutelarne il corretto funzionamento attraverso la repressione *ex post* degli illeciti concorrenziali posti in essere dalle imprese.

Alla luce di ciò, non essendo l'Autorità titolare in via diretta di compiti regolatori, non si è dotata fino ad oggi di strutture stabilmente preposte all'analisi di impatto della regolazione, né ha introdotto in modo sistematico procedure interne di analisi di impatto (AIR) e di verifica di impatto.

Peraltro, nel corso del 2013 l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di atto di regolamentazione al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati osservazioni e commenti. Si fa riferimento, in particolare, alla revisione del Regolamento attuativo in materia di rating di *legalità* (delibera n. 24075 del 14 novembre 2012), disposto con provvedimento dell'Autorità n. 24507 del 12 agosto, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2013, n. 2947. La predetta consultazione, apertasi in data 9 settembre 2013, si è conclusa il 10 ottobre 2013.

Da parte dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), subentrato a far data dal 1 gennaio 2013 nei poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), si segnala la continuità dell'azione volta ad informare l'attività regolamentare ai principi di trasparenza, proporzionalità e conseguente pubblica consultazione previsti dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come altresì disposto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle

Assicurazioni).

Tutti i 44 regolamenti di attuazione del suddetto Codice, emanati dall'ISVAP dal 2006, nonché i 4 regolamenti, da ultimo, emanati dall'IVASS nel 2013, sono stati preceduti dalla fase di pubblica consultazione svolta mediante pubblicazione del relativo schema di regolamento o provvedimento sul sito istituzionale dell'istituto e, se richiesti o ritenuti necessari, sono stati effettuati incontri, tavole rotonde e colloqui con le categorie interessate; ciò al fine di acquisire informazioni utili a valutare gli effetti della regolamentazione sui soggetti destinatari dell'emanando atto nonché ad intraprendere la soluzione regolatoria più efficace nel rispetto del principio di proporzionalità.

I regolamenti e provvedimenti adottati dall'Istituto nel 2013 sono stati accompagnati da una relazione che ha riportato i presupposti di natura giuridica e del contesto disciplinare di riferimento, nonché le valutazioni circa gli obiettivi e le finalità del prefigurato intervento di regolazione. Sono stati, altresì, pubblicati integralmente i commenti ricevuti sui 4 regolamenti emanati e sui 4 provvedimenti recanti modifiche e integrazioni a precedenti disposizioni regolamentari, unitamente alle relative risoluzioni dell'Istituto e alle conseguenti scelte regolatorie adottate.

In particolare, tra i quattro regolamenti emanati dall'Istituto nel 2013, è ricompreso il regolamento n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizione di cui al sopra richiamato articolo 23 della legge n. 262/2005, il cui testo, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stato allineato con i più recenti orientamenti in materia di AIR e con le analoghe disposizioni regolamentari delle altre autorità di vigilanza, in particolare con quelle di Banca d'Italia, destinatarie dell'obbligo normativo di cui alla richiamata legge.

La nuova configurazione organizzativa dell'IVASS ha inoltre identificato, nel Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, l'ufficio preposto alla valutazione, anche in termini di oneri amministrativi, degli impatti economici della regolamentazione di vigilanza.

Nell'ambito delle attività di revisione delle procedure operative interne dell'IVASS, volte a perseguire le finalità contenute nel Regolamento n. 3/2013, è prevista anche la definizione delle linee guida operative interne a supporto del processo di analisi regolamentare che, rispondendo alle nuove prescrizioni, tiene conto delle specificità del contesto organizzativo e assicurativo di riferimento.

Gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento periodico, almeno triennale, del contenuto della normativa richiesti dall'art. 23, comma 3, della legge n. 262/2005, hanno altresì ispirato l'attività di pianificazione normativa dell'Istituto, anche in considerazione della necessaria fase di preparazione del mercato ai nuovi principi e disposizioni del nuovo regime di solvibilità (Solvency II) che entrerà in vigore a partire dal 2016. Sono infatti già iniziati, negli ultimi mesi del 2013, i

confronti con i principali *stakeholders*, su alcune tematiche che, secondo una prospettiva Solvency II, presentano elementi di particolare novità rispetto al regime in vigore e soprattutto impatti rilevanti sull'organizzazione e sulla gestione dell'attività assicurativa, ciò al fine di acquisire elementi informativi che possano contribuire a rendere maggiormente efficaci i futuri interventi normativi dell'Istituto.

La *Consob* (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), nel corso del 2013, ha intensificato l'utilizzo delle metodologie AIR e VIR, con lo scopo di individuare, anche sulla base di dati ed evidenze empiriche, nonché sui dati e contributi esterni forniti dalle consultazioni effettuate, quelle opzioni regolamentari che rispondono in maniera più efficiente e più efficace agli obiettivi sottesi alla nuova adozione di norme regolamentari, come emerge dalla sintesi delle attività di seguito riportate. Inoltre, sempre maggiore attenzione è data alla consultazione con il mercato, attraverso una interazione con lo stesso nella fase ascendente della produzione regolamentare, con la predisposizione di questionari che possano meglio indirizzare l'attività dell'Istituto ovvero con l'organizzazione di incontri aperti col mercato (*open hearing*) per accrescere ed incentivare la piena partecipazione ed un pieno coinvolgimento dei soggetti interessati al processo regolatorio.

Pin in particolare, nel 2013 la Consob ha completato - in attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70. convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 in materia di misurazione degli oneri amministrativi - un'analitica mappatura degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni regolamentari emanate dall'Istituto in virtù delle deleghe stabilite dal Testo Unico della Finanza (TUF).

Ad esito delle analisi effettuate, sono state individuate alcune tipologie di interventi da attuare - secondo uno specifico programma di attività - attraverso modifiche di natura normativa, organizzativa ed informatica, volte a conseguire una riduzione degli oneri per i soggetti vigilati e ad incrementare i benefici per il mercato nel suo complesso. Quanto sopra in ossequio alle precipue finalità individuate dall'art. 6 del TUF, laddove si prevede che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano determinati principi tra cui l'agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

Le aree di intervento, volte alla razionalizzazione e riduzione di oneri in attuazione delle citate disposizioni normative - da attuare nel corso del biennio 2013/2014 - sono state pubblicate sul sito dell'Autorità in data 27 febbraio 2013. Tali attività sono tuttora in corso.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 del d.l. 179/2012 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 (il

"Decreto"), la Consob ha posto in essere le necessarie attività per dettare le disposizioni attuative del citato articolo, recante disposizioni in materia di *"Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative"*. In particolare, la normativa primaria ha regolato la disciplina dei soggetti che potranno esercitare l'attività di gestione di portali on-line per la raccolta di capitali di rischio di start-up innovative (riservando tale attività ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob), delegando alla Consob la definizione di principi e criteri relativi ad alcuni aspetti riguardanti i requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori dei portali, le regole di condotta da rispettare nei rapporti con gli investitori ed il registro. Inoltre, con riguardo alla disciplina delle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso i citati portali on-line (di cui al nuovo art. 100-ter del TUF), il decreto ha delegato alla Consob la definizione di taluni aspetti della disciplina ad esse applicabile (quota degli strumenti finanziari riservata a investitori professionali o particolari categorie di investitori e tutela degli investitori diversi dai clienti professionali nel caso di trasferimento del controllo della start-up innovativa successivamente all'offerta).

L'attività di AIR della Consob è iniziata immediatamente a seguito dell'approvazione del decreto. Nelle more dell'approvazione della legge di conversione, infatti, alla luce del carattere innovativo dell'attività da disciplinare, si è ritenuto opportuno dare avvio ad una fase di raccolta di studi e ricerche in materia di *crowdfunding*.

Successivamente, a seguito della definitiva approvazione della disciplina primaria e delle deleghe alla Consob, è stata posta in essere una specifica indagine conoscitiva. In data 21 gennaio 2013 è stato pubblicato un questionario, suddiviso in quattro sezioni riferite ai diversi destinatari della disciplina del *crowdfunding* (gestori "potenziali" investitori professionali, investitori *retail* e *start-up* innovative). Tale consultazione preliminare si è chiusa in data 8 febbraio 2013: sono pervenute all'Istituto n. 51 risposte, oltre a 7 contributi di sistema, inviati senza utilizzare il format del questionario.

Nel corso della indagine conoscitiva, è stato organizzato un apposito *open-hearing*, tenutosi presso la sede romana dell'Istituto in data 1° febbraio 2013 (durante il quale è stata rappresentata una prima analisi di quanto è emerso dalla pre-consultazione con il mercato, proponendo ai partecipanti la strategia regolamentare dell'Istituto ed offrendo la possibilità di intervenire per manifestare le proprie considerazioni), con l'obiettivo di stimolare la collaborazione della più ampia platea di potenziali interessati al fenomeno in questione. A tale fase hanno partecipato 59 soggetti.

La seconda fase delle attività dell'Istituto si è concretizzata nella sottoposizione a pubblica consultazione, conformemente all'articolo 23 della legge n. 262/2005, di un apposito schema di regolamento di esecuzione ed attuazione degli articoli 50-bis e 100-ter del TUF, redatto tenendo



anche conto delle sollecitazioni provenienti dai partecipanti all'indagine conoscitiva sopra menzionata e delle specifiche risposte fornite al questionario. In particolare, in data 29 marzo 2013 è stato pubblicato il Documento di consultazione recante la proposta di Regolamento in tema di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line". La consultazione si è chiusa in data 30 aprile 2013. A questa fase di consultazione pubblica hanno partecipato attivamente, con la presentazione di osservazioni e commenti, 47 soggetti di provenienza diversificata (esperti della materia, associazioni di categoria, studi legali, investitori professionali etc.).

Dalle risposte pervenute in sede di consultazione è emerso un pressoché unanime apprezzamento della metodologia adottata dalla Consob per la consultazione ed in generale per il *modus operandi* della Consob volto all'attuazione del decreto.

Si segnala che il citato documento di consultazione è stato accompagnato da appositi documenti di analisi AIR, consistenti nelle: (i) "Analisi delle risposte al questionario per l'indagine conoscitiva pubblicato dalla Consob il 21 gennaio 2013"; (ii) "Analisi della sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative"; e (iii) "Analisi di impatto della regolamentazione. Attuazione della disciplina del *crowdfunding*: le deleghe ricevute, le opzioni e le principali scelte regolamentari".

Successivamente, in data 12 luglio 2013, ad esito della consultazione, è stato pubblicato il documento nel quale sono state distintamente rappresentate:

- una esposizione delle principali osservazioni di carattere generale pervenute alla Consob (Parte I);
- le valutazioni effettuate in merito al testo del Regolamento posto in consultazione (Parte II).

Detto documento è stato accompagnato da una dettagliata "Relazione sull'attività di analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e sugli esiti della procedura di consultazione", nella quale - *inter alia* - sono stati delineati i vantaggi e gli svantaggi associati alle opzioni regolamentari poste in consultazione, aggiornando le valutazioni di AIR ad esito della consultazione e definendo altresì un sistema di indicatori per la valutazione *ex post* dei benefici e dei costi della regolamentazione ai fini della VIR, volti alle necessarie verifiche circa il concreto stato di attuazione della disciplina e il grado effettivo di conseguimento degli obiettivi posti alla base della stessa.

A sua volta il decreto ha istituito un "sistema permanente di monitoraggio e valutazione" presso il Ministero dello Sviluppo Economico, cui partecipa anche la Consob, che, avvalendosi anche dei dati forniti dall'ISTAT, dovrà elaborare un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle misure in materia di *start-up* innovative e di *equity crowdfunding*.



All'esito delle attività sopra descritte, in data 26 giugno 2013, con delibera n. 18592, è stato adottato il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line", ai sensi dell'articolo 50-*quinquies* e dell'articolo 100-*ter* del TUF.

Con riferimento alle attività propedeutiche all'adozione del "Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni" (adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013), l'Istituto ha condotto un approfondito studio sul procedimento sanzionatorio vigente (per il triennio 2010-2012), con riferimento ai soggetti interessati, alle fasi e alla durata dei procedimenti, alle attività endoprocedimentali e alle relative tempistiche, nonché sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. Della sopra menzionata analisi, allegata al documento posto in consultazione in data 5 agosto 2013 si è tenuto conto nell'elaborazione del testo del citato Regolamento.

I documenti richiamati sono consultabili sul sito internet della Consob, sezione "consultazioni concluse".

Da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico si rappresenta che l'attuazione dei processi di analisi *ex ante* di impatto della regolazione (AIR) ha da tempo integrato in modo strutturale il processo decisionale e gli strumenti di partecipazione e trasparenza attivati dall'Autorità stessa, dopo una sperimentazione triennale avviata nel 2005 e sulla base di specifiche Linee guida per l'applicazione dell'AIR, definite a valle di pubblica consultazione (deliberazione GOP 46/08); l'applicazione della metodologia AIR ai procedimenti più rilevanti (tra i quali quelli relativi ai nuovi periodi regolatori) ha consentito di migliorare la qualità complessiva dell'azione regolatoria, sotto il profilo dell'efficacia delle scelte di regolazione, della semplificazione e della partecipazione dei soggetti interessati, rendendo ancor più trasparente e approfondito il percorso decisionale, anche con riferimento alle opzioni alternative e alla necessità ed efficacia dell'intervento proposto.

Il 2013 è stato, per questa attività, un anno di transizione. Nel Piano strategico per il triennio 2012-2014 (deliberazione 308/12012/A), l'Autorità ha individuato tra i propri obiettivi strategici l'ampliamento dell'applicazione dell'analisi di impatto regolatorio *ex ante*, accompagnata da una revisione della relativa metodologia e da una sua progressiva integrazione con la valutazione *ex post* (VIR). Nell'ambito della revisione dell'assetto interno è stato adottato un nuovo disegno organizzativo per le funzioni in materia di AIR e di VIR (deliberazione 30 maggio 2013, n. 226/2013/A).

Nel corso nel 2013 sono stati quindi avviati gli approfondimenti finalizzati alla revisione della metodologia AIR, con l'obiettivo di estenderne l'applicazione anche, ove necessario, attraverso una sua semplificazione, ma mantenendone inalterate le prerogative in termini di efficacia e trasparenza dell'azione regolatoria. Il percorso di revisione si inserirà e terrà naturalmente conto dei più recenti orientamenti della normativa nazionale in materia di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, con particolare riferimento alla consultazione pubblica condotta nel corso del 2013 dal DAGL in relazione alla riforma della disciplina in materia.

Nel corso del 2013 l'Autorità ha inoltre proseguito le attività di analisi *ex ante* dell'impatto regolatorio nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016 (avviato con deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 e concluso con la deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas), di quello in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quarto periodo di regolazione (avviato con deliberazione 28 luglio 2011, 108/11, e concluso con la deliberazione 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas) e di quello in materia di tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas per il nuovo periodo regolatorio (avviato con deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas, e concluso con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas).

L'AIR è stata prevista nell'ambito del procedimento avviato nel maggio 2013 per la riforma delle tariffe dei servizi di rete e di misura dell'energia elettrica, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche in bassa tensione (deliberazione 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel).

Parallelamente ai lavori in materia di analisi e valutazione di impatto della regolazione, è proseguita l'attività in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati, in linea con quanto disposto dal decreto legge n. 70/2011 (deliberazione 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com). In particolare, con deliberazione 7 marzo 2013, 96/2013/A, è stato avviato un procedimento per l'adozione di Linee guide per la misurazione degli oneri amministrativi, e con il contestuale documento per la consultazione 97/2013/A l'Autorità ha presentato le proprie proposte relative ai criteri metodologici ed agli aspetti procedurali funzionali alla misurazione di questi oneri. L'orientamento posto in consultazione si inquadra nell'ambito della metodologia dello *Standard Cost Model* adottato della Commissione Europea per la misurazione degli oneri amministrativi.

Nel corso dell'anno sono stati, inoltre, adottati nuovi provvedimenti volti alla semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, che si sono aggiunti a quelli presi nel corso del 2012. Rientrano in tale ambito: vari interventi di eliminazione o semplificazione di obblighi

informativi relativi a specifiche raccolte dati ed indagini sui settori regolati, disposti con la citata deliberazione 7 marzo 2013, 96/2013/A; le semplificazioni degli obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione del gas naturale relativamente al servizio di misura, introdotte con la deliberazione 2 maggio 2013, 179/2013/R/gas; le proposte volte a semplificare ulteriormente gli adempimenti informativi a carico degli operatori che sono necessari a consentire la vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione dell'aliquota IRES (cosiddetta *Robin Hood Tax*), presentate con il documento per la consultazione 19 dicembre 2013, 601/2013/E/rht.

Ulteriori iniziative hanno riguardato la semplificazione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni previste dalla normativa per le imprese ad alto consumo di energia, introdotte con vari provvedimenti nel corso del 2013, a seguito delle disposizioni dell'art. 39 del decreto legge n. 83/2012.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel riconoscere l'importanza dell'analisi dell'impatto della regolamentazione nel processo regolatorio, in considerazione del rilievo che i propri atti presentano per il mercato, in termini di concorrenzialità e di benefici per cittadini e imprese, rappresenta che sono stati assicurati ampi margini di valutazione in sede di consultazione di provvedimenti generali, nella consapevolezza che quella sia la sede opportuna per procedere alle valutazioni prescritte dalla normativa, tenendo conto della giurisprudenza che ha ritenuto soddisfacente la scelta in quanto l'AIR risulta essere sostanzialmente "*inglobata nell'attività istruttoria, i cui risultati sono espressi nella motivazione*" degli atti regolamentari dell'Autorità (Tar Lazio, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 10263). Come emerge da altri arresti (Tar Lazio, sez. I, 10 ottobre 2012, n. 8381 e 8382 e Consiglio di Stato, sez. III, febbraio 2014, n. 725 ), le scelte regolatorie di tipo alternativo potrebbero poi meritare un rafforzamento della valutazione, soprattutto se ricadono in ambiti su cui insistono provvedimenti della Commissione europea.

L'Autorità segnala che intende prestare la dovuta attenzione agli aspetti di sistema. E' in corso la definizione di una nuova metodologia per l'applicazione degli strumenti considerati, che consenta una ponderazione ancora più approfondita delle diverse opzioni. L'applicazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai procedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è prevista dall'articolo 12 della legge n. 223 del 2009, che stabilisce un obbligo generale per gli atti normativi, generali, pianificatori e di regolazione delle autorità indipendenti, nonché dall'art. 13, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", ove si prevede il ricorso a tale strumento nell'esercizio di funzioni regolatorie in materia di telecomunicazioni.

Nel corso del 2013, in applicazione delle norme richiamate, sono proseguiti lo svolgimento di procedure e l'applicazione di strumenti di analisi economica conformi al metodo dell'AIR, nell'ambito dell'esercizio di funzioni regolatorie rilevanti<sup>8</sup>. In particolare, il ricorso alla valutazione prognostica degli impatti sul mercato e sui consumatori, unitamente alle consultazioni pubbliche, ha fornito costante supporto nell'adozione dei principali atti normativi, generali e di pianificazione. Si conferma, quindi, anche per il 2013 il ricorso a elementi tipici della metodologia AIR nei processi decisionali dell'Autorità, in particolare in quei procedimenti di regolamentazione che sono conformati da discipline positive dell'ordinamento europeo. L'elenco dei principali atti di regolamentazione adottati e delle consultazioni condotte nel 2013 è riportato nelle tabelle in calce alla presente.

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, per il 2013 si segnalano le attività svolte in materia di analisi dei mercati, tutela degli utenti, servizio universale e pianificazione. Con riferimento al primo aspetto, si segnalano le consultazioni pubbliche indette relativamente all'analisi dei mercati dell'accesso (delibera n. 238/13/CONS), che sono state caratterizzate, sul piano amministrativo, da un intervento di semplificazione teso a incidere sulla qualità della regolazione mediante la concentrazione – in un unico episodio procedimentale – di attività istruttorie precedentemente avviate e destinate a incidere sugli esiti delle analisi di mercato. Attraverso la riunione dei procedimenti, le analisi concorrenziali dei mercati dell'accesso sono state integrate dalle attività di istruttoria tecnica volte a definire un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi NGA di Telecom Italia e la valutazione dell'impatto regolamentare di nuove tecniche trasmissive (*vectoring*) sullo sviluppo di reti NGA. Si tratta di tematiche destinate a incidere sul procedimento valutativo delle analisi di mercato, per cui l'Autorità ha utilizzato gli istituti della semplificazione al fine di ottimizzare in modo significativo l'attività di analisi e i tempi procedurali. Nel settore considerato, ulteriori consultazioni pubbliche relative alle proposte di regolamentazione, corredate da analisi economiche e di mercato, sono state svolte in materia di regolamentazione simmetrica delle tratte terminali della rete in fibra (delibera n. 239/13/CONS), nonché per la definizione dei prezzi dei servizi di terminazione fissa offerti in modalità TDM. In

---

<sup>8</sup> L'Autorità ricorda in particolare la rispondenza delle decisioni regolamentari dell'Autorità, ed in particolare delle analisi di mercato, ai diversi requisiti previsti dalle metodologie dell'AIR quali: l'identificazione dell'ambito di intervento (ad esempio, l'individuazione del mercato rilevante); l'individuazione degli obiettivi (riconducibili a quelli prefissati dal legislatore nel Codice delle comunicazioni elettroniche e nella disciplina in materia di servizi *media* audiovisivi); l'esposizione delle ragioni di opportunità dell'intervento e delle diverse opzioni regolamentari, ove esistenti (per esempio, con l'esplicitazione delle valutazioni alla base dell'imposizione di specifici obblighi regolamentari scelti in rapporto al novero dei possibili rimedi esperibili o previsti dal quadro normativo di riferimento). Inoltre, ampio è il ricorso alle consultazioni pubbliche al fine della formazione del provvedimento finale. Infine, l'attività regolatoria in materia di comunicazioni elettroniche si conforma a specifiche metodologie fissate dalla Commissione europea che presuppongono una valutazione degli impatti prodotti dalle decisioni pubbliche, nonché il ricorso a meccanismi di consultazione e trasparenza.

quest'ultimo procedimento, peraltro, la metodologia di analisi utilizzata è stata oggetto di confronto con la Commissione europea e il BEREC, nell'ambito di un meccanismo di consultazione che ricalca la procedura di *notice and comment* a livello nazionale. Infine, l'Autorità ha anche svolto l'analisi dei mercati dei servizi di terminazione SMS e, sulla base degli esiti di una valutazione prospettiva delle condizioni concorrenziali, ha concluso che non è necessario intervenire in tali mercati (cfr. delibera n. 185/13/CONS).

Gli atti normativi a tutela degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche non sono soggetti alla disciplina delle analisi dei mercati disciplinata dal quadro regolatorio europeo, ma presentano elementi strutturali e funzionali che concorrono alla qualità della regolamentazione. In questo senso, va menzionata la consultazione pubblica indetta con delibera n. 202/13/CONS, diretta a modificare alcune disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, approvato con delibera n. 664/06/CONS. Il procedimento in parola testimonia il costante ricorso alla revisione periodica della regolamentazione, sulla base dell'osservazione dell'evoluzione del mercato e, nel caso di specie, di un confronto costante con gli *stakeholder* attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione permanenti.

Considerazioni analoghe possono essere svolte in relazione ai procedimenti in materia di servizio universale, dove il riesame periodico degli obblighi regolamentari garantisce l'adattamento della regolamentazione agli sviluppi di mercato, alle effettive condizioni del contesto concorrenziale e alle esigenze degli utenti (cfr. delibera n. 725/13/CONS, recante "*Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2014*").

Si possono segnalare, infine, anche le materie della pianificazione. Nel corso del 2013, infatti, sono stati conclusi anche due importanti processi di pianificazione. Come noto, in base al riparto di competenze in materia di gestione dello spettro radioelettrico, all'Autorità compete la pianificazione e la definizione della procedura di assegnazione delle frequenze, mentre spetta al Ministero dello sviluppo economico l'adozione del bando di gara e la gestione della procedura d'asta. Con la delibera n. 277/13/CONS, l'Autorità ha adottato il regolamento per la procedura d'asta, a seguito di un confronto con la Commissione e una consultazione pubblica, secondo quanto previsto dagli articoli 29 comma 1, *lett. c*), e 11 del *Codice delle comunicazioni elettroniche*. L'Autorità ha avviato tale consultazione con la delibera n. 550/12/CONS e, durante il suo svolgimento, sono stati esaminati i contributi provenienti da 17 soggetti, di cui sette sentiti in audizione su richiesta.

A differenza del *Codice delle comunicazioni elettroniche*, la disciplina dei settori audiovisivo e postale non prevede espressamente l'applicazione dell'AIR; ciò nonostante, gli interventi



normativi adottati in questi settori presentano un certo grado di uniformità, sul piano strutturale e sostanziale, con i procedimenti in materia di comunicazioni elettroniche.

Quanto al settore audiovisivo, degno di nota è, *inter alia*, il *Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*, adottato con delibera n. 680/13/CONS. L'adozione del regolamento è stata preceduta, infatti, da ben tre consultazioni pubbliche. La prima (delibera n. 668/10/CONS) ha riguardato le opzioni di *policy* di livello più propriamente strategico. La seconda (delibera n. 398/11/CONS), che ha avuto ad oggetto uno schema di regolamento, ha tenuto conto degli esiti della prima consultazione e di un esercizio di analisi di impatto fondato sia sulla comparazione delle opzioni alternative precedentemente individuate (confronto tra diversi strumenti di promozione dell'offerta legale e diverse soluzioni circa l'impianto sanzionatorio), sia su una stima dell'impatto della pirateria *online*. La terza (delibera n. 452/13/CONS), infine, ha previsto il ricorso a forme partecipative dirette a favorire il confronto diretto tra gli *stakeholder*, con l'indizione di un *workshop* tematico diffuso anche in diretta dal sito *web* dell'Autorità.

Nel settore dei servizi postali, l'attività regolamentare è entrata pienamente a regime. Con delibera n. 184/13/CONS è stato approvato il regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale, che ha tenuto conto delle osservazioni pervenute in fase di consultazione circa l'analisi svolta in merito all'ambito di intervento (categorie di utenti beneficiari) e i benefici in termini di celerità e snellezza della procedura. Gli atti di regolamentazione dei servizi postali, in materia di accesso alla rete di Poste Italiane, di tariffe e servizio universale sono di norma corredati da analisi economiche integrate nei documenti di consultazione pubblica. Ad esempio, nella delibera n. 728/13/CONS sulla determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale, la consultazione ha riguardato *inter alia* i dati di consuntivo 2012 necessari per tracciare stime sui dati prospettici relativi ai successivi esercizi contabili.

In aggiunta a quanto appena riportato, va evidenziata anche l'attività di revisione e modifica del *Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione* (delibere n. 398/13/CONS, 565/13/CONS e 566/13/CONS), attraverso la quale l'Autorità ha inteso semplificare e razionalizzare alcuni adempimenti obbligatori per gli operatori del settore delle comunicazioni, in un'ottica coerente alla *ratio* della disciplina nazionale in materia di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi (MOA).

Da considerare l'applicazione delle metodologie di AIR nelle attività condotte in ambito sovranazionale ed europeo. In particolare, attraverso la partecipazione al BEREC, l'organismo dei regolatori europei nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità coopera al procedimento legislativo relativo all'adozione della proposta di Regolamento "*Telecom Single Market*" che,



insieme a una Comunicazione e a una Raccomandazione corredate da documento di analisi di impatto, costituiscono il pacchetto “*Un continente connesso*” pubblicato in data 11 settembre. Oltre all’elaborazione di pareri per la Commissione, il BEREC predispose altri atti non vincolanti diretti alle autorità degli Stati membri, *common position* e linee guida, che esprimono orientamenti e raccomandazioni su specifici temi (ad esempio, contabilità regolatoria, modalità di attuazione degli obblighi regolamentari) al fine di promuovere l’armonizzazione del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche. In tale contesto, è in corso un esercizio di analisi di impatto relativamente al documento “*Quality Monitoring in the scope of Net Neutrality*” volto a identificare l’impatto sulle imprese e sui consumatori della creazione di piattaforme armonizzate per il monitoraggio della qualità, da includere nell’ambito di uno studio di fattibilità.

Per quanto riguarda la VIR, si conferma l’attività sistematica di revisione periodica degli obblighi regolamentari già evidenziata per il 2012. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, per esempio, la rinnovazione degli obblighi concernenti i prezzi dei servizi che compongono le diverse offerte di riferimento di Telecom Italia (ad esempio, la delibera n. 746/13/CONS, recante “*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame – mercato 5*”) è subordinata allo svolgimento di verifiche periodiche nell’ambito delle analisi di mercato e di attività di vigilanza, dirette a verificare il permanere delle condizioni economiche che hanno giustificato l’intervento regolamentare in un dato arco temporale. In altri termini, il procedimento valutativo richiesto ai fini della verifica periodica delle condizioni che giustificano il mantenimento dell’intervento regolamentare *ex ante* comprende la considerazione degli effetti degli obblighi introdotti in precedenza. Infine, sempre con riferimento alla VIR, nel giugno 2013 l’Autorità ha presentato al Parlamento – come ogni anno – la *Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro* che contiene, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza e agli interventi di regolamentazione adottati.

Riguardo alle prospettive, l’Autorità intende rafforzare la propria metodologia in materia, anche sulla base delle esperienze pregresse, in un’ottica di miglioramento del settore, di maggiore sicurezza delle condizioni di mercato e di promozione della concorrenza, secondo un metodo che permetta una selezione strategica e prospettica dei processi regolatori, volta a concentrare l’attenzione su quelli di maggior rilievo. Al riguardo, l’Autorità sta elaborando una metodologia avanzata, con l’intento di rafforzare l’analisi compiuta nel corso dell’adozione del provvedimento, unitamente alla valutazione delle sue ricadute specifiche, degli effetti prodotti e degli oneri imposti. Tenendo conto anche delle novità intervenute nel contesto nazionale – già considerate nella citata *Relazione annuale*, quali l’adozione di una direttiva sui livelli minimi di regolazione e la

consultazione pubblica indetta dalla Presidenza del Consiglio in materia di AIR – sono allo studio alcune innovazioni nella disciplina degli istituti di AIR, VIR e MOA. Inoltre, è in corso l’elaborazione di una proposta operativa volta a integrare la relazione annuale con un documento di programmazione strategica pluriennale, che dovrebbe favorire una maggiore finalizzazione degli istituti in parola agli obiettivi di qualità della regolazione.

Il rinnovato interesse per il disegno normativo dell’AIR nei procedimenti dell’Autorità è altresì dimostrato dal seminario “*La consultazione pubblica e analisi d’impatto della regolazione: disciplina e prassi presso le Autorità indipendenti*” organizzato il 17 dicembre 2013. In occasione di tale iniziativa è stata operata una prima ricognizione del quadro normativo di riferimento e delle problematiche applicative, nella prospettiva di un progressivo affinamento delle tecniche di analisi e degli istituti procedurali rilevanti.

L’elenco dei principali atti di regolamentazione adottati e delle consultazioni condotte nel 2013 è riportato nelle tabelle seguenti.

#### ELENCO DEI PRINCIPALI ATTI DI REGOLAMENTAZIONE NELL’ANNO 2013

1. **Delibera n. 92/13/CONS**, recante “*Approvazione – con modifiche – delle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva offerto da Poste Italiane*”
2. **Delibera n. 186/13/CONS**, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”
3. **Delibera n. 187/13/CONS**, recante “*Definizione dei prezzi per l’anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati*”
4. **Delibera n. 185/13/CONS**, recante “*Mercato dei servizi di terminazione SMS su singole reti mobili: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari*”
5. **Delibera n. 184/13/CONS**, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”
6. **Delibera n. 9/13/CIR**, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – mercato 4*”
7. **Delibera n. 10/13/CIR**, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)*”
8. **Delibera n. 237/13/CONS**, recante “*Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in*

*tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”*

9. **Delibera n. 277/13/CONS**, recante “*Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”*
10. **Delibera n. 293/13/CONS**, recante “*Definizione dello standard concernente la prevalente vocazione turistica ai fini della rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo”*
11. **Delibera n. 324/13/CONS**, recante “*Linee guida in materia di Contabilità Regolatoria e contratti di servizio: servizi di interconnessione a traffico”*
12. **Delibera n. 51/13/CSP**, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*
13. **Delibera n. 52/13/CSP**, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*
14. **Delibera n. 42/13/CIR**, recante “*Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli sms/mms impiegati per servizi di messaggistica aziendale”*
15. **Delibera n. 398/13/CONS**, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS”*
16. **Delibera n. 46/13/CIR**, recante “*Servizio Universale: valutazione del costo netto per l’anno 2006”*
17. **Delibera n. 470/13/CONS**, recante “*Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio di prima e seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2013/2014 ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”*
18. **Delibera n. 538/13/CONS**, recante “*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete”*
19. **Delibera n. 567/13/CONS**, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS”*
20. **Delibera n. 568/13/CONS**, recante “*Determinazione per l’anno 2013 dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale”*
21. **Delibera n. 565/13/CONS**, recante “*Modifiche alla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008: catasto pubblico delle frequenze ed altre disposizioni concernenti la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*
22. **Delibera n. 566/13/CONS**, recante “*Approvazione delle specifiche di formato da utilizzare*

*per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione alla sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione site sul territorio nazionale”*

23. **Delibera n. 605/13/CONS**, recante “*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”
24. **Delibera n. 680/13/CONS**, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”
25. **Delibera n. 710/13/CONS**, recante “*Modifiche e integrazioni alla delibera n. 220/08/CONS recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità»*”
26. **Delibera n. 746/13/CONS**, recante “*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)*”
27. **Delibera n. 747/13/CONS**, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)*”
28. **Delibera n. 725/13/CONS**, recante “*Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l’anno 2014, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”
29. **Delibera n. 728/13/CONS**, recante “*Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale*”

#### ELENCO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE INDETTE NELL’ANNO 2013

1. **Delibera n. 2/12/CIR**, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi bitstream (mercato 5)*”
2. **Delibera n. 727/13/CONS**, recante “*Consultazione pubblica sullo schema del nuovo regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”
3. **Delibera n. 726/13/CONS**, recante “*Consultazione pubblica concernente la proposta di aggiornamento dell’allegato A della delibera n. 216/00/CONS recante “Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato” e successive modificazioni*”
4. **Delibera n. 721/13/CONS**, recante “*Modifica del “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” di cui alla delibera n. 52/12/CIR, limitatamente alla determinazione delle numerazioni corrispondenti alla nozione di “tariffa base” - avvio del*



*procedimento e consultazione pubblica”*

5. **Delibera n. 615/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica concernente la determinazione delle tariffe dei servizi di terminazione vocale su rete mobile dell'operatore H3G in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 21 del 7 gennaio 2013 e n. 3636 del 9 luglio 2013”*
6. **Delibera n. 452/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*
7. **Delibera n. 492/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica sullo schema di modifiche e integrazioni al Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009”*
8. **Delibera n. 493/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica sullo schema di modifiche e integrazioni al Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009”*
9. **Delibera n. 382/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica relativa alle modifiche e integrazioni al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS”*
10. **Delibera n. 384/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica concernente la determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel Servizio Universale di Poste italiane”*
11. **Delibera n. 366/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica relativa all'utilizzo, in tecnica analogica e digitale, delle frequenze in onde medie e corte, e comunque, in bande inferiori a 30 Mhz, allocate dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (“PNRF”) al Servizio di radiodiffusione sonora”*
12. **Delibera n. 33/13/CIR**, recante *“Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale)”*
13. **Delibera n. 34/13/CIR**, recante *“Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) mercato 4”*
14. **Delibera n. 35/13/CIR**, recante *“Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio di accesso NGAN end to end (mercato 4)”*
15. **Delibera n. 36/13/CIR**, recante *“Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”*
16. **Delibera n. 356/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”*
17. **Delibera n. 31/13/CIR**, recante *“Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FttCab-FttH, bitstream FttCab naked e condiviso, bitstream FttH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso”*
18. **Delibera n. 332/13/CONS**, recante *“Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo alle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al*

*dettaglio a banda ultralarga su fibra ottica"*

19. **Delibera n. 323/13/CONS**, recante *"Proroga dei termini relativi alla consultazione pubblica in ordine alla proposta di modifiche al regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, approvato con delibera n. 664/06/CONS, avviata con delibera n. 202/13/CONS"*
  20. **Delibera n. 21/13/CIR**, recante *"Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: "Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2006"*
  21. **Delibera n. 239/13/CONS**, recante *"Consultazione pubblica concernente la regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete"*
  22. **Delibera n. 238/13/CONS**, recante *"Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)"*
  23. **Delibera n. 221/13/CONS**, recante *"Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)"*
  24. **Delibera n. 202/13/CONS**, recante *"Avvio del procedimento di consultazione pubblica in ordine alla proposta di modifiche al Regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, approvato con delibera n. 664/06/CONS"*
- Delibera n. 7/13/CONS**, recante *"Consultazione pubblica concernente il Piano di Numerazione nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui alla delibera n. 52/12/CIR - Norme per la sperimentazione di alias alfanumerici per l'identificazione della linea chiamante negli SMS/MMS"*

Nel corso del 2013 l'AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) ha adottato il regolamento *"Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 278 del 27 novembre 2013 e sul sito web dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)).

Il suddetto regolamento affianca il regolamento recante la *"Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* anch'esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2011.

La scelta di adottare il regolamento è in coerenza con il modus procedendi dell'Autorità, che tradizionalmente ha fatto precedere l'adozione di atti di regolamentazione da forme di consultazione estesa, coinvolgendo sia direttamente gli *stakeholders* (attraverso tavoli tecnici o inviti diretti a presentare le proprie osservazioni) sia in generale tutti i soggetti interessati, anche attraverso forme di consultazione *on-line*.



Gli aspetti più rilevanti del regolamento sono stati sottoposti a consultazione attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità del relativo documento di consultazione, al fine di giungere a soluzioni quanto più possibile condivise, garantendo la più ampia, chiara e trasparente partecipazione al processo decisionale.

Il regolamento è stato accompagnato dalla Relazione AIR, nella quale sono state illustrate le osservazioni pervenute e la valutazione di tutti gli elementi pro e contro l'accoglimento delle stesse. Con il regolamento, che disciplina in un unico quadro logico le attività di AIR e VIR, l'Autorità ha inteso procedimentalizzare l'iter per l'adozione dei propri atti di carattere generale.

Il regolamento prevede una prima fase di selezione dei casi di regolazione da sottoporre ad analisi di impatto, in quanto non tutti gli atti a carattere generale richiedono una consultazione pubblica o l'AIR. Una volta individuati i casi, gli stessi vengono sottoposti a consultazione preventiva tramite la pubblicazione, sul sito dell'Autorità, di un calendario che indica tutti gli atti da sottoporre ad AIR e/o consultazione. La consultazione avviene sulla base di un documento di consultazione nel quale sono indicati i principali elementi su cui si chiede di conoscere la posizione dei partecipanti alla consultazione stessa. Nei casi di particolare rilievo o complessità, oltre che le consultazioni, possono essere effettuate anche audizioni pubbliche con i soggetti selezionati. Successivamente viene effettuata la valutazione delle osservazioni ricevute e/o delle audizioni svolte e quando si considerano acquisiti elementi sufficienti per l'adozione dell'atto regolamentare, si procede alla sua adozione. Il provvedimento finale può contenere, come atto separato, la relazione AIR, nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di consultazione o emerse nella fase di consultazione. La relazione dovrebbe fornire una risposta a tutte le osservazioni pertinenti ricevute, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato. Nel provvedimento finale o nella relazione AIR è indicato se per tale atto si prevede la realizzazione di una VIR, con indicazione della relativa tempistica, commisurata agli effetti attesi dell'atto. L'esito della VIR può consistere nella conferma dell'atto valutato; nella modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio o nell'avvio di un nuovo procedimento AIR destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

A seguito dell'emanazione del regolamento in materia di AIR e VIR, l'Autorità ha adottato le *Linee guida interne* con le quali vengono indicate le modalità operative del regolamento stesso, nelle quali viene precisata la portata di ciascuna fase del procedimento dell'AIR e della VIR unitamente alla suddivisione delle competenze all'interno della struttura organizzativa dell'Autorità.

Nel corso del 2014 prenderà avvio la prima applicazione concreta dell'AIR e della VIR nel sistema regolamentare dell'Autorità, in quanto tutti i nuovi procedimenti AIR e VIR aventi ad

oggetto provvedimenti di carattere generale dovranno essere sottoposti alle regole dettate dal regolamento AIR e dalle Linee guida.

Ancora, nel corso del 2013, nell'ambito dell'attività di regolazione del mercato degli appalti pubblici, l'Autorità ha continuato a porre in essere iniziative di consultazioni *on line*, al fine di acquisire osservazioni e proposte su temi di particolare rilevanza per il settore dei contratti pubblici, in linea con il principio di collaborazione e di ascolto delle istanze degli operatori del mercato e delle pubbliche amministrazioni interessate.

E' stata preceduta dalla consultazione *on line* l'adozione dei seguenti atti di determinazione:

- Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, avente ad oggetto "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa" (determinazione preceduta da consultazione *on line* ed accompagnata dalla pubblicazione sul sito dell'Autorità di un documento di lavoro, nel quale è stata data evidenza delle ragioni che hanno guidato la scelta relativa all'indicazione di specifici criteri per la conduzione delle gare nel settore assicurativo, spiegando, altresì, perchè talune osservazioni pervenute dai partecipanti alle due consultazioni non hanno trovato accoglimento);
- Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, avente ad oggetto "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163" (consultazione di Stazioni appaltanti ed operatori del mercato per delineare un quadro di regole condiviso, anche in considerazione delle modifiche normative che hanno interessato la fattispecie del contratto di rete);
- Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, contenente le "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture" (consultazione pubblica sulla programmazione, gestione ed esecuzione del contratto, in quanto strettamente funzionale all'efficiente ed efficace esecuzione dell'appalto);
- Determinazione avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011", approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 26 febbraio 2014, attualmente in corso di pubblicazione; data la rilevanza ed il carattere estremamente delicato dell'argomento, l'Autorità ha effettuato una consultazione *on line* delle Società Organismo di Attestazione (SOA).

Gli atti di determinazione ed i documenti di consultazione sono consultabili sul sito web [www.avcp.it](http://www.avcp.it) (sezione "Attività dell'Autorità").

L'utilizzo dello strumento della consultazione e altresì avvenuto in occasione della redazione dei bandi tipo sulla base dei quali le stazioni appaltanti sono tenute a predisporre i propri bandi di gara che, come noto, l'Autorità elabora ex art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'Autorità ha infatti pubblicato il documento di consultazione denominato "*Call for Proposals*: bandi-tipo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture", con il quale si richiedevano alle Stazioni appaltanti ed agli operatori del mercato osservazioni e proposte in ordine ai settori prioritari per l'elaborazione bandi-tipo per i servizi e le forniture. Il documento illustrava gli ambiti merceologici selezionati dall'Autorità sulla base delle criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività istituzionale e dell'impatto economico sul mercato dei contratti pubblici.

A seguito della consultazione, che ha sostanzialmente confermato l'interesse del mercato per i settori individuati dall'Autorità, il Consiglio ha approvato il documento conclusivo: "I settori prioritari per l'elaborazione dei Bandi - tipo nei contratti pubblici di servizi e forniture". In linea con il programma di attività di cui al suddetto documento, l'Autorità ha predisposto e messo in consultazione *on line* i seguenti bandi tipo:

- "Bandi tipo per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari", approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 26 febbraio 2014;
- "Bandi tipo per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari", che si trova tutt'ora in fase di consultazione.

La consultazione *on line* ha preceduto anche l'adozione del "*Modello unico di certificazione esecuzione prestazioni*" valido per lavori, servizi e forniture, nonché la predisposizione dei *Prezzi di riferimento in ambito sanitario*, che vengono elaborati dall'Osservatorio dell'Autorità.

E' tutt'ora aperta la consultazione *on line* relativa alla Finanza di progetto, finalizzata alla Revisione della Determinazione n. 1/2009 "Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della Determinazione n. 2/2010, "Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici".

Nel corso del 2013, nell'ottica di garantire il rispetto del principio di massima partecipazione all'iter decisionale da parte dei soggetti interessati, sono stati avviati i lavori di alcuni tavoli tecnici:

- Tavolo tecnico sui servizi assicurativi finalizzato all'adozione delle *Linee guida operative* a seguito della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, avente ad oggetto "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa", in corso di svolgimento;
- Tavolo tecnico relativo alle problematiche concernenti il settore degli appalti pubblici di servizi postali, finalizzato all'adozione di *Linee guida* per l'affidamento degli appalti aventi ad oggetto i servizi postali, al quale partecipano gli operatori del settore postale, Poste Italiane e l'AGCOM, in corso di svolgimento;
- Tavolo tecnico in materia di servizi di ingegneria ed architettura, al quale sono stati invitati gli ordini professionali e le amministrazioni competenti in materia, al fine di rivedere la

Determinazione n. 5/2010 relativa alle "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", e la Deliberazione n. 49 del 2012, anche a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto ministeriale "Parametri bis", previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012 (decreto Liberalizzazioni) convertito dalla legge n. 27/2012, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 83/2012 (decreto Sviluppo) convertito dalla legge n. 134/2012.

La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha avviato nel 2013 un'iniziativa regolamentare finalizzata alla revisione del proprio "*Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera*", adottato con deliberazione del 15 luglio 2010.

Lo Schema delle modifiche che si intendono apportare al predetto regolamento, unitamente alla relazione di accompagnamento, è stato sottoposto a pubblica consultazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 262 del 2005 e alle previsioni del regolamento COVIP concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione, di cui alla deliberazione dell'8 settembre 2011.

La pubblica consultazione è iniziata il 16 dicembre 2013 ed è terminata il 31 gennaio u.s.. Il documento di consultazione è stato inoltrato agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall'atto di regolazione e agli organismi rappresentativi dei consumatori ed è stato pubblicato sul sito Internet della COVIP.

Si fa presente che sono attualmente in corso di valutazione le risposte pervenute dagli operatori. Ad esito di tale esame si perverrà all'adozione del provvedimento finale corredandolo di una relazione. Nella relazione saranno esposte le motivazioni inerenti le scelte di regolazione operate, alla luce anche dei commenti ricevuti, e saranno illustrate le valutazioni effettuate circa il previsto impatto della regolamentazione sull'attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli aderenti. L'atto di regolazione e la relazione, insieme alle risposte pervenute, saranno pubblicate sempre sul sito della COVIP.

Si precisa che le modifiche regolamentari sono funzionali in primo luogo a regolare il procedimento di approvazione da parte di COVIP dei piani di riequilibrio dei fondi pensione, e delle loro relative modifiche, previsti dal sopravvenuto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 259 del 7 dicembre 2012. A tal fine è stata prevista l'introduzione nell'ambito del regolamento COVIP del 15 luglio 2010, dei nuovi artt. 41-bis, 41-ter, 41-quater e 41-quinquies,

recanti la procedura di approvazione dei piani di riequilibrio, e degli artt. *41-sexies*, *41-septies* e *41-octies*, relativi alla procedura di approvazione delle modifiche degli stessi piani di riequilibrio.

Un'ulteriore modifica, prevista al fine di adeguare il regolamento alla normativa sopravvenuta, riguarda la documentazione che le società istitutrici dei fondi pensione aperti devono produrre alla COVIP in merito al soggetto chiamato a svolgere l'incarico di depositario, con riferimento alla quale si è tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte nella Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, recante la disciplina del depositario degli OICR e dei fondi pensione.

Con l'occasione si è anche ritenuto opportuno procedere a un aggiornamento di altre parti del medesimo regolamento sulla base dell'esperienza maturata nei tre anni di applicazione dello stesso, dell'evoluzione del settore della previdenza complementare e delle esigenze nel frattempo emerse.

In particolare si è ritenuto utile fornire indicazioni circa le procedure che devono essere seguite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse professionali di previdenza) che istituiscano forme pensionistiche complementari interne nella forma del patrimonio di destinazione, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e dell'approvazione delle modifiche regolamentari.

Altre novità riguardano le modifiche degli statuti e dei regolamenti dei fondi pensione, in ordine ai quali, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti vigilati, è stato ampliato l'ambito delle modifiche che possono formare oggetto di sola comunicazione alla COVIP, in luogo dell'ordinario procedimento di approvazione preventiva.

Completano, infine, il documento alcune modifiche formali volte a meglio specificare che le istanze e le comunicazioni possono essere inoltrate alla COVIP anche tramite posta elettronica certificata.

Da parte del Garante per la protezione dei dati personali vengono richiamate le esperienze in tema di consultazioni pubbliche promosse nel corso del 2013, quali attività preliminari rispetto all'adozione di provvedimenti di carattere generale.

In particolare, è stata promossa la consultazione pubblica su tre provvedimenti in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il primo riguardante le modalità semplificate dell'informativa all'interessato in caso di trattamento di dati dell'utente registrati nel suo apparecchio terminale (c.d. cookies") (Provvedimento del 22 novembre 2012, in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2012); il secondo in materia di "chiamate mute" (30 ottobre 2013) nel settore del telemarketing (in G.U. n. 274 del 22 novembre 2013); il terzo sul trattamento di dati personali

nell'ambito dei servizi di "*mobile remote payment*" (12 dicembre 2013, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2014). Inoltre, questa Autorità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (18 dicembre 2013) un avviso di consultazione pubblica sulla bozza di programma triennale per la trasparenza e l'integrità concernente gli obblighi di pubblicità relativi all'organizzazione e all'attività del Garante, in attuazione di quanto previsto dal regolamento 1° agosto 2013.

E' anche richiamata l'esperienza dei codici di deontologia e di buona condotta, di cui il Garante promuove la sottoscrizione, fra le categorie di soggetti interessate, ai sensi dell'articolo 12 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003), "nell'osservanza del principio di rappresentatività" e verificandone la conformità alla legge "anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati".

Da parte dell'Autorità viene espresso un auspicio per un sempre maggiore coinvolgimento in procedimenti preparatori di iniziative legislative e regolamentari, che potrebbe essere di grande utilità per l'Esecutivo e le amministrazioni interessate nella valutazione stessa dell'impatto di tali provvedimenti normativi sul tema della protezione dei dati personali e, in definitiva, sui diritti fondamentali della persona, alla luce in particolare delle nuove disposizioni del regolamento europeo sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (ancora in fase di approvazione), il quale prevede che tutti i titolari del trattamento (ivi compresi i soggetti pubblici) debbano effettuare una valutazione preventiva dell' "impatto sulla protezione dei dati personali" del trattamento dei dati funzionali allo svolgimento delle proprie attività, anche provvedimentali (DPIA - *Data Protection Impact Assessment* ).

#### *Altri livelli di governance, ambito regionale e quadro europeo ed internazionale*

In ambito europeo, occorre far cenno all'azione che ha portato agli inizi del 2014 all'adozione, da parte del Parlamento europeo, della Risoluzione (4 febbraio 2014) sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità. Nella Relazione si considera il ruolo cruciale delle valutazioni d'impatto e dei controlli ex-post nel percorso verso una buona *governance* e si afferma che i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti nelle valutazioni ex post delle nuove normative.

Sul quadro comunitario ed internazionale, elementi informativi sugli sviluppi nel 2013 sono illustrati nell'allegato A.



La logica di *governance* multilivello si estende ad una considerazione anche sugli sviluppi nel 2013 dell'integrazione degli strumenti valutativi negli ordinamenti regionali.

In via generale, è da rilevare un'ampia utilizzazione di clausole valutative sull'attuazione di normative e verifica dei risultati, inserite in testi di leggi regionali.

Sul piano della valutazione ex post, un cenno specifico è da riservare alla legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2013, n. 5, concernente "Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia", pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 aprile 2013, n. 14.

Da segnalare, con riguardo alla Regione Lazio, l'adozione del Reg. reg. 9-7-2013 n. 13, recante modifiche del Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), pubblicato nel B.U. Lazio 11 luglio 2013, n. 56.

In particolare, le novità introdotte riguardano la disciplina dell'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare, nonché le forme di consultazione, attraverso strumenti come:

- a) l'analisi preventiva dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR);
- b) la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- c) la manutenzione ed il riordino della normativa;
- d) le clausole valutative.

In Liguria, con Dgr n 1102 del 06/09/2013 è stata approvata L'Agenda normativa 2013/2014, che comprende le iniziative legislative più rilevanti previste per il periodo 2013/2014.

Nel corso di vigenza dell'agenda normativa è prevista:

- la predisposizione di due Testi Unici, quello sulla normativa sanitaria e l'integrazione sociosanitaria e quello sul paesaggio;
- la sottoposizione all'AIR del ddl "Riordino e semplificazione della disciplina degli Organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio (CTR)", in sostituzione della L.R. 11/1999;

- l'applicazione dell'analisi tecnico normativa a partire dai ddl di iniziativa della Giunta Regionale presentati successivamente alla risoluzione del Consiglio regionale di approvazione dell'Agenda Normativa;
- l'adozione e l'avvio sperimentale nel 2013 di uno schema per l'applicazione del Test PMI in occasione della predisposizione di un ddl di iniziativa della Giunta Regionale.

Da segnalare, nell'ottica della valorizzazione delle forme di partecipazione quale contributo di miglioramento qualitativo di politiche pubbliche, con risvolti anche sul piano regolatorio, la legge regionale della Toscana 2-8-2013, n. 46, concernente "Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali", pubblicata nel B.U. Toscana 7 agosto 2013, n. 39, parte prima; l'art 1 in particolare afferma che la Regione riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

Nell'allegato B sono riportati estesi elementi informativi, che si aggiungono a quanto più articolatamente esposto su iniziative ed attività svolte nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza nell'ambito del predetto progetto POAT-DAGL.

## **6. Considerazioni, proposte, iniziative**

### *a) Criticità*

Nel 2013 è proseguita l'azione tesa a valorizzare l'AIR, la VIR e l'ATN nello svolgimento dell'istruttoria normativa delle amministrazioni statali.

Per quanto riguarda l'AIR, il livello di ottemperanza rispetto all'obbligo formale di elaborare la relativa relazione resta molto elevato. Persistono però rilevanti criticità che ne riducono le capacità effettive di porsi come fattore propulsivo di miglioramento della qualità della regolazione.

L'AIR si risolve spesso proprio nell'adempimento di un obbligo formale, come mera elaborazione, non di rado a ridosso della presentazione dello schema di provvedimento, della relazione che ne riporta i risultati.

La mancanza di una efficace programmazione normativa di medio periodo, legata anche alle vicende politico-istituzionali ed ai relativi risvolti sul programma di governo, incide pesantemente sulla tempistica delle iniziative regolatorie e, quindi, su tempi e modalità istruttorie. Un discorso a parte merita di essere fatto sulla materia delle consultazioni, che dovrebbero costituire, se correttamente utilizzate, lo strumento più tipico per "testare" preventivamente la qualità delle norme.

Il campo dei provvedimenti normativi da sottoporre ad AIR è comunque eccessivamente esteso, anche a confronto con le altre esperienze europee. Tale ampiezza applicativa è incompatibile con le ridotte risorse disponibili e con le esigenze ed i tempi dell'istruttoria normativa; in direzione diametralmente opposta, finiscono per restare di fatto fuori dal campo di applicazione dell'AIR interventi normativi anche molto rilevanti. L'attuale sistema di esenzione ed esclusione, fondamentalmente basato sulla tipologia di provvedimenti normativi, piuttosto che su criteri legati all'impatto atteso, non consente o comunque non si risolve in una effettiva cernita di qualità.

L'approccio alle consultazioni è, invece, fortemente condizionato dall'incertezza sulle finalità e sulle modalità di effettuazione delle stesse, in mancanza di una disciplina organica che ne indirizzi efficacemente la realizzazione. Ne consegue che le stesse vengono ancora prevalentemente intese come un momento dialettico da gestire informalmente da parte delle amministrazioni, secondo logiche e procedure autonomamente definite. Il che, senza svilirne la portata in termini di partecipazione ai procedimenti e dialettica delle idee, non consente di avvalersi pienamente dello strumento delle consultazioni.

D'altro canto, le modalità temporali di sviluppo del procedimento normativo in termini spesso alluvionali e il carico di lavoro facente capo alle strutture evidenziano purtroppo necessità anche riorganizzative interne mirate a concentrare maggiori risorse umane e strumentali all'AIR.

Il cronico ritardo nel perfezionamento e conseguente inoltro della presente relazione rispetto al termine di cui all'articolo 14, comma 10, delle legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono tipica figura sintomatica delle difficoltà correlate all'attuale dotazione organica.

Sul piano organizzativo e gestionale permangono, inoltre, serie problematiche per l'utilizzo sistematico ed efficace dell'AIR da parte dei Ministeri; lo svolgimento dell'analisi richiederebbe il ricorso ad una pluralità di professionalità, mentre attualmente la predisposizione dell'AIR è spesso affidata ad una sola persona, generalmente operante all'interno dell'Ufficio legislativo.

Per ovviare a tali inconvenienti e rendere effettiva e sostanziale la valenza della valutazione, si è portata avanti l'analisi delle criticità già evidenziate nella Relazione relativa all'anno 2012.

Riguardo alle relazioni AIR esaminate nel 2013, pur a fronte di apprezzabili miglioramenti nelle informazioni esposte e nella coerenza dell'articolazione rispetto al modello di relazione previsto dalle vigenti disposizioni, devono rilevarsi importanti criticità nel percorso di analisi:

- è ancora rilevante la mancanza di una valutazione puntuale dell'impatto, in termini di costi e benefici per le principali categorie di destinatari, dell'intervento ;
- non sono adeguatamente individuate e indicate le fonti informative alla base dell'analisi;
- si registrano carenze nella illustrazione delle consultazioni effettuate e dei relativi esiti;
- non si esplorano adeguatamente le possibilità connesse all'individuazione di opzioni alternative;
- non si forniscono elementi specifici sui metodi di analisi applicati per la misurazione degli effetti o se ne fraintende la natura.

E' proseguita nel 2013 un'azione di sollecitazione per il superamento progressivo di tali problematiche, compatibilmente con le condizioni di fattibilità delle analisi e le note limitazioni di risorse, insistendo particolarmente sull'importanza di operare per più articolate individuazioni dei destinatari dell'intervento, illustrazioni di dati e descrizioni di contenuti di opzioni alternative.

Riguardo alla VIR, deve registrarsi un significativo sforzo di inserire la valutazione nel processo decisionale, non limitandola quindi a un mero adempimento formale. Si registrano, in particolare, buoni risultati nelle attività di raccolta ed esposizione di informazioni utili ad inquadrare e descrivere il contesto, non solo giuridico, in cui si colloca l'intervento valutato; emergono tuttavia evidenti carenze ed incongruenze nella fase valutativa in senso stretto, con riferimento all'analisi e

alla descrizione sia dell'efficacia dell'intervento oggetto di verifica, sia dei principali impatti prodotti.

Con riguardo specificamente alle relazioni VIR pervenute, e in particolare a quelle allegate, si segnalano alcune problematiche che hanno formato oggetto di esame in incontri con le Amministrazioni per il miglioramento di metodologie e prassi applicative per l'assestamento dello strumento analitico nelle prossime esperienze:

- esigenza di considerare il grado di efficacia di cui la VIR deve dare conto, secondo la misura con cui sono stati risolti problemi e criticità individuati dall'Amministrazione, non essendo, di per sé, l'adeguamento normativo un parametro sufficiente per valutare il raggiungimento delle finalità perseguite; pur richiamandosi gli obiettivi, occorre infatti dare conto della misura in cui sono stati raggiunti; non è corretto identificare la finalità dell'intervento con "il riordino del settore", essendo sempre necessario fare riferimento alla necessità di risolvere problemi e criticità, in primo luogo dei destinatari della regolazione;
- esigenza di espandere le potenzialità della VIR con l'analisi di interventi normativi che hanno un impatto diretto su cittadini, imprese e Amministrazioni pubbliche;
- verifica degli effetti prodotti in relazione a fenomeni osservati e valutati;
- esigenza di legare la verifica di impatto al concreto realizzarsi degli impatti ipotizzati, senza rinviare alla relazione AIR per dare conto delle valutazioni che andavano svolte in sede di verifica di impatto;
- indicazione in relazione VIR del numero di destinatari coinvolti dall'intervento con stima almeno dei principali effetti prodotti;
- rilevazione prioritaria in VIR di costi sostenuti e benefici ottenuti dai destinatari, spesso rilevabili solo grazie alla consultazione, e non solo, o almeno non necessariamente, di quelli contabilizzati in bilancio;
- valutazione di costi ed effetti con riguardo specifico al provvedimento oggetto di VIR, non all'attività generale dell'Amministrazione nell'AIR;
- per casi di obiettivi perseguiti di semplificazione di procedure, esigenza di fornire una evidenza empirica (ad esempio, in termini di riduzione dei tempi/costi);
- illustrazione del percorso di analisi e delle attività svolte per la verifica dell'impatto.

Su un piano più generale, occorre poi sottolineare che l'attività di VIR tende ad essere svolta in modo episodico, piuttosto che essere inserita in un percorso sistematico di monitoraggio continuativo, sulla base di indicatori volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi e che dovrebbero essere definiti già in sede di AIR.

E' da sviluppare anche l'apporto delle consultazioni nel corso delle VIR, soprattutto per i provvedimenti che hanno impatti significativi su imprese e cittadini (e non solo amministrazioni): la consultazione con i destinatari della regolazione può fornire preziose informazioni circa effetti inattesi e criticità delle disposizioni in esame.

Riguardo all'ATN, si è detto che, dopo un triennio di rinnovata azione di riscontro da parte del DAGL, si è approfondita l'esperienza della griglia metodologica allegata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008.

Gli esiti di tale attività di studio e ricerca hanno fatto emergere la necessità di una riflessione non solo sugli attuali contenuti della Direttiva, per chiarire la formulazione di alcuni concetti metodologici che hanno comportato l'inserimento nelle ATN di analisi dal contenuto formale o di tipo "dichiarativo", ma anche sulla opportunità di inserire ulteriori indirizzi relativi ad analisi giuridiche e ordinamentali che le amministrazioni proponenti l'iniziativa normativa dovrebbero essere chiamate a svolgere in sede istruttoria.

In particolare, oltre all'eliminazione o riformulazione di alcune voci della griglia metodologica poco attinenti all'analisi tecnico-giuridica dei testi normativi, è emersa l'esigenza di completare le indicazioni relative all'analisi giuridica, oltre che in termini di corretto utilizzo delle fonti del diritto, anche di verifica della chiarezza linguistica, di completezza delle premesse e degli eventuali allegati tecnici al testo normativo.

#### *b) Linee di riforma normativa*

Per l'AIR e per la VIR l'attenzione del DAGL, oltre che sugli strumenti metodologici e sulle fasi dell'analisi, ha investito organicamente l'intera disciplina attuale, che si è nei fatti palesata, come già detto, sostanzialmente non in linea con il principio di razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'analisi.

In un recente rapporto sulla qualità della regolazione in Italia<sup>9</sup>, l'OCSE ha ribadito la necessità per il nostro Paese di rafforzare gli strumenti di qualità della regolazione ed ha sostanzialmente confermato le criticità sopra esposte. Dall'attenta valutazione delle incongruenze e delle problematiche riscontrate nel processo applicativo di AIR e VIR, e con l'ulteriore supporto delle riflessioni e raccomandazioni dell'OCSE, il DAGL ha individuato, pertanto, alcune possibili modifiche all'attuale sistema di AIR e VIR, coerenti anche con il sistema di analisi in vigore a livello europeo.

In particolare, la riflessione sullo stato effettivo dei processi di analisi e sugli sviluppi del dibattito in materia portano ad individuare, per la nuova disciplina regolamentare, le seguenti auspicabili linee guida:

---

<sup>9</sup> Ocse (2013), *Better regulation in Europe: Italy 2012: Revised edition, June 2013*, OECD Publishing



- rafforzamento della programmazione annuale dell'attività normativa, indispensabile per poter effettivamente procedere all'analisi della regolazione, e relativo collegamento con l'AIR;
- revisione delle ipotesi di esenzione dall'AIR in modo da diminuire il numero dei provvedimenti da sottoporre ad analisi e concentrare le risorse su quelli di maggiore impatto su cittadini ed imprese;
- previsione di una attività di analisi dell'impatto per norme recate da decreti-legge, pur nella considerazione delle urgenze dei tempi di adozione e dell'impellenza delle misure;
- introduzione, per la prima volta, di una disciplina sulla consultazione, prevedendo norme specifiche sulla consultazione pubblica;
- previsione della necessità di analisi e comparazione di opzioni alternative di intervento e non solo di quella preferita;
- garanzia di maggiore trasparenza in ogni fase del procedimento, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e sul sito del Governo delle relazioni AIR e VIR, del programma normativo annuale, dei provvedimenti esclusi o esentati dall'AIR, nonché dei motivi per i quali le amministrazioni ritengono di non ricorrere alla consultazione pubblica;
- quanto alla VIR, rafforzamento di autonomia e responsabilità delle singole amministrazioni, attraverso la definizione, da parte di ciascuna, di un piano di valutazione della regolazione.

In sintesi, un'analisi che punta alla qualità, prima e oltre che alla quantità, e comunque opera scelte mirate e non casuali, di sicuro soddisfa meglio le esigenze del legislatore e fa dell'AIR uno strumento di sostegno, piuttosto che, per la diffusa percezione attuale, una "zavorra burocratica".

Per contro, spostare l'asse della verifica sul prima, anziché sul dopo, in termini di diagnosi, piuttosto che di prognosi, per mutuare la terminologia medica, crea un effettivo e costante legame tra la regolazione e la società che la subisce, *rectius* più propriamente, ne trae beneficio.

Nell'ipotesi di riforma delineata dal DAGL, si integrano in un unico testo normativo la disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e quella della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), già oggetto di distinti regolamenti di cui si prevede l'abrogazione, nonché la disciplina in materia di consultazioni.

Dal punto di vista organizzativo, viene riaffermata l'esigenza di un adeguato supporto per lo svolgimento dell'analisi della regolazione, sia *ex ante* sia *ex post*. Resta fermo quanto già affermato dalla normativa vigente sul ruolo del DAGL quale referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, europeo ed internazionale, in materia di AIR e di VIR.

Si opera inoltre un diretto collegamento tra la programmazione annuale delle iniziative normative di competenza delle amministrazioni statali, fatti salvi naturalmente i casi di necessità ed urgenza, e l'adeguato svolgimento delle attività di analisi di impatto della regolamentazione, comprese le fasi di consultazione. A tal fine, è previsto che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni statali elaborino un programma normativo con l'elenco delle iniziative normative di competenza. Il programma normativo è pubblicato sul sito istituzionale del Governo.

Per risolvere uno dei problemi emersi durante l'attuazione della disciplina attuale, cioè l'eccessivo numero di relazioni AIR da elaborare ogni anno (e la conseguente difficoltà di ottenere una qualità elevata delle analisi prodotte in tempi eccessivamente ridotti), si intende dare luogo ad una profonda revisione dei criteri di selezione dei provvedimenti da sottoporre ad AIR.

Sempre nell'ottica di riservare l'analisi di impatto alle iniziative che potrebbero produrre effetti significativi sui destinatari, si prevede la possibilità di chiedere l'esenzione dall'AIR.

Al riguardo, sono state valutate le seguenti alternative:

- introdurre soglie monetarie indicative dell'impatto atteso dell'intervento al di sotto delle quali prevedere l'esenzione dall'AIR;
- lasciare alle amministrazioni proponenti la scelta di selezionare gli interventi ritenuti di impatto particolarmente significativo, previa sensibilizzazione, anche in termini governativi, alla tematica, onde orientare la scelta medesima;
- basare la selezione degli interventi normativi su cui svolgere l'AIR sugli esiti di una consultazione pubblica sul programma normativo.

Considerate l'arbitrarietà di una valutazione monetaria degli impatti svolta in assenza di un'AIR e la difficoltà di definire una soglia univoca, la necessità di non rallentare eccessivamente l'istruttoria normativa, nonché l'opportunità di tener conto di una pluralità di variabili in grado di qualificare come "rilevante" un intervento normativo, le tre ipotesi precedentemente illustrate non sono state considerate praticabili.

L'ipotesi di riforma cui si è approdati prevede, quindi, che possa essere chiesta l'esenzione dall'AIR se l'impatto dell'intervento è poco rilevante, tenuto conto, congiuntamente, dei seguenti elementi:

- scarsa entità dei costi di adeguamento attesi, considerando anche i profili relativi all'estensione temporale e alla distribuzione tra categorie di destinatari;
- importo marginale delle risorse pubbliche impiegate;
- numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

In ogni caso, l'esenzione non può essere richiesta per iniziative normative con un rilevante impatto concorrenziale.

Considerato poi il nuovo e più significativo rilievo che viene assicurato alle consultazioni, è previsto che nella relazione AIR, che sintetizza gli esiti del processo valutativo, si debbano organicamente riportare le seguenti informazioni:

- le risultanze dello svolgimento delle consultazioni pubbliche;
- le eventuali modifiche apportate ai contenuti delle opzioni e alla valutazione dei relativi impatti a seguito dell'apporto dei soggetti consultati;
- i conseguenti risultati conclusivi dell'analisi.

Si prevede, infine, di dedicare particolare attenzione al rapporto tra decretazione di urgenza e svolgimento dell'AIR. Le ragioni di necessità e di urgenza che comportano l'adozione dei decreti-legge sono state sinora alla base dell'esenzione degli stessi; tuttavia, non solo il ricorso a questa fonte ha assunto rilevanti proporzioni nel corso degli anni, ma le norme in tal modo introdotte producono spesso un impatto notevole su cittadini ed imprese.

Il richiamato intervento del Presidente della Camera dei Deputati ha sollecitato lo svolgimento di un'attività di analisi dell'impatto riguardo alle misure introdotte con provvedimenti d'urgenza, anche nella successiva fase di esame parlamentare per la conversione in legge.

Di qui, la necessità di operare un intervento risolutore, mediante la creazione di una procedura AIR specifica per i decreti-legge, che contemperi le esigenze di speditezza dell'istruttoria con quelle di approfondito vaglio dei principali effetti introdotti.

Per quanto riguarda la VIR, tenendo conto delle prime esperienze applicative, l'ipotesi al momento prevede di modificare i seguenti aspetti:

- ambito di intervento e procedure di selezione dei provvedimenti da sottoporre a valutazione, incrementando autonomia e responsabilità delle amministrazioni;
- frequenza della VIR;
- collegamento tra AIR e VIR;
- partecipazione e trasparenza.

In particolare, facendo tesoro delle difficoltà emerse dalle prime applicazioni della VIR, troppo spesso prevista per atti difficilmente valutabili in modo isolato rispetto ad altri interventi ad essi connessi, e prendendo spunto da quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea "EU Regulatory Fitness" del 12 dicembre 2012 (COM(2012) 746 final), la VIR potrebbe svolgersi

con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro strumentalmente connessi, finalizzati all'attuazione di politiche ritenute prioritarie dall'amministrazione.

Per quanto riguarda le procedure di selezione, si prevede, come già accennato, la predisposizione di Piani per la valutazione della regolazione da parte delle amministrazioni responsabili.

Si intende, inoltre, ribadire la rilevanza della raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo a quelli relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR.

Al fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni prodotte, si prevede che le relazioni VIR siano pubblicate, oltre che sul sito istituzionale dell'amministrazione, sul sito del Governo, creando in tal modo un unico "punto di accesso" on-line relativo all'analisi *ex ante* ed *ex post* degli atti normativi del Governo, sulla scia delle migliori esperienze internazionali.

La mancanza di una disciplina della consultazione nel corso dell'istruttoria normativa e a valle dell'introduzione di nuove norme costituisce una delle critiche più significative e ricorrenti al sistema di AIR e VIR italiano. Per risolvere questo problema, l'ipotesi di riforma delineata dal DAGL prevede una disciplina per la consultazione nell'AIR e nella VIR. Si ritiene necessario stabilire innanzi tutto che la consultazione dei soggetti pubblici e privati destinatari dell'intervento, o di associazioni rappresentative degli stessi, è un elemento indispensabile nel processo di definizione del quadro informativo dell'AIR e della VIR. In qualunque analisi *ex ante* o *ex post* dovrebbe quindi essere svolta la consultazione dei principali *stakeholders*.

Le prassi operative non dovrebbero prescindere dal rispetto della trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di posizioni, analisi e proposte, tenendo conto, al tempo stesso, delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria.

La gestione delle consultazioni dovrebbe tener conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta, privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

Quanto alle tecniche di consultazione, si intende stabilire che l'amministrazione possa ricorrere a quelle di volta in volta valutate come congrue, sulla base di indicazioni metodologiche definite con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, si prevede di introdurre una disciplina specifica per la consultazione pubblica, cui le amministrazioni possono ricorrere nel corso dell'AIR, che consisterebbe nella pubblicazione, in

sezione specializzata del sito istituzionale dell'amministrazione stessa, di un documento di sintesi dell'iniziativa normativa e, se ritenuto opportuno, dallo schema di atto normativo. Chiunque abbia interesse potrebbe inviare, entro il termine indicato, commenti scritti.

## ALLEGATO A

### *Quadro europeo ed internazionale*

#### OCSE

Un ruolo di primaria importanza nella promozione e nel supporto alle politiche per il miglioramento della qualità della regolazione continua a essere quello dell'*OCSE*.

Secondo il suo studio sull'implementazione delle policies in Italia, "Policy Implementation in Italy. Legislation, Public Administration and the Rule of Law", pubblicato il 25 giugno 2013, fra i fattori di ostacolo al miglioramento della performance economica in Italia, e dunque all'effettività dell'azione di governo, un ruolo fondamentale è svolto dalla qualità della regolazione. In particolare, il ricorso frequente, negli ultimi anni, al "governo per decreto-legge" avrebbe concorso a peggiorare la qualità della legislazione, poiché l'etichetta di "misure urgenti" avrebbe sottratto al dibattito parlamentare, in grado di evidenziare ex ante eventuali debolezze, anche veri e propri interventi di riforma strutturale.

Un altro aspetto sottolineato dal Rapporto concerne il livello di chiarezza e di trasparenza dei processi di formazione delle leggi e delle leggi stesse, che spesso li rende inaccessibili ai non esperti nelle materie trattate.

L'Italia partecipa ai lavori del Regulatory Policy Committee dell'*OCSE*, che raggruppa i Paesi membri dell'*OCSE* al fine di disseminare le politiche e le pratiche di miglioramento della qualità della regolazione. In particolare l'Italia ha partecipato ai meeting semestrali dell'RPC e al 5° incontro annuale "*Expert Workshop on Measuring regulatory performance*" a giugno 2013, a Stoccolma, ospitato dal Governo svedese. Il meeting supporta il lavoro del *Regulatory Policy Committee* (RPC) sul monitoraggio dell'attuazione della Raccomandazione del 2012 e sulla comparazione delle esperienze dei paesi membri. Il Programma "*Measuring regulatory performance*" (misurazione della performance della regolazione) ha come obiettivo quello di individuare possibili metodi comuni per la misurazione della performance della regolazione e la dimostrazione dell'efficacia delle politiche di qualità della regolazione per il miglioramento dell'economia e della società. Obiettivo dell'incontro, organizzato in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, era la condivisione delle buone pratiche dei paesi membri per l'attuazione dei 12 principi



della Raccomandazione OCSE sulla *Governance* e sulle politiche della regolazione adottata nel marzo 2012, la discussione degli eventuali ostacoli alla realizzazione dei principi e l'individuazione di possibili soluzioni. Dal 2009 ad oggi i meeting annuali hanno preso in esame gli "Indicatori del sistema di management per la regolazione", l'uso dei sondaggi per valutare l'efficacia delle misure di qualità della regolazione, la valutazione delle politiche di regolazione a livello nazionale, la misurazione e riduzione dei costi di adeguamento (*compliance costs*). Il prossimo meeting sarà ospitato dal Governo dei Paesi Bassi a giugno 2014.

Dal punto di vista delle metodologie per la migliore regolazione, sono stati presentati agli incontri del RPC alcuni studi che promuovono l'analisi dei costi di adeguamento (*compliance cost assessment*) quale parte integrante della valutazione di impatto ex ante. Nel primo semestre del 2014 l'OECD adotterà la Guida all'analisi dei costi di adeguamento, predisposta da un gruppo di esperti e di rappresentanti di alcuni paesi europei ed extra UE, che nel corso degli ultimi anni hanno effettuato la stima dei costi (costi amministrativi, costi di personale, costi per servizi, materiali, ecc.) associati all'adempimento di un obbligo normativo che ricadono sulle imprese, sui cittadini o sugli enti pubblici, come base di partenza per un'analisi di impatto di tutti i costi e i benefici di una proposta normativa.

### Commissione europea

Altrettanto rilevanti restano le indicazioni provenienti dalla *Commissione europea*, che ha fatto della valutazione delle proprie norme un vessillo di efficienza, trasparenza ed efficacia. Nel dicembre 2012 la Commissione europea ha avviato il **Programma REFIT**<sup>10</sup>, sul controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione. REFIT (*Regulatory Fitness and Performance Programme*) è un programma di revisione dell'intero corpus legislativo dell'UE, finalizzato a individuare oneri, incoerenze, lacune o misure inefficaci e a presentare le proposte necessarie a dar seguito ai risultati di tale esame. Il Programma è stato adottato a seguito di una consultazione pubblica lanciata nel 2012 dalla Commissione europea per raccogliere le richieste degli stakeholder per una migliore qualità della regolazione.

Nel documento di lavoro SWD(2013) 401 final, "Initial Results of the Mapping of the Acquis 'Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)'" , pubblicato il 1° Agosto 2013, la Commissione illustra i primi risultati dei ReFit realizzati su proposte di legislazione, o di revisione legislativa, in ventitré diverse aree di policy sottoposte a valutazione. Lo scopo dell'analisi

---

<sup>10</sup> COM (2012)746 final.

è stato, sulla base di quanto affermato nella precedente comunicazione del 2012 sul ReFit, di valutare se e in che misura la politica adottata, la relativa cornice legislativa e gli strumenti di analisi e monitoraggio della qualità normativa siano stati “fit for purpose”, ossia adatti agli obiettivi posti inizialmente.

Inoltre, nella Comunicazione COM(2013) 685 final, “Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps”, pubblicata il 2 ottobre 2013, la Commissione ha colto l’occasione per ribadire il principio per cui la regolazione intelligente è un processo continuo e non un’operazione una tantum. Con questa comunicazione sono stati resi noti i risultati dello screening realizzato ad agosto 2013, identificando le materie nelle quali la Commissione intenderà procedere a una revisione normativa (o per le quali si proporrà ai co-legislatori una revisione) e quelle che, nell’interesse del *regulatory fitness*, non richiedono interventi. L’elenco delle aree di intervento è contenuto nell’Annex alla comunicazione. Nel documento vengono poi presentate anche nuove azioni orizzontali, fra le quali si auspicano: a) attività di riduzione degli oneri burocratici, per quanto possibile, entro la legislazione vigente; b) un maggior rigore nel valutare il fitness regolatorio, soprattutto in termini di efficacia ed efficienza delle soluzioni di policy adottate; c) l’integrazione totale dello strumento del ReFit nel normale ciclo di regolazione; d) cooperazione coi legislatori nazionali nella realizzazione dei ReFit.

La Commissione europea, attraverso il Gruppo di alto livello di esperti della qualità della regolazione (*Group of high level national regulatory experts*), che si riunisce di norma due volte l’anno, ha promosso un esercizio di sperimentazione congiunto con gli Stati membri che su base volontaria partecipano alla valutazione di un settore sottoposto al *fitness check*. Nel corso del 2013 l’Italia ha contribuito alla selezione delle aree su cui condurre la valutazione, anche attraverso consultazioni delle associazioni di categoria degli operatori economici e delle amministrazioni statali coinvolte, impegnandosi a proseguire nel 2014 il *fitness check* che sarà svolto congiuntamente alla Commissione europea nel settore della legislazione alimentare (*general food law*).

Dalla consultazione sulla smart regulation nel 2012, che ha dato origine alla Comunicazione sul Programma REFIT, è emersa l’esigenza di una migliore utilizzazione dello strumento della **valutazione ex post** della legislazione. A questo proposito, la Commissione europea da lungo tempo valuta i propri programmi di spesa e in generale gli interventi di tipo finanziario. Nella Comunicazione Smart Regulation vengono introdotti per la prima volta programmi di fitness check, ossia la valutazione completa di una politica, che riguarda più di un atto legislativo, e che si estende a tutto il quadro normativo di un determinato settore, allo scopo di far emergere i cambiamenti necessari. Dopo aver realizzato un certo numero di fitness check pilota, la Comunicazione REFIT ha

dedicato maggiore attenzione alla valutazione, estendendo il campo di applicazione dei fitness check.

Il sistema di valutazione attualmente applicato dalle direzioni generali della Commissione è orientato a presentare i risultati raggiunti da una misura sotto 5 diversi profili: l'efficacia, l'efficienza, la coerenza (l'azione dell'UE completa altre azioni o è in contraddizione con esse?), la pertinenza (l'azione dell'UE è ancora necessaria?) e il valore aggiunto dell'UE (l'intervento dell'UE ha svolto un ruolo determinante per produrre i cambiamenti ottenuti con la misura?).

La valutazione consente di analizzare se, come e perché la situazione iniziale sia cambiata, fornisce l'evidenza empirica per giustificare o meno un intervento in un determinato settore, e orienta la Commissione nella decisione di una misura di cambiamento. Infatti, grazie alla valutazione, tutte le proposte significative di revisione della legislazione in un determinato settore poggiano su una solida analisi dei risultati degli interventi realizzati dall'UE.

Nel corso del 2013 la Commissione ha condotto uno screening<sup>11</sup> e una mappatura di tutti i settori di intervento legislativo dell'UE nei quali è stata fatta, è in corso o è in previsione una valutazione dei risultati raggiunti dall'intervento UE. Sulla base di questa ricognizione la Commissione ha adottato la Comunicazione COM 2013 686 del 2 ottobre 2013 (Consolidare le basi della regolamentazione intelligente: migliorare la valutazione).

Nella Comunicazione di ottobre la Commissione si pone come obiettivi la necessità di aggiornare e migliorare la coerenza del metodo di valutazione, oggi frammentato nelle varie prassi sviluppate dalle Direzioni generali, e la garanzia della qualità e la valutazione della qualità delle relazioni finali di valutazione, come già avviene per le valutazioni di impatto (analisi in prospettiva).

Il nuovo approccio della Commissione parte dalla definizione di valutazione: un giudizio critico, basato su elementi fattuali, volto a determinare se l'azione dell'UE abbia soddisfatto le esigenze previste e prodotte realmente i risultati desiderati. La valutazione dovrà esaminare il rapporto di causalità tra l'azione intrapresa dall'UE e i cambiamenti ottenuti, e dare conto dell'efficacia, dell'efficienza, della pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto UE. Il nuovo approccio si basa anche sulla definizione di passaggi standard nel ciclo di valutazione (mandato di valutazione, relazione finale, valutazione di qualità della relazione finale). Il secondo elemento del nuovo approccio è dato dall'estensione dell'uso del *fitness check*, che riguarda gruppi di azioni finalizzati al medesimo obiettivo. Si tratta di una valutazione a più ampio spettro, sia in termini di pezzi di legislazione esaminati (non il singolo atto legislativo, ma settori) sia in termini di aspetti da valutare (includendo i costi della regolazione e gli oneri amministrativi, i cinque elementi della valutazione, la sovrapposizione tra norme, le incoerenze, le norme obsolete). Il terzo elemento

<sup>11</sup> I risultati dello screening e della mappatura delle aree sono stati resi noti il 1° agosto 2013 (Staff Working Document SWD 2013 401 Final).

è la promozione della cultura della valutazione, che deve permeare il ciclo decisionale e responsabilizzare sui risultati della valutazione. Il quarto elemento della nuova strategia della Commissione è la pianificazione pluriennale delle attività di valutazione, con l'impegno per ciascuna direzione generale di effettuare almeno una valutazione o fitness check all'anno. Il quinto elemento è dato dalla corretta progettazione della valutazione, attraverso la previsione degli elementi informativi da analizzare, i tempi per la realizzazione, le consultazioni, la trasparenza e le azioni di miglioramento o revisione conseguenti. Il sesto elemento della nuova strategia è il miglioramento della qualità delle valutazioni, strutturando un sistema di monitoraggio della robustezza e della completezza delle analisi e di revisione delle tecniche e dei metodi impiegati. Infine, la valutazione deve essere una responsabilità comune della Commissione ma anche degli Stati membri, che devono impegnarsi a svolgere la loro parte, soprattutto fornendo i dati necessari relativamente allo stato di attuazione di una determinata disciplina nei propri ordinamenti interni. Successivamente, il 13 novembre 2013 la Commissione ha aperto una consultazione pubblica online (chiusa il 25 febbraio 2014) per raccogliere i suggerimenti dagli stakeholder (associazioni di categoria, organismi vari, autorità pubbliche nazionali) su una bozza di Nuove Linee guida sulla Valutazione (draft Commission Evaluation Policy Guidelines), che sostituiranno le linee guida del 2004.

Nella bozza di nuova versione delle linee guida la valutazione si inquadra nel più comprensivo contesto della *smart regulation*, svolgendo un ruolo ancora più cruciale, rispetto a dieci anni fa, anche rispetto alle valutazioni ex ante (*impact assessments*). Il principio guida è quello di valutare innanzitutto, evitando, dove possibile, l'adozione di nuovi provvedimenti. I criteri obbligatori proposti per la valutazione sono cinque: a) rilevanza degli obiettivi rispetto alle esigenze di base; b) effettività dell'intervento; c) efficienza dei costi che questo ha comportato; d) valore aggiunto dell'azione al livello europeo, rispetto a quanto avrebbe potuto ottenersi col solo intervento degli Stati membri o dei governi regionali e locali; e) coerenza con altri interventi aventi obiettivi simili, e coerenza interna dell'intervento. Una ulteriore novità delle linee guida poste a consultazione riguarda la previsione di adempimenti minimi (*minimum obligations*) per ciascuna fase del processo valutativo.

Rispetto all'attività di **analisi ex ante**, si segnala che l'*Impact Assessment Board* non ha ancora, al momento, pubblicato lo "IAB Report for 2013", previsto per la primavera 2014. Nella "Roadmap for 2014"<sup>12</sup>, tuttavia, sono pianificate per l'anno corrente trenta analisi d'impatto preliminare, otto delle quali già intraprese nel 2013.

---

<sup>12</sup> [http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned\\_ia/roadmaps\\_2014\\_en.htm](http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/roadmaps_2014_en.htm).

Con il nuovo report SWD(2013) 60 final, *Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs*, del 7 marzo 2013, che ha aggiornato quello realizzato nel novembre 2011, la Commissione ha reso note le misure di semplificazione intraprese per l'attuazione del principio "think small first", in favore delle **PMI**, ha pianificato i passi successivi da compiere in questa direzione [COM(2013) 122 final, "Smart regulation - Responding to the needs of small and medium - sized enterprises", della stessa data]. Nel documento di lavoro SWD(2013) 401 final, "Initial Results of the Mapping of the Acquis 'Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)'", pubblicato il 1° Agosto 2013, particolare attenzione è stata posta anche agli effetti sulle PMI, sulla base di quanto emerso dalla consultazione realizzata dalla Commissione rispetto ai 10 procedimenti più gravosi per le PMI [i cui risultati sono pubblicati in COM(2013) 446 final, "Top10 Consultation of the most burdensome EU legislative acts for SMEs", del 18 giugno 2013].

#### Consiglio dell'Unione europea

Anche il *Consiglio dell'Unione Europea*, negli ultimi anni, ha dimostrato sempre maggiore sensibilità verso i temi della valutazione dell'impatto delle norme, anche in una prospettiva di miglioramento delle condizioni economiche generali. Lo scorso 29 ottobre 2013 la Presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ha organizzato un panel dedicato alla *smart regulation* per le PMI, "Panel discussion on Smart Regulation for SMEs", con la partecipazione di istituzioni e stakeholders, per affrontare la questione della riduzione degli oneri regolativi per le imprese. Fra le conclusioni del panel, il CUE ha ribadito che la *smart regulation* non deve tradursi in un mero slogan politico, ma deve costituire un volano di crescita e semplificazione per le imprese, nonché per l'effettiva implementazione delle politiche.

Nel corso del 2013, il Consiglio Competitività-mercato interno ha adottato le Conclusioni<sup>13</sup> in materia di smart regulation, che richiamano la Commissione europea ad una prosecuzione dell'impegno sul REFIT Programme e sulla riduzione degli oneri amministrativi, per non appesantire il carico regolatorio dei cittadini e delle imprese nell'UE, e auspicano una maggiore attenzione allo svolgimento della valutazione di impatto durante il negoziato in Consiglio e in Parlamento. L'Italia ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro per la definizione delle Conclusioni e continuerà tale impegno durante il semestre di turno di Presidenza dell'Unione nel 2014.

<sup>13</sup> Competitiveness Council Conclusions 2-3 dicembre 2013; Competitiveness Council Conclusions 29-30 maggio 2013.

Parlamento europeo

All'interno del *Parlamento Europeo* sono entrate a regime le funzioni della "Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo", incardinata all'interno della DG Politiche interne dell'Unione del Segretariato generale, istituita nel 2012. La DG svolge le funzioni di servizio "studi" trasversale all'intera attività parlamentare, in ausilio alle diverse commissioni chiamate a svolgere AIR.

Sugli sviluppi in ambito del Consesso parlamentare, occorre quindi far cenno all'azione che ha portato all'adozione, da parte del Parlamento europeo, della Risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità.

Nella Relazione è valorizzato il ruolo cruciale delle valutazioni d'impatto e dei controlli ex post nel percorso verso una buona governance.

E' espresso l'avviso che l'obiettivo di legiferare meglio vada perseguito in uno spirito di governance multilivello, cioè attraverso l'azione coordinata dell'UE, delle istituzioni nazionali e degli enti locali e regionali e si afferma che i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti nelle valutazioni ex post delle nuove normative.

Il Parlamento mette in rilievo l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio all'adozione delle decisioni nell'ambito del processo legislativo e sottolinea la necessità, in tale contesto, di dedicare la dovuta attenzione agli aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità; inoltre, propone di indurre i parlamenti nazionali a intraprendere analisi comparative delle valutazioni ex ante da essi effettuate confrontandole con le valutazioni ex post elaborate dalla Commissione.

E' valutato positivamente il crescente accento posto dalla Commissione sul «ciclo» di elaborazione delle politiche, con le fasi di avvio, valutazione d'impatto, consultazione, adozione, attuazione e valutazione della legislazione dell'UE viste come parti di un processo coerente; in tale contesto, il principio «pensare anzitutto in piccolo» dovrebbe essere un elemento chiave dell'intero processo.

Il Parlamento plaude allo sviluppo positivo rappresentato dalla Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo creata in seno al Parlamento; ritiene che il Parlamento debba adottare sempre un approccio sistematico nell'esame delle valutazioni d'impatto; accoglie con favore l'elaborazione da parte della Direzione della Valutazione d'impatto di brevi sintesi delle valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione e ritiene che esse debbano costituire un elemento essenziale dell'analisi, da parte delle commissioni parlamentari, delle



proposte legislative in discussione; propone che le valutazioni d'impatto del Parlamento includano, ove opportuno, una dimensione territoriale.

E' apprezzato il fatto che le valutazioni d'impatto della Commissione cerchino di coprire una gamma ampia ed esauriente di possibili impatti, ma ritiene che il sistema possa essere ulteriormente rafforzato in vari modi, ad esempio includendo la dimensione territoriale (conseguenze finanziarie e amministrative per le autorità nazionali, regionali e locali).

Il Parlamento rammenta l'impegno assunto dal Parlamento e dal Consiglio, nell'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto del 2005, di condurre tali valutazioni, quando lo ritengono appropriato e necessario per il processo legislativo, prima dell'adozione di ogni modifica sostanziale; rammenta ancora l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2003, e incoraggia il Consiglio a completare i lavori per l'istituzione di un suo meccanismo per lo svolgimento delle valutazioni d'impatto («analisi degli effetti») relative alle modifiche sostanziali («emendamenti di merito») da esso proposte, adempiendo così i suoi obblighi ai sensi dell'accordo del 2003.

Il Parlamento chiede fermamente che la Commissione prenda in seria considerazione le valutazioni del valore aggiunto europeo che accompagnano le relazioni d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo, illustrando in dettaglio le ragioni per cui non accetta o non considera pertinenti una o più delle argomentazioni presentate dal Parlamento.

Alla Commissione è richiesto in particolare, poi, di analizzare la metodologia utilizzata nella redazione delle valutazioni d'impatto, allo scopo di valutare modi per migliorare sia gli indicatori qualitativi sia lo svolgimento generale del processo di consultazione.

### Best practices – quadro internazionale

Nell'ambito delle altre esperienze europee, si segnala, nel **Regno Unito**, l'esperienza dell'*OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets)*, autorità indipendente britannica per il gas e l'energia elettrica, che si conferma molto attiva nella realizzazione di Air e nella elaborazione delle relative metodologie. L'OFGEM ha aggiornato nel corso del 2013 le precedenti linee guida sull'Air, "Impact Assessment Guidelines", risalenti al 2009, con una nuova versione entrata in vigore il 1° ottobre 2013. Il varo delle nuove linee guida è stato preceduto da una tornata di consultazioni pubbliche, aperte per 12 settimane (dal 18 marzo al 10 giugno 2013). Le nuove linee guida, da un lato, sottolineano il carattere di continuità del processo di Air, dove le ipotesi di intervento subiscono un graduale affinamento e una scrematura fino alla selezione di un'opzione preferita e gli

impatti sono valutati ripetutamente. Dall'altro, evidenziano la flessibilità dell'Air, che deve essere proporzionata alla portata della proposta di regolazione e dei suoi impatti previsti: da ciò deriva che la struttura di ciascuna Air può essere soggetta a variazioni. Le innovazioni più significative riguardano, comunque, l'approccio alla valutazione dell'impatto delle proposte, riconducibile a tre ampie categorie: a) analisi dei costi e dei benefici aggregati e monetizzati; b) effetti distributivi; c) questioni di lungo termine, di difficile monetizzazione. L'obiettivo che OFGEM si prefigge con le nuove Linee guida è quello di considerare tali aspetti in modo maggiormente integrato.

In **Francia**, la Commissione senatoriale per il controllo dell'applicazione delle leggi, istituita con una deliberazione del *Bureau* del 16 novembre 2011, ha, fra l'altro, il compito di informare il Senato sulla messa in opera e sulla concreta applicazione delle leggi. La Commissione svolge la sua attività sulla base di un programma di lavoro annuale, approva relazioni (rapports) su ciascuna questione esaminata e presenta una Relazione annuale sull'attività svolta. L'ultima Relazione annuale è quella dell'11 giugno 2013. In questo documento, la Commissione ha fornito una valutazione ancora non pienamente soddisfacente rispetto alla nuova attività legata alla valutazione degli effetti delle leggi approvate. Si sottolineano, in particolare, quattro casi di mancata trasmissione al Parlamento delle relazioni sugli effetti delle misure adottate.

A livello internazionale, negli **Stati Uniti** lo scorso aprile l'*OIRA (Office of Information and Regulatory Affairs)* del Governo federale ha presentato al Congresso la bozza di Report al Congresso sui costi e benefici delle regolazioni federali, "2013 Draft Report to Congress on the Benefits and Costs of Federal Regulations and Agency Compliance with the Unfunded Mandates Reform Act", in ottemperanza al "Regulatory-Right-To-Know Act" (RRKA), del 2000. A oggi non è stata ancora pubblicata la versione definitiva del Report. Nella bozza di aprile sono sintetizzate le stime monetarie, effettuate dalle Agenzie federali di regolazione, dei costi e benefici dei più rilevanti provvedimenti normativi da esse adottati negli ultimi dieci anni (ottobre 2002 – settembre 2012) ed esaminati dall'*OMB (Office of Management and Budget)*, a cui fa capo l'*OIRA*. Nel Report si dà, quindi, conto dell'implementazione, per l'anno 2012, dell'*Executive Order* n. 13563, sull'adozione di strumenti per la qualità della regolazione, da parte delle Agenzie federali.

Fra le raccomandazioni per la revisione della regolazione, l'*OIRA* ribadisce anche per il 2013 alcuni principi di buona regolazione, già largamente promossi e tutelati, sul piano teorico, dal Governo federale: a) favorire la partecipazione pubblica e la trasparenza normativa mediante un linguaggio semplice; b) rendere l'analisi oggettiva e rigorosa di costi e benefici parte integrante del normale processo di regolazione; c) fare riferimento a quanto emerge dalla *retrospective review* (di

cui agli Executive Orders nn. 12866 e 13563), non soltanto per prendere decisioni oggettive su specifici atti normativi, ma anche per una corretta interpretazione di precedenti analisi di impatto ex ante che presentassero quantificazioni scorrette o incomplete; d) uniformare, infine, le priorità di regolazione delle Agenzie a tutti i livelli gerarchici interni.

Il **Brasile** ha confermato anche nel 2013 la sua attenzione verso i temi dell'analisi di impatto regolatorio. Il PRO-REG, *Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação*, ha proseguito anche nel corso del 2013 le sue attività formative e di supporto per l'introduzione dell'Air in Brasile. In particolare, progetti sperimentali attualmente coinvolgono nove agenzie federali di regolazione, affiancati da specifici corsi di formazione per gli amministratori.

Inoltre, fra le varie iniziative di formazione e sensibilizzazione tenute nel corso dell'anno si segnalano: il Workshop sulla valutazione d'impatto, tenutosi il 23 maggio 2013, presso la ENAP, *Escola Nacional de Administração Pública*, e il Seminario internazionale, tenutosi il giorno successivo presso il Palazzo presidenziale, sempre sullo stesso tema.

Inoltre, il 7 e l'8 maggio scorsi, alcuni rappresentanti delle agenzie brasiliane di regolazione si sono recati per una visita tecnica presso le sedi della Commissione europea, allo scopo di stabilire contatti di collaborazione in materia di Air e di studiare l'eventualità di un programma di cooperazione e interscambio tra il Brasile e l'Unione europea.

Anche in **Messico** prosegue la collaborazione tra l'OCSE e il governo federale per il rafforzamento della capacità normativa. Nel corso del 2013, dal 23 al 25 settembre, è stato realizzato un Workshop sulla valutazione della concorrenza nell'Air<sup>14</sup>. Già alla fine del 2012, il 16 novembre, il Manuale sull'Air vigente era stato modificato per consentire l'introduzione di due tipologie aggiuntive di Air, nel solco dei nuovi intendimenti dell'OCSE: quelle ad alto impatto, con analisi dell'impatto sulla concorrenza e quelle a impatto moderato, con analisi dell'impatto sulla concorrenza.

Il Messico, che vanta ormai un'esperienza ventennale nell'applicazione dell'Air, ha puntato negli ultimi anni all'implementazione di una politica di miglioramento della qualità normativa, coinvolgendo diverse istituzioni: la COFEMER, Commissione federale per il miglioramento della regolazione, il Ministero dell'economia e il Ministero della pubblica amministrazione.

Nella *Regulatory Reform Review of Mexico*, pubblicata dall'OCSE nel 2013, vengono individuati alcuni aspetti da tenere presenti per avviare una autentica cultura "whole-of-government", condivisa a tutti i livelli di governo, per il miglioramento della capacità regolatoria: in

<sup>14</sup> <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria-competition-mexico.htm>.

particolare, si fa riferimento agli aspetti di indipendenza, efficienza e *accountability* dei regolatori, nonché alle diverse sfide poste dalla *governance* multilivello.

## ALLEGATO B

### *Esperienze nelle Regioni*

#### Abruzzo

Come da informazioni comunicate dal Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale dell'Abruzzo, risulta che tale Servizio nell'anno 2013 ha predisposto n. 73 schede ATN relative ai progetti di legge regionali, che contengono link di collegamento ipertestuale alle fonti normative.

Le stesse schede contengono inoltre la riscrittura del testo sulla base delle regole di *drafting*.

Le schede ATN sono inviate esclusivamente a mezzo mail a tutti i Consiglieri ed alle strutture regionali competenti per la materia oggetto di intervento.

Inoltre, è stato sviluppato uno strumento di controllo sull'applicazione del "Manuale per la redazione dei testi normativi", approvato dal Consiglio regionale in data 29 giugno 2004, che si sostanzia nell'elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio stesso, in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting*, con contestuale proposta di riformulazione del testo.

Con una attività di monitoraggio successiva all'approvazione di ciascuna legge regionale, viene redatta una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l'ha originata verificando, tra l'altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa.

Nell'anno 2013 sono state predisposte in totale n.59 schede tecniche (una per ogni legge promulgata nell'anno); tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Consiglio regionale.

Nell'annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di *drafting* formale, risulta che nel 2013 le Commissioni consiliari per 13 leggi licenziate (pari al 22%) hanno totalmente recepito le

segnalazioni; per 7 leggi licenziate (pari al 12%) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per 3 leggi (pari al 5%) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per 21 leggi (pari al 36%) il Servizio non ha effettuato alcuna segnalazione, ciò in quanto o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato.

Per 3 leggi (pari al 5%), non è stato possibile verificare il grado di adeguamento da parte della Commissione consiliare ai rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa dal momento che il testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame.

La scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, al Titolo V della Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa comunitaria.

Per quanta concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative all'analisi tecnico-normativa (ATN), risulta che nel 2013 le Commissioni consiliari per 7 leggi licenziate (pari al 12%) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per 3 leggi licenziate (pari al 5%) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per 7 leggi (pari al 12%) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per 27 leggi (pari al 46%) le osservazioni del Servizio non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, comunitario, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Riguardo a valutazioni di atti normativi, è segnalata per il 2013 la nota informativa n.4 Ottobre 2013 sull'attuazione della legge regionale 31/2006 "*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate*", curata dal Servizio Analisi Economica Statistica e Monitoraggio del Consiglio regionale, disponibile per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale. Nell'anno 2013 è stata introdotta una clausola valutativa nell'art.28 della legge regionale 20 novembre 2013, n.42 (*Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012*); tale articolo prevede in particolare che la Giunta regionale renda conto al Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di polizia amministrativa locale.



### Calabria

Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, ai sensi della clausola valutativa (art. 10) sul controllo sull'attuazione della legge regionale 18.12.2013, n. 53 "*Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale*" (pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2013, n. 24, S.S. 27 dicembre 2013, n. 6).

### Campania

L'art. 1 della legge regionale 25.07.2013, n. 7 (pubblicata nel B.U. Campania 5 agosto 2013, n. 43) ha modificato la *legge regionale 24 novembre 2001, n. 12* (disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) introducendo l'art. 5-quater che prevede la costituzione di un osservatorio generale cui compete, ai sensi del successivo art. 5-quinquies (recante clausola valutativa) predisporre una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte.

### Emilia Romagna

La legge regionale n. 18 del 7 dicembre 2011, recante "*Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, istituzione della sessione di semplificazione*" ha previsto una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

In particolare, sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la "misurazione degli

oneri amministrativi (M.O.A.).

La legge n. 18 ha previsto una sede di concertazione (il Tavolo permanente per la semplificazione, presieduto dalla Vice Presidente della G.R, al quale, oltre alla Regione, siedono anche le associazioni delle autonomie locali e quelle imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio e analisi tecnica) e una di analisi tecnica (il Nucleo tecnico che garantisce il coordinamento delle attività di approfondimento e analisi necessarie alle decisioni del Tavolo).

Il percorso delineato nella Legge n. 18 ha il suo fulcro nella cd. Sessione di semplificazione, cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione.

La Prima Sessione di semplificazione si è svolta nel novembre del 2012 e ha visto l'approvazione, con risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 3209/2012, di sei linee d'azione proposte e contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 983/2012

La prima linea di azione riguarda l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi; la seconda prevede la rilevazione dei procedimenti amministrativi per l'analisi e la valutazione permanente (A.V.P.); la terza è relativa agli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione; la quarta è inerente la misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.) a carico di cittadini e imprese nel settore edilizio; la quinta è rappresentata dall'archivio delle migliori pratiche amministrative; la sesta è dedicata alle semplificazioni in materia edilizia.

Tra le sei linee di azione, è in particolare la terza ("Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione - AIR, VIR e ATN") che si occupa della semplificazione normativa.

Gli esiti e gli sviluppi delle sei linee di azione ottenuti in questo primo anno di attuazione della legge sono stati valutati durante la Seconda Sessione di semplificazione, svoltasi il 17 dicembre 2013 e conclusasi con l'approvazione della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 4892/2013, con la quale sono state definite le linee di lavoro per il prossimo anno, orientate ad implementare anche le azioni conseguenti ai risultati del lavoro svolto finora.

La Terza Linea di azione per la semplificazione - dedicata a "Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione - Air, Vir e Atn" - ha l'obiettivo di migliorare la qualità normativa attraverso l'analisi e l'implementazione di una serie di strumenti per la qualità della regolazione. In attuazione della Terza Linea e su mandato dell'Assemblea legislativa è stato innanzitutto

elaborato un ampio documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si stanno sviluppando i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione).

Un'attenzione particolare e una priorità sono state dedicate alla necessità di una forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. Ad esito di una articolata attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti e di una successiva individuazione di quelle abrogabili in quanto superate, alla fine del 2013 è stata approvata la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali) che ha disposto l'abrogazione di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative. I successivi sviluppi della Terza Linea prevedono l'ulteriore valorizzazione della qualità degli atti normativi attraverso l'implementazione o l'incremento delle tecniche di incremento della qualità normativa già in uso presso le strutture regionali, come l'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), l'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e la valutazione dell'impatto della regolamentazione (mediante l'applicazione della V.I.R. e la sistematicizzazione dell'inserimento delle clausole valutative nei testi di legge).

L'analisi tecnico-normativa viene svolta da tempo presso la Giunta regionale, pur in assenza di una specifica metodologia formale, nell'ambito dei procedimenti legislativi di iniziativa dell'esecutivo. Da due anni, il Servizio Affari Legislativi e qualità dei processi normativi della Direzione generale centrale Affari Istituzionali e Legislativi si è dotato per svolgere l'istruttoria dei progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale di una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge. Il contenuto di tale scheda è stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa". La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa contiene gli elementi minimi e tipici di un'analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di quanta sistematica e redazionale del testo), nonché la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della

congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi.

La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati; esempio: semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o diconsultazioni, ma anche trasparenza, qualità ecc.); degli oneri informativi ed amministrativi, introdotti od eliminati, a carico di cittadini ed imprese; finanziario (per verificare se il progetto prevede entrate - imposte, sanzioni ecc. - e/o spese - distinguendo tra quelle di investimento e quelle correnti).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia Romagna tale scheda rappresenta principalmente un sussidio di cui il Servizio Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare in tutti i loro aspetti formali e sostanziali i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio. Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Nel corso del 2013 è proseguita l'attività di analisi tecnico-normativa (ATN) mediante l'utilizzo di tale scheda nel corso dell'istruttoria dei progetti di legge regionali; a conclusione della fase istruttoria, i progetti di legge di iniziativa della Giunta sono visti dal Direttore generale Affari istituzionali e legislativi e dal Responsabile del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi e trasmessi alla Giunta per l'approvazione.

Come detto, la scheda di analisi tecnico-normativa contiene alcuni elementi di analisi di impatto, ma l'obiettivo è quello di sviluppare una più ampia ed autonoma analisi dell'impatto della regolazione che diventi, come già quella relativa all'ATN, di natura sistematica e che accompagni tutte le proposte di legge già nella fase della progettazione e nell'elaborazione normativa. Il Documento elaborato in attuazione della Terza Linea ha analizzato preliminarmente alcune delle principali problematiche che l'applicazione di tale istituto ha incontrato sia nell'esperienza statale sia in quella regionale, e si è concentrato in

particolare su alcuni temi quali le finalità dell'istituto, i costi in relazione ai benefici, le modalità di selezione degli atti sui quali effettuare l'AIR. L'obiettivo del 2014 è quello di arrivare a definire un nuovo modello di AIR, condiviso con i vari settori della Giunta e dell'Assemblea legislativa, che, tenendo conto delle migliori esperienze europee, nazionali e regionali, dia vita ad un schema standard di analisi calibrato sulle esigenze e le procedure della Regione Emilia-Romagna.

Le clausole valutative rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione e di valutazione ex post degli effetti della normativa regionale. Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011 ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione valutativa ex post, ai sensi dell'art 103, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea legislativa segnala periodicamente alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione la Direzione Affari istituzionali e legislativi della Giunta contatta i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate. Sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative è stato istituito un Gruppo di Lavoro misto Giunta – Assemblea. L'attività di monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporto ai settori nell'elaborazione delle relazioni di ritorno ha consentito, nel corso del 2013, la trasmissione all'Assemblea Legislativa di 11 relazioni di ritorno; l'attività di valutazione circa la necessità o l'utilità di monitorare l'attuazione e gli effetti della legge mediante l'inserimento di una clausola valutativa nei progetti di legge regionali ha prodotto l'introduzione di due nuove clausole valutative (nelle leggi regionali n. 4 "*Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica*" e n. 5 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*"); l'attività di costante monitoraggio delle clausole sia in termini di adeguatezza della tempistica sia in termini di efficacia degli strumenti valutativi previsti e delle informazioni richieste hanno determinato la modifica di due clausole valutative in occasione di interventi modificativi delle normative che le contengono (modificate rispettivamente le clausole contenute nelle leggi regionali n. 24 del 2001 "*Disciplina generale dell'intervento*

*pubblico nel settore abitativo" e n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione").*

### Friuli-Venezia Giulia

Clausole valutative sull'attuazione di normative e verifica dei risultati sono previste:

- dall'art. 11 della legge regionale 9.08.2013, n. 9 *"Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alla L.R. n. 2/2012, alla L.R. n. 11/2009 e alla L.R. n. 7/2000"* (pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2013, n. 32, S.O. 13 agosto 2013, n. 30);
- dall'art. 92 della legge regionale 4.04.2013, n. 4 *"Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla legge regionale n. 12/2002 e alla legge regionale n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo"* (pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 2013, n. 15);
- dall'art. 7 della legge regionale 7.02.2013, n. 2 *"Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche"* (pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2013, n. 7, S.O. n. 7).

### Lazio

Con deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 167 (recante modifiche del Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"*) è stata introdotta la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), facendo anche riferimento ai modelli utilizzati da altre amministrazioni.

Le modifiche al regolamento di organizzazione della Giunta regionale perseguono i seguenti obiettivi:

- colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della soppressione della previsione riguardante il passaggio tecnico-giuridico presso la struttura regionale *"Affari giuridici e legislativi"* degli schemi di proposte di legge e di regolamento, anche alla luce della riorganizzazione delle



strutture del Segretariato generale, presso il quale è incardinato l' "Ufficio legislativo", avente il ruolo di coordinamento centrale dell'attività normativa;

- disciplinare, per la prima volta organicamente, l'istruttoria relativa al "procedimento legislativo" di iniziativa della Giunta regionale e all'attività regolamentare;
- introdurre nell'ordinamento regionale strumenti quali: l'analisi preventiva dell'impatto della regolamentazione (AIR) sui cittadini e le imprese, con i relativi casi di esclusione ed esenzione; la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR); la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; la periodica manutenzione ed il riordino della normativa; le clausole valutative relative agli effetti prodotti dalla regolazione.

Come rilevato nella relazione inviata dall'Ufficio legislativo sulle esperienze in materia di AIR e VIR nel 2013, con la previsione di tali strumenti di qualità della regolazione si intende strutturare il procedimento legislativo e regolamentare come un processo circolare, senza soluzione di continuità, che, in prospettiva, implementi, anche nell'ordinamento regionale, il c.d. "ciclo della regolazione" di derivazione europea.

In coerenza con il nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta, è stata prevista presso ciascuna Direzione regionale l'istituzione di un'apposita struttura denominata "Affari generali", che assicuri, tra l'altro, il necessario raccordo operativo con l'Ufficio legislativo.

Sono stati previsti, poi, due uffici all'interno dell'Ufficio legislativo, ora struttura del Segretariato generale, uno riguardante le competenze in materia di AIR, che coordina e sovrintende all'applicazione dei diversi interventi normativi di iniziativa o di competenza della Giunta regionale, delle metodologie di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della regolamentazione, l'altro con competenze in materia di contenimento degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

Di seguito alcuni cenni alla disciplina introdotta con il citato regolamento di organizzazione.

La Giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza.

L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare è avviata dalle direzioni regionali competenti per materia e nel rispetto, in particolare, dei seguenti criteri generali:

- a) chiarezza, organicità e semplicità delle forme;
- b) snellezza delle procedure;
- c) proporzionalità ed adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) viene definito quale strumento di valutazione *ex ante* degli effetti delle politiche pubbliche, a supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale.

La redazione della relazione AIR è preceduta da una adeguata istruttoria a cura della direzione regionale competente per materia comprensiva di fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti ed indiretti delle proposte di regolamentazione. Tale redazione deve sempre indicare le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.

L'AIR è preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) leggi in materia elettorale;
- c) normativa di recepimento comunitario che non comporti aggravii o nuovi costi;
- d) leggi di approvazione di bilancio e di rendiconto, della legge finanziaria e leggi di contenimento della spesa;
- e) disposizioni transitorie e di coordinamento, nonché disposizioni interpretative di norme previgenti o di adeguamento a decisioni giurisprudenziali nazionali o europee;
- f) testi unici;
- g) disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale.

La relazione illustrativa che accompagna gli atti normativi per i quali è esclusa l'AIR, in ogni caso, contiene:

- a) l'individuazione dei destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo;
- b) la descrizione dei principali effetti positivi e negativi per i destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo, nonché la stima dei principali costi di adeguamento attesi.

Si prevede una procedura di esenzione dall'AIR, in relazione all'oggettiva minor rilevanza dell'impatto dell'intervento desunta dai seguenti elementi, congiuntamente considerati:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità, tenuto conto dell'estensione temporale e della distribuzione tra le categorie dei destinatari;
- b) risorse pubbliche impiegate di importo marginale;
- c) numero esiguo dei destinatari.

Viene disciplinata anche la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) che, in quanto strumento di valutazione *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche, consiste nella verifica a posteriori del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte *ex ante*, quali in particolare l'AIR e l'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), al fine di verificare l'effettivo impatto, anche concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento. La VIR si effettua dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto normativo e, successivamente, si svolge con cadenza biennale.

La VIR è svolta dalla direzione regionale cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica; tale direzione regionale assicura la costante raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo ai dati relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR; la VIR è documentata in apposita relazione (Relazione VIR).

La Relazione VIR specifica gli indicatori e le fonti informative utilizzate nel corso della verifica, tenuto conto delle risultanze delle consultazioni svolte e dando atto dell'attività di monitoraggio e raccolta dei dati effettuata nel tempo.

L'Ufficio legislativo è incaricato di assicurare il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per l'AIR e la VIR, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure dell'AIR e della VIR ai diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale. A tal fine è redatta anche un'apposita scheda di controllo.

Il quadro informativo dell'AIR e della VIR è integrato dagli elementi emersi in sede di consultazione, mediante la quale, la direzione regionale competente per materia all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare acquisisce da soggetti pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua attuazione, elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono ai possibili contenuti dell'intervento in corso di elaborazione, ai dati e alle valutazioni dei possibili effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento e dei suoi principali impatti.

Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di posizioni, analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa, e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa legislativa e regolamentare. Le stesse sono gestite, tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno

onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

Al fine di conseguire la necessaria economicità, chiarezza e sinteticità degli interventi partecipativi, le direzioni regionali competenti per materia, in via generale o in relazione a ciascuna consultazione, elaborano preventivamente, modelli tipizzati, ad uso vincolato, di proposizione delle osservazioni, redatti in modo da assicurare, sia in forma di risposte sintetiche a questionari pertinenti, sia in forma di commenti di lunghezza prestabilita nel formato telematico, la costante speditezza e congruenza degli interventi stessi.

Nel regolamento in esame si opera inoltre un richiamo alle clausole valutative, introdotte dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (*Legge finanziaria regionale 2007*), quali disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà e criticità emerse in fase di applicazione.

Da segnalare infine la disposizione riguardante l'impegno della Giunta regionale a promuovere la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, con particolare riferimento anche alla implementazione della normativa regionale vigente, sulla base degli esiti della valutazione dopo la verifica dell'impatto della regolazione e delle informazioni e dei dati emersi dalle clausole valutative.

Dalla data di approvazione della disciplina dell'AIR (di cui al citato regolamento di organizzazione) al 31 dicembre 2013, sono state effettuate Relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione per n. 7 provvedimenti:

- DGR 285 del 6.09.2013 (proposta di legge regionale su riordino associazionismo comunale e soppressione comunità montane);
- DGR 292 del 19.09.2013 (proposta di legge regionale recante modifiche a leggi regionali su materia diverse, quali settore edilizio, tutela ambientale e paesaggistica, decentramento);
- DGR 293 del 19.09.2013 (proposta di legge regionale recante modifiche a leggi regionali in settore edilizio e tutela paesaggistica);
- DGR 320 del 10.10.2013 (proposta di legge regionale su istituzione Garante dei diritti dei rifugiati);
- DGR 321 del 10.10.2013 (proposta di legge regionale su riordino dei servizi socioassistenziali);
- Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10, concernente "*Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale*";

- Proposta di legge regionale concernente “*Norme in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per l’acquisizione di beni e servizi*”.

Per quanto riguarda l’analisi tecnico-normativa (ATN), è stata effettuata dall’Area affari giuridici e legislativi e, successivamente, dall’Ufficio legislativo, su ogni proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale e su ogni regolamento, con la riformulazione del testo trasmesso dai diversi assessorati. In Consiglio regionale l’ATN è stata effettuata dal Servizio legislativo con la redazione di schede e di una relazione, trasmesse ai Presidenti di Commissione su ogni proposta di legge assegnata.

Nel corso del 2013 si è raggiunto il numero totale di n. 26 Analisi Tecnico Normative.

Il Reg. reg. 23-5-2013 n. 7 (recante modifiche al Reg. reg. 5 agosto 2005, n. 17) ha previsto l’istituzione del Comitato per la legislazione presso la Giunta regionale (composto da non oltre 8 componenti scelti tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici), chiamato ad esercitare una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione e ai fini dell’iter di approvazione delle leggi regionali e in particolare a: promuovere attività di semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale; formulare proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante abrogazione di leggi o regolamenti; esprimere parere sui progetti di testi unici regionali, di leggi di abrogazione generale, di leggi di riordino o manutenzione dell’ordinamento regionale; proporre misure a favore del decentramento delle funzioni amministrative al sistema degli Enti Locali e formulare proposte per garantire l’attuazione della normativa europea nelle materie di competenza regionale; esprimere pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge; predisporre annualmente la relazione sullo stato di applicazione dell’AIR e della VIR, di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

### Liguria

Con Dgr n 1102 del 06/09/2013 è stata approvata L’Agenda normativa 2013/2014.

L’agenda normativa indica, in particolare:

- a) i provvedimenti normativi di riordino dell’ordinamento regionale;

- b) i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell'organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria;
- c) i testi unici;
- d) le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta;
- e) i disegni di legge di semplificazione;
- f) i provvedimenti che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnati dall'analisi tecnico normativa, dall'analisi di impatto della regolazione e i provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione anche mediante la previsione di clausole valutative.

E' la seconda agenda normativa approvata e comprende le iniziative legislative più rilevanti previste per il periodo 2013/2014, indicando anche i disegni di legge già approvati dalla Giunta regionale, ma che non hanno ancora concluso l'iter consiliare.

Nel corso di vigenza dell'agenda normativa è prevista:

- la predisposizione di due Testi Unici, quello sulla normativa sanitaria e l'integrazione socio-sanitaria e quello sul paesaggio;
- la sottoposizione all'AIR del ddl "*Riordino e semplificazione della disciplina degli Organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio (CTR)*" in sostituzione della L.R. 11/1999;
- l'applicazione dell'analisi tecnico normativa a partire dai ddl di iniziativa della Giunta Regionale presentati successivamente alla risoluzione del Consiglio Regionale di approvazione dell'Agenda Normativa;
- l'adozione e l'avvio sperimentale nel 2013 di uno schema per l'applicazione del Test PMI in occasione della predisposizione di un ddl di iniziativa della Giunta Regionale.

L'Agenda Normativa 2013/2014 è stata anche pubblicata sul sito della Regione e sul blog per la semplificazione realizzato sulla base delle previsioni di cui al programma di semplificazione 2011 e nel programma 2013/2014 per una più ampia forma di diffusione al fine di raccogliere indicazioni e proposte sui disegni di legge di cui è prevista l'approvazione.

L'Agenda normativa 2013/2014 prevede inoltre l'applicazione dell'analisi tecnico-normativa dei ddl di iniziativa della Giunta Regionale, presentati successivamente alla risoluzione del Consiglio Regionale di approvazione dell'Agenda 2013/2014 stessa.

Il Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio ha condiviso già nel corso del 2013 una prima griglia metodologica per la redazione dei documenti di Analisi Tecnico Normativa che può favorire la corretta redazione dei disegni o nelle proposte di legge di legge regionali, ritenendo l'ATN fondamentale punto di partenza fra gli strumenti adatti ad incrementare la qualità della



regolazione; al fine di facilitarne la reale applicazione nel corso del 2013 è stato svolto un apposito corso formativo indirizzato in primo luogo al personale delle strutture affari giuridici della Giunta regionale avente ad oggetto la qualità della normazione ed i relativi strumenti fra i quali l'ATN.

Tale lavoro si è concretizzato con Dgr n. 42 del 24/01/2014 "Approvazione dello schema di ATN da adottare a corredo dei DDL e dei regolamenti di iniziativa della Giunta regionale".

Nel corso del 2013 il gruppo di lavoro Giunta Consiglio ha ritenuto opportuno introdurre un primo approccio di "test PMI" in via sperimentale, sia per l'importanza dello stesso sia per la presenza - in termini numerici e di incidenza sul valore aggiunto - delle PMI in Italia ed in Liguria in particolare. Da elaborazioni di Unioncamere, infatti, al 30 giugno 2013, su un totale di 148.178 imprese della Liguria, 117.963 imprese hanno da 1 a 9 addetti, 4.555 imprese hanno da 10 a 49 addetti, 426 imprese da 50 a 249 addetti, e solo 81 hanno più di 250 addetti.

Sempre al fine di facilitare la reale applicazione nel corso del 2013, è stato svolto un apposito corso formativo indirizzato in primo luogo al personale delle strutture affari giuridici della Giunta regionale avente ad oggetto la qualità della normazione ed i relativi strumenti, fra i quali anche il Test PMI.

Tale lavoro si è concretizzato con Dgr n. 41 del 24/01/2014 "Approvazione dello schema di Test PMI da adottare a corredo dei DDL e dei regolamenti di iniziativa della Giunta regionale".

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio regionale della Liguria, sono da considerare le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza in data 25 gennaio 2012, relative all'implementazione dell'ATN sui progetti di legge all'esame del Consiglio individuati dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle singole Commissioni, e ai contenuti generali della scheda per la redazione dell'ATN. A seguito di tali decisioni, le competenti strutture del Consiglio hanno provveduto all'elaborazione di una scheda tipo che è stata, poi, condivisa in sede di Gruppo tecnico di coordinamento Giunta - Consiglio costituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 13/2011.

Nel corso del 2012 le strutture consiliari hanno, inoltre, predisposto l'ATN su alcune proposte di legge; questo strumento a supporto dell'attività decisionale dei Consiglieri - la cui utilità e importanza sono stati del resto sottolineati anche formalmente dal Presidente dell'Assemblea - non ha, tuttavia, trovato gli spazi applicativi auspicati.

Per tale motivo, nella risoluzione con la quale il Consiglio regionale ha approvato l'Agenda normativa 2013 - 2014 è stata rilevata l'opportunità che l'ATN venga effettuata, dai competenti uffici dell'Assemblea, sulle proposte di legge di iniziativa consiliare limitatamente a quelle inserite nel programma dei lavori del Consiglio e delle Commissioni nell'imminenza dell'inizio della loro trattazione da parte delle Commissioni consiliari - a partire dall'approvazione della risoluzione

stessa - adottando, dunque, un criterio oggettivo per l'individuazione delle iniziative da sottoporre ad ATN.

Con riferimento all'attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto della regolamentazione, il Consiglio regionale, in sede di approvazione della citata Agenda normativa, ha previsto di sottoporre a VIR, dopo tre anni dall'entrata in vigore, le disposizioni per le quali la Giunta ha previsto l'effettuazione dell'AIR e ciò in considerazione della stretta connessione, anche a livello concettuale, tra gli strumenti a sostegno della qualità della regolazione, del fatto che l'adozione degli atti normativi costituisce solo l'inizio di un ciclo di vita che prosegue attraverso la loro implementazione nel corso degli anni e che, pertanto, è auspicabile non limitarli al sostegno della fase decisionale, ma estenderli anche alle fasi successive. Si tratta, nello specifico, del disegno di legge di riordino della disciplina degli Organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio.

Infine è da citare, sempre nell'ambito delle attività intese a valutare gli effetti delle decisioni assunte, la legge regionale 9 agosto 2013, n. 28, la quale, nel modificare la precedente legge concernente le modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, prevede, all'articolo 8 bis, la clausola valutativa attraverso la quale il Consiglio esercita il controllo sull'attuazione e sull'applicazione delle disposizioni della legge individuando, nello specifico, i dati e le informazioni che la Giunta dovrà fornire nell'apposita relazione da presentare ogni anno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore delle norme in questione.

Le clausole valutative sono annoverate, dalla l.r. 13/2011, tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione e la loro finalità risiede nell'acquisizione degli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in sede di applicazione.

### Lombardia

Clausole valutative sull'attuazione di normative e risultati sono previste:

- dall'art. 5 della legge regionale 24.12.2013, n. 21 "*Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà*" (pubblicata nel B.U. Lombardia 27 dicembre 2013, n. 52, Supplemento);
- dall'art. 11 della legge regionale 21.10.2013, n. 8 "*Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*" (pubblicata nel B.U. Lombardia 22 ottobre 2013, n. 43, Supplemento).

### Marche

Con Delib.G.R. 2-8-2013 n. 1209 (Pubblicata nel B.U. Marche 13 settembre 2013, n. 73) sono state modificate le strutture della Giunta regionale, intervenendo riguardo ai Servizi della Giunta Regionale per stabilire tra l'altro che nella competenza di ciascun Servizio è compreso il supporto al Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali nella redazione delle proposte di atti normativi, nell'analisi d'impatto della regolamentazione e nell'implementazione dei sistemi informativi e dei siti web.

### Molise

Clausola valutativa sull'attuazione di normativa e risultati è prevista dall'art. 16 della legge regionale 10.10.2013, n. 15 "*Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere*" (pubblicata nel B.U. Molise 16 ottobre 2013, n. 28).

### Puglia

Nel corso del 2013, nella regione Puglia sono state realizzate una sperimentazione VIR su Sistema di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali e relative forme di gestione (l. r. 19/2006), una sperimentazione AIR sul regolamento di attuazione della l. r. 31/2012 "*Norme in materia di formazione per il lavoro*", ed una sperimentazione AIR su Adozione di un sistema di tariffazione integrata (STI) per il trasporto pubblico locale ai sensi della l. r. 31 ottobre 2002, n. 18, recante "*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*".

Sono state realizzate n. 26 ATN, comprensive di analisi di *drafting*, su ddl di iniziativa del Governo regionale.

### Sardegna

Si segnala la proposta di legge regionale n. 611 del 2014 in materia di valutazione delle politiche regionali da parte del Consiglio regionale, riguardante l'introduzione di strumenti e attività di verifica sia nella fase di approvazione delle leggi che in quella di controllo della loro attuazione.

Tale proposta promuove all'interno del Consiglio l'uso di strumenti valutativi specifici, quali le clausole e le missioni valutative, disciplina la costituzione di un ufficio tecnico apposito e di un organismo politico di controllo, prevedendo anche, a tale fine, che il regolamento interno del Consiglio venga adeguato di conseguenza.

Sul punto, è da considerare che il Consiglio regionale della Sardegna partecipa da tempo al progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, che persegue proprio l'obiettivo di promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative e al quale partecipano rappresentanti politici e tecnici designati dai Consigli che aderiscono al progetto.

Recentemente si sta affermando l'utilizzo da parte dell'amministrazione dello strumento partecipativo della consultazione pubblica che, benché non formalizzato sul piano normativo, consente di stimolare l'espressione dell'opinione dei cittadini o di particolari categorie di utenti, su argomenti specifici, mediante la somministrazione di questionari o la possibilità di presentare proposte, suggerimenti e segnalazioni.

### Sicilia

Riguardo alla Regione Siciliana si segnala l'adozione del .P.Reg. 18-1-2013, n. 6, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni (pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 febbraio 2013, n. 10).

Nell'ambito della Presidenza della Regione è individuata l'Area Ufficio legislativo e legale, nella quale la Posizione di collaborazione e coordinamento n. 4 si occupa, tra l'altro, di Analisi di impatto *della Regolamentazione ex art. 14*, comma 10 legge 28 novembre 2005, n. 246.

Sempre nell'anno in riferimento è stato predisposto uno schema di disegno di legge regionale, frutto di una sperimentazione di AIR avviata nel 2012 in collaborazione con il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione, avente ad oggetto l'istituzione e la regolamentazione dell'Anagrafe regionale degli studenti della Regione Siciliana.

E' stata altresì realizzata una sperimentazione di AIR e ATN avente ad oggetto il

recepimento della normativa nazionale relativa al procedimento semplificato in materia di autorizzazione paesaggistica, in collaborazione con il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Servizio tutela e acquisizioni. Il d.d.l. recante "*Anagrafe scolastica regionale*" è stato approvato dalla Giunta regionale di Governo e depositato all'Assemblea regionale siciliana.

### Toscana

Da segnalare l'intervento normativo per la promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali (L.R. 2-8-2013, n. 46, concernente "*Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*"), pubblicata nel B.U. Toscana 7 agosto 2013, n. 39, parte prima; l'art 1 in particolare afferma che la Regione riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

Obiettivi della citata legge:

- contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
- valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- contribuire alla parità di genere;
- favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

Da citare anche l'adozione della L.R. 9-8-2013 n. 47 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013*", pubblicata nel B.U. Toscana 14 agosto 2013, n. 41, parte prima.

Clausole valutative sull'attuazione di normative e risultati sono previste:

- dall'art. 10 della legge regionale 19.09.2013, n. 51 "*Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative*" (pubblicata nel B.U. Toscana 25 settembre 2013, n. 45, parte prima);
- dall'art. 7 della legge regionale 4.07.2013, n. 34 "*Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. n. 35/2000, alla L.R. n. 22/2002 ed alla L.R. n. 32/2002*" (pubblicata nel B.U. Toscana 12 luglio 2013, n. 32, parte prima);
- dall'art. 41 della legge regionale 14.03.2013, n. 9 "*Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)*"; pubblicata nel B.U. Toscana 22 marzo 2013, n. 11, parte prima.

### Provincia autonoma di Trento

Nel corso del 2013 è stata approvata dal Consiglio provinciale la legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, "*Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia*", pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 aprile 2013, n. 14. Tale legge ha definito per la prima volta nella Provincia autonoma di Trento una disciplina per la valutazione *ex post* della legislazione provinciale sulla base di un programma condiviso tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento per verificare gli effetti prodotti dalla normativa provinciale.

Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, possono aggiornare il programma, anche tenendo conto delle proposte degli organi consiliari competenti in materia.

Per preparare l'adozione o l'aggiornamento del programma è istituito un tavolo di coordinamento, formato da quattro componenti indicati dalla Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze consiliari; il tavolo di coordinamento può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono



obblighi informativi. I componenti del tavolo di coordinamento sono designati, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio provinciale. Il tavolo di coordinamento è nominato dal Presidente del Consiglio provinciale: questi ne convoca e presiede la prima seduta, in cui il tavolo nomina il proprio presidente.

In particolare si prevede che l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sia svolta sulle leggi provinciali che contengono clausole valutative o obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale e sulle altre individuate in via prioritaria, anche in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del programma di legislatura, fra quelle che si ritiene abbiano maggior impatto sui cittadini e sulle imprese.

Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche potranno riguardare lo stato di attuazione della legge e il grado di realizzazione degli obiettivi, l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione, gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa e le eventuali criticità, tra cui i costi e gli effetti non previsti, le loro cause e le eventuali misure correttive adottate.

Nell'ambito dell'attività di valutazione è prevista la consultazione dei cittadini, e dei destinatari delle politiche oggetto di esame.

E' altresì previsto che gli esiti delle attività di valutazione dovranno essere presi in considerazione nell'ambito della revisione della vigente normativa.

Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche possono riguardare i seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione della legge;
- b) il grado di realizzazione degli obiettivi della legge, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi eventualmente stabiliti a preventivo, delle risorse utilizzate;
- c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione;
- d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;
- e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.

Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche indica i documenti e le informazioni che la Giunta provinciale deve mettere a disposizione del Consiglio.

L'attività di controllo e di valutazione è svolta attraverso un'analisi operata per raffronto dei dati raccolti con gli obiettivi della normativa o della politica oggetto di esame, sulla base di idonei indicatori.

I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono consultati nell'ambito delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità della consultazione.

Le relazioni e i documenti trasmessi sono pubblicati nei siti del Consiglio e della Giunta provinciale in modo tale da facilitare il reperimento delle informazioni e la loro connessione con la normativa di riferimento.

Il regolamento interno del Consiglio provinciale:

- a) precisa gli strumenti e le modalità di esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, anche prevedendo il coinvolgimento del tavolo di coordinamento;
- b) stabilisce le modalità con cui gli esiti delle attività di controllo e di valutazione sono presi in considerazione dalle competenti commissioni consiliari, anche in relazione a nuovi interventi normativi nelle materie oggetto d'esame;
- c) prevede la possibilità di dedicare apposite sedute del Consiglio e delle commissioni all'esame degli esiti delle attività di controllo e di valutazione.

Nel Capo II della legge provinciale in esame vi sono poi specifiche disposizioni recanti modificazioni di leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del consiglio provinciale, in particolare si prevede la promozione da parte della Provincia di un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.

Per facilitare e razionalizzare l'attività di valutazione, sono state inoltre testualmente modificate ventisette leggi provinciali contenenti clausole valutative e obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale.

Ancora, è da dire che, nell'ambito del progetto per la valutazione degli impatti della regolazione, costituito nel 2012, è stato elaborato uno specifico disegno di legge *“Disposizioni per il miglioramento della qualità della normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le imprese”* per introdurre nell'ordinamento provinciale, tenuto conto degli atti

dell'Unione europea e dello Stato in materia di miglioramento della legislazione e per il contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, una disciplina volta a migliorare la qualità della regolazione anche attraverso la programmazione degli interventi normativi e l'applicazione delle analisi *ex ante* (AIR), delle valutazioni *ex post* (VIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).

Con deliberazione 19 luglio 2013, n. 1444 ([www.delibere.provincia.tn.it](http://www.delibere.provincia.tn.it)), è stata aggiornata la deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2009, n. 2897 contenente *direttive per la predisposizione degli atti normativi*.

Tali direttive contengono in particolare indicazioni per la programmazione degli interventi normativi, per l'analisi delle proposte di intervento normativo, le regole e i suggerimenti per la redazione dei testi normativi, definite dall'Osservatorio legislativo interregionale e i nuovi "Criteri orientativi per la stesura delle note ad atti normativi" al fine di garantire l'uniformità dei testi normativi e di facilitarne la divulgazione e la comprensione.

Tra le misure incidenti sulla semplificazione normativa, si ricorda che con Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2013, n. 1-103/Leg., anche tenuto conto dei suggerimenti espressi dal Comitato per la razionalizzazione normativa del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, al fine di rimuovere disposizioni provinciali superate, o non più applicate, sono stati abrogati per intero 28 regolamenti e parzialmente 2. Dal 2008 sono stati complessivamente abrogati per intero 405 regolamenti e 4 parzialmente.

In applicazione, poi, dell'art. 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) che prevede la possibilità di delegificare e semplificare procedimenti definiti dalle leggi provinciali, le azioni di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri sono state intensificate dalla Provincia autonoma di Trento a partire dal 2009 e da ultimo implementate con la legge provinciale n. 27 del 2010 (legge finanziaria per l'anno 2011), n. 18 del 2011 (legge finanziaria per l'anno 2012) e con la legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (legge finanziaria per l'anno 2013).

Le misure adottate sono state declinate quali strumenti strutturali (in prima battuta nel primo *Piano straordinario di riduzione degli oneri amministrativi* approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 di data 28 ottobre 2011 e, a regime, nella sezione apposita del *Piano di miglioramento della Pubblica amministrazione per il periodo 2012-2016*, da ultimo aggiornato con deliberazione 12 aprile 2013 n. 637 della Giunta provinciale) per accrescere la competitività del sistema e per razionalizzare le procedure amministrative, ridurre gli oneri amministrativi, accelerare i tempi di risposta ai cittadini e alle imprese e favorire l'interazione telematica con gli utenti, mediante il ricorso intensivo alle tecnologie informatiche e l'erogazione di servizi *on-line*;

Umbria

Clausole valutative su modalità di attuazione di normative e risultati sono previste:

- dall'art. 10 della legge regionale 20.03.2013, n. 5, "*Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale*" (pubblicata nel B.U. Umbria 27 marzo 2013, n. 16);
- dall'art. 90 della legge regionale 12.07.2013, n. 13 "*Testo unico in materia di turismo*" (pubblicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1);
- dall'art. 8 della legge regionale 17.09.2013, n. 16, "*Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto*" (pubblicata nel B.U. Umbria 25 settembre 2013, n. 43);
- dall'art. 6 della legge regionale 23.12.2013, n. 30 "*Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale*" (pubblicata nel B.U. Umbria 30 dicembre 2013, n. 58, edizione straordinaria).

Segnalazioni ulteriori

Un cenno deve essere fatto ad attività regionali riferite a piani della performance ed a collaborazioni interistituzionali per lo sviluppo della capacità istituzionale, comportanti l'affinamento anche di strumenti di misurazione e valutazione dello stato di attuazione di politiche regionali, con dinamiche incidenti quindi anche su politiche regolatorie e relative iniziative, per quanto di riferimento all'obiettivo di fornire al livello politico e gestionale gli strumenti per monitorare, il grado di attuazione della strategia programmatica e di governo, lo stato di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni dell'Ente (a titolo indicativo, v.: Regione Calabria - Delib.G.R. 8 giugno 2013, n. 216 - Piano della performance 2013-2015; Regione Marche - Delib.G.R. 28-5-2013 n. 773 - L.R. n. 22/2010 - Piano della performance 2013-2015; Regione Campania - Delib.G.R. 27 maggio 2013, n. 112 - Approvazione schema accordo di collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica).

Certamente, poi, l'affinamento delle problematiche sulla consultazione, nel più ampio contesto di politiche regolatorie, si è andato anche sviluppando in una serie di percorsi complessi che hanno visto crescere l'attenzione riguardo a profili di condivisione ed analisi di problematiche con gli *stakeholder* in relazione ad attività di peculiare valenza generale come quelle programmatiche. A

titolo indicativo, oltre alla citata legge regionale Toscana 2-8-2013, n. 46, concernente “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, si segnala sul punto riguardo alla Calabria: Delib.G.R. 28-1-2013 n. 30, “Approvazione della versione delle Linee Guida del Piano Regionale dei Trasporti per la condivisione con gli Enti Locali ed altri *stakeholder*”.

**ALLEGATO C****Attività POAT - DAGL**

Di seguito, si presentano nel dettaglio i risultati delle azioni realizzate a livello regionale.

**Tabella: Attività regionali realizzate e partecipanti**

<b>Regione</b>	<b>Laboratori settoriali (I, II, III ciclo)</b>		<b>Workshop, Seminari (operativi e di post sperimentazione)</b>		<b>Sperimentazioni supportate</b>	<b>Visite di studio</b>
	<b>Eventi</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Eventi</b>	<b>Partecipanti</b>		<b>n.</b>
<b>Calabria</b>	19	246	3	110	3	-
<b>Campania</b>	26	334	3	183	5	-
<b>Puglia</b>	24	266	3	154	6	1
<b>Sicilia</b>	23	241	3	92	3	-
<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>1087</b>	<b>12</b>	<b>539</b>	<b>17</b>	<b>1</b>



**Tabella: Azioni pilota e sperimentazioni realizzate nelle Regioni Convergenza  
Integrazione strumenti di better regulation negli ordinamenti regionali**

Regione	Azioni pilota/sperimentazioni
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testi Unici in materia di Istruzione, Cultura e Beni Culturali con inserimento di una clausola valutativa</li> <li>• AIR sulla proposta di l.r. di riforma delle Aree di Sviluppo Industriale ex l.r. 38/2001</li> </ul>
Campania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TU in materia di Attività Produttive</li> <li>• Clausola valutativa su l.r. 15/2008 sull'attività di agriturismo</li> <li>• AIR e ATN su un Testo di riordino in materia di Beni Culturali</li> <li>• ATN sulla pdl 340 sul marchio etico regionale</li> </ul>
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIR sulla l.r. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini"</li> <li>• AIR su Regolamento di attuazione della l.r. 31/2012 in materia di formazione per il lavoro</li> <li>• AIR sull'adozione di un sistema di tariffazione integrata per il trasporto pubblico</li> <li>• ATN su ddl in materia di beni culturali e VAS</li> <li>• Clausola valutativa sul ddl 28/2012 in materia di promozione dello sviluppo del sistema agro-industriale</li> </ul>
Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AIR su ddl in materia di autorizzazioni per infrastrutture energetiche</li> <li>• AIR su ddl per l'attivazione dell'anagrafe regionale degli studenti</li> <li>• AIR e ATN sul recepimento della norma in materia di autorizzazioni paesaggistiche</li> </ul>
Regione	Integrazione degli strumenti di <i>better regulation</i> negli ordinamenti regionali
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DdL di Modifica allo Statuto della Regione Calabria, approvato a novembre 2011 dalla Giunta Regionale, in fase di esame presso il Consiglio</li> <li>• Nuovo disciplinare dei lavori della Giunta regionale approvato con Delibera n. 314/2012</li> </ul>
Campania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania"</li> <li>• Nuovo Regolamento del Consiglio Regionale entrato in vigore il 12 settembre 2012</li> </ul>
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.r. del 2 novembre 2011, n. 29, "Semplificazione e qualità della normazione"</li> <li>• Regolamenti attuativi (AIR/VIR) della legge regionale n. 29/2011</li> </ul>
Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riproposizione, nell'ambito del Tavolo interistituzionale Governo – Assemblea Regionale Siciliana (ARS), del ddl "Disposizioni in materia di qualità della normazione e di pubblicazione degli atti nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana"</li> </ul>

**ALLEGATO D**

**RELAZIONI VIR**



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Pos. 4/1-576



n. dg. LEG. 21/02/2013. 0001066. U

AI DAGL

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizio AIR

(cortese attenzione dott. Cervone)

Oggetto: riscontro riepilogativo delle relazioni VIR effettuate.

Come da richiesta del 6 febbraio 2013 si trasmettano in allegato le relazioni VIR redatte da questo Ufficio.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Di Stefano'.

**ANNO 2011****PROVVEDIMENTI BIENNIO 2008-2009 PER I QUALI E' STATA PREDISPOSTA  
LA V.I.R.****LEGGI**

1. Disegno di legge 3378/C di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2008, n. 3 recante: "Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari". (N.B. Il Governo rinuncia alla conversione e le norme confluiscono nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge del 31 dicembre 2007, n. 248, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (mille proroghe)", pubblicato nel S.O. n 47/L alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008.)
2. Legge 24 luglio 2008, n. 127, di conversione in legge del decreto legge 30 maggio 2008, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".
3. Legge 30 giugno 2009, n. 85, recante: "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di PRUM). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale".
4. Legge 4 agosto 2008, n. 135 recante: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari



stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997".

5. Legge 23 luglio 2008, n. 124, recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato".
6. Legge 16 marzo 2009, n. 25, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
  - a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;
  - b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3 (2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006".
7. Legge 3 agosto 2009, n. 114; recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003"; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro per

danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004".

8. Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".
9. Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 1,7,9,10 e 11)

#### **DECRETI LEGISLATIVI**

1. Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, recante: "Coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111".

#### **DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

1. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 322, recante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista".

## **RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)**

**Disegno di legge 3378/C di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2008, n. 3 recante: "Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari".**

**N.B. Il Governo rinuncia alla conversione e le norme confluiscono nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge del 31 dicembre 2007, n. 248, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (mille proroghe)", pubblicato nel S.O. n 47/L alla G.L. n. 51 del 29 febbraio 2008.**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 1 marzo 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

### **ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005 n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

**SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':**

Lo scopo del provvedimento risulta essere stato raggiunto dal momento che l'intervento normativo si proponeva di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111 (recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'art. 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007, in materia di temporaneità degli incarichi.

**SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

**SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento soddisfa lo specifico obiettivo di risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario o della sezione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, qualora il Consiglio Superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

**SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

E' acclarata l'osservanza delle prescrizioni del presente intervento normativo che, in deroga alle norme sull'ordinamento giudiziario, prevede che, in mancanza del titolare, i magistrati già in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario e decaduti reggano il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della repubblica per il periodo massimo di sei mesi necessario per completare le nomine dei reggenti degli uffici giudiziari medesimi.

**SEZIONE 5 - CRITICITA':**

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

**SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**


- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non sono state adottate misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

**ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



**Decreto-legge recante: "Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari".**

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

*a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'ordine giudiziario e gli uffici giudiziari.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.*

L'intervento normativo si propone di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111 (recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007, in materia di temporaneità degli incarichi.

*c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.*

Obiettivo specifico è quello di risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario o della sezione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, qualora il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

*d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.*

Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte dell'amministrazione e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari, dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

*e) Aree di criticità.*

Non si ravvisano al momento aspetti di criticità.

*f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.*

Non vi sono alternative possibili.

*g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.*

Il decreto-legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della necessità e urgenza di provvedere in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento.



## RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(VIR)

**Legge 24 luglio 2008, n. 127, di conversione in legge del decreto legge 30 maggio 2008, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 29 luglio 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

### ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio (pur succedendosi nel tempo ulteriori proroghe in attesa di una riforma organica, non ancora attuata, della magistratura onoraria) né pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi. Si allegano le iniziative parlamentari in materia.

**SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':**

Lo scopo del provvedimento risulta essere stato raggiunto dal momento che lo stesso rispondeva alla necessità di armonizzare la disciplina sull'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (disposta dall'art. 14 del decreto - legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

**SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche dal momento che nei bilanci annuali di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.

**SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento ha consentito di continuare ad applicare le disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il Tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nonché di salvaguardare, sotto il profilo organizzativo, i provvedimenti tabellari già adottati.

**SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

E' acclarata l'osservanza delle prescrizioni dell'intervento normativo in disamina nella prospettiva di consentire l'applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2009, delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario relative all'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica, nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria medesima.

**SEZIONE 5 - CRITICITA':**

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

**SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI:**

- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non si è sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto


o alle circostanze di attuazione.

**ALLEGATI :**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione genera e del bilancio e della contabilità e Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile





Senato della Repubblica

L'Istituzione      Composizione      Lavori del Senato      Leggi e documenti      Attualità      Relazioni con i cittadini

## Ricerca

Banche dati specialistiche

Risultati 1 - 8 su 8

### **S.3039**

*Sen. Giacomo Caliendo (PdL) e altri*

Riforma organica della magistratura onoraria e costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace

1 dicembre 2011: *Presentato al Senato*

14 marzo 2012: *In corso di esame in commissione*

### **C.4291**

*On. Gabriella Carlucci (PdL)*

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di organizzazione, funzionamento e trattamento economico e previdenziale del giudice di pace, nonché disposizioni concernenti la disciplina della magistratura onoraria

18 aprile 2011: *Presentato alla Camera*

*Da assegnare*

### **C.3890**

*On. Salvatore Torrisi (PdL)*

Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

23 novembre 2010: *Presentato alla Camera*

22 dicembre 2010: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

### **S.2359**

*Sen. Filippo Berselli (PdL) e altri*

Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

6 ottobre 2010: *Presentato al Senato*

14 marzo 2012: *In corso di esame in commissione*

### **S.2080**

*Sen. Giuseppe Valentino (PdL)*

Disciplina organica della magistratura onoraria

23 marzo 2010: *Presentato al Senato*

14 marzo 2012: *In corso di esame in commissione*

### **S.897**

*Sen. Alberto Maritati (PD)*

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

9 luglio 2008: *Presentato al Senato*

14 marzo 2012: *In corso di esame in commissione*

### **S.867**

*Governo Berlusconi-IV*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria

2 luglio 2008: *Trasmesso dalla Camera*

17 luglio 2008: *Approvata definitivamente. Legge*

**Decreto-legge recante: "Proroga dei termini per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".**

#### **Analisi di impatto della regolamentazione**

**a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

L'intervento normativo coinvolge il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e l'ordine giudiziario.

**b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari al fine di un intervento normativo.**

Necessità di armonizzare la disciplina sull'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (disposta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

**c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

L'intervento normativo si propone di consentire l'applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2009, delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica, nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

**d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

Nulla da rilevare.

**e) aree di «criticità».**

Nulla da rilevare.

**f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie: valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

**g) strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.**

Il decreto-legge appare lo strumento normativo più appropriato, tenuto conto della imminente scadenza (2 giugno 2008) del termine previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

## RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

**Legge 30 giugno 2009; n. 85, recante: "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di PRUM). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero dell'interno; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 14 luglio 2009;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

### **ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento



nel corso del biennio né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi. Si rappresenta esclusivamente come in materia di accertamenti medici incidenti sulla libertà personale il D.D.L. n. 95/S sia confluito nella presente legge (artt. da 24 a 29). Si evidenzia ulteriormente come, in attuazione della delega contenuta nell'art. 18, si sia provveduto alla "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria" con D.Lgs. 9 settembre 2010, n. 162.

#### **SEZIONE 1- RAGGIUNIMENTO DELLE FINALITA':**

L'intervento coinvolge, in primo luogo, le istituzioni di nuova creazione (banca dati nazionale del DNA e di laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) alle quali viene demandato il compito di gestione dei profili del DNA, nonché gli uffici giudiziari e di polizia competenti i quali dovranno alimentare le predette istituzioni.

Si segnala tuttavia come, allo stato, siano ancora in fase di allestimento le strutture necessarie al prelevamento nonché alla gestione dei profili del DNA.

La finalità perseguita e comunque realizzata, tramite le modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale, risulta essere quella di potenziare ed affinare l'efficienza e l'efficacia dell'azione giudiziaria, contemperando le esigenze investigative con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale. L'individuazione dei casi e dei modi dei prelievi coattivi del materiale biologico, in assenza del consenso della persona interessata, nonché la predisposizione di una articolata disciplina, con l'allargamento dei casi di ricorso all'incidente probatorio non connotati dalla <<non rinviabilità>> della prova al dibattimento, anche nel medio – lungo periodo, contribuiscono, invero, a creare un <<circuito virtuoso>> idoneo a ridurre i margini di errore giudiziario (vedi gli artt. 224-bis, 359-bis, 133, 354, comma 3, 392, comma 2, c.p.p.; 72-bis, 72-ter, 72-quater Disp. Att. c.p.p.). Oggi, infatti, sono aumentate in maniera esponenziale le possibilità di estrarre l'impronta genetica da materiali biologici reperiti sul luogo del fatto, ottenendo risultati che presentano un notevole grado di affidabilità in condizioni che solo qualche anno addietro erano ritenute proibitive o scarsamente significative. E'considerevole, infatti, l'aumento dei casi giudiziari nei quali, stante il nuovo ed evoluto quadro di riferimento scientifico, si riesce a determinare l'impronta genetica di coloro che hanno lasciato delle tracce, anche minime, sul luogo del commesso reato (si pensi, a titolo esemplificativo, alla individuazione di alcuni mafiosi che parteciparono alla strage di Capaci, all'esito del confronto del loro DNA con il profilo genetico estratto dalle particelle di mucosa boccale rinvenute sulle cicche di sigarette repertate sul luogo del gravissimo fatto); e ciò sta incrementando, di conseguenza, il fabbisogno di procurarsi l'impronta genetica della persona sottoposta alle indagini ovvero

di soggetti, a vario titolo coinvolti nel fatto criminoso al fine di compararla con analoghi risultati ottenuti da materiale biologico repertato sul luogo del fatto di reato ovvero in altro luogo ad esso comunque in qualche modo collegato.

#### **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

#### **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce l'effetto di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni montanti del terrorismo, della immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale. Le disposizioni in essa contenute rendono, infatti, possibile lo scambio di informazioni concernenti dati informatici relativi a impronte digitali e dati genetici (DNA), con correlativa predisposizione di un livello adeguato di protezione dei dati medesimi da parte del paese contraente destinatario.

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce, altresì, l'effetto di non rendere più necessario, per l'individuazione del profilo genetico di un individuo, il prelievo ematico - forzoso nel caso in cui il soggetto non presti il proprio consenso - potendo essere sufficiente il prelievo di peli, capelli o saliva, qualora tale accertamento sia ritenuto "assolutamente indispensabile per la prova dei fatti" e si proceda per un delitto punito con la pena dell'ergastolo ovvero per un delitto non colposo punito con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. Senza trascurare comunque l'importanza della istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria in cui inquadrare il personale da impiegare nelle attività di laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

#### **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Le prescrizioni sono osservate in quanto agevolano lo scambio di informazioni consentendo - nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali - l'accesso automatizzato ad alcuni schedari nazionali degli Stati aderenti (registri di immatricolazione dei veicoli; archivi d'analisi del DNA e dei dati dattiloscopici).

Si ribadisce tuttavia come, allo stato, siano ancora in fase di allestimento le strutture necessarie al prelevamento nonché alla gestione dei profili del DNA.

#### **SEZIONE 5 - CRITICITÀ:**

Non si sono evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

**SEZIONE 6 -SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**


- i) Sono in corso di raggiungimento le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Allo stato non si è sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

**ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale e della contabilità e del bilancio; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



**Disegno di legge recante: "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale".**

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

L'intervento coinvolge in primo luogo le istituzioni di nuova creazione (banca dati nazionale del DNA e di laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) alle quali viene demandato il compito di gestione dei profili del DNA, gli uffici giudiziari e di polizia competenti, i quali dovranno alimentare le predette istituzioni. Le predette istituzioni, inoltre, sono rispettivamente inquadrati nel dipartimento di p.s. del Ministero dell'Interno e nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia.

**b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

**c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per gli indagati e gli imputati richieste dal nostro ordinamento costituzionale.

**d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

Nei ddl sono individuate le risorse per l'implementazione ed il funzionamento delle nuove istituzioni sopra richiamate.

**e) Aree di criticità.**

Non sussistono aree di criticità.

**f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

**g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.**

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento; il disegno di legge delega si è reso opportuno per ciò che concerne la materia dei ruoli tecnici dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di materia articolata la quale necessita anche di una adeguata disciplina di dettaglio.

**Disegno di legge recante: "Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale".**

#### **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di procura, del giudice per le indagini preliminari, dei giudici di merito (di primo e di secondo grado), gli avvocati, gli eventuali investigatori privati, che sono i destinatari «diretti» delle norme introdotte o modificate.

Destinatari «indiretti» dell'intervento sono i soggetti sottoposti al prelievo del materiale biologico.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

L'obiettivo manifesto è quello di potenziare ed affinare l'efficienza e l'efficacia dell'azione giudiziaria, contemperando le esigenze investigative con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale. L'individuazione dei casi e dei modi dei prelievi coattivi del materiale biologico, in assenza del consenso della persona interessata, nonché la predisposizione di un'articolata disciplina, con l'allargamento dei casi di ricorso all'incidente probatorio non connotati dalla «non rinviabilità» della prova al dibattimento, anche nel medio-lungo periodo, contribuiscono creare un «circuito virtuoso» idoneo a ridurre i margini di errore giudiziario.

Oggi, infatti, sono aumentate in maniera esponenziale le possibilità di estrarre l'impronta genetica da materiali biologici reperiti sul luogo del fatto, ottenendo risultati che presentano un elevato grado di affidabilità in condizioni che solo qualche anno addietro erano ritenute proibitive o scarsamente significative.

È considerevole l'aumento di casi giudiziari nei quali si riesce a determinare l'impronta genetica di coloro che hanno lasciato delle tracce sul luogo del commesso reato (si pensi all'individuazione di alcuni mafiosi che parteciparono alla strage di Capaci, all'esito del confronto del loro DNA con il profilo genetico estratto dalle particelle di mucosa boccale rinvenute sulle cicche di sigarette repertate sul luogo del gravissimo fatto); e ciò sta incrementando, di conseguenza, il fabbisogno di procurarsi, a fini di comparazione, l'impronta genetica della persona sottoposta alle indagini ovvero di soggetti, a vario titolo, coinvolti nel fatto criminoso.

D'altro canto, il quadro di riferimento scientifico, rispetto ai tempi della citata decisione della Consulta (1996), è profondamente mutato, essendosi oggi consolidate tecniche e metodi che permettono l'estrazione del profilo genetico utile per le investigazioni anche da ridottissime quantità di materiale biologico e tramite interventi spesso anche incruenti. Si vuole dire che, per l'individuazione del profilo genetico dell'individuo, non è più necessario il prelievo ematico – forzoso nel caso



il cui soggetto non presti il consenso – potendo essere sufficiente il prelievo di peli, capelli o saliva.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa finanziaria, economica e sociale.

Sotto l'aspetto organizzativo e sociale, l'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda diversi soggetti:

- in primo luogo, il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, chiamati a verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale formidabile mezzo di ricerca della prova;

- in secondo luogo, la polizia giudiziaria, chiamata ad una maggiore accortezza nella gestione delle risorse investigative, costituendo il prelievo obbligatorio del DNA solo *l'extrema ratio*.

E) Aree di criticità.

Non si rilevano aree di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Al fine di colmare un evidente vuoto normativo, sopra rappresentato, l'unico intervento possibile risulta quello mediante l'introduzione di disposizioni di rango primario.

Rispetto all'intervento normativo proposto altri progetti di legge della precedente legislature, in particolare l'atto Senato n. 857 e l'atto Camera n. 782, si prefiggono di regolamentare la medesima materia. Quest'ultimo, in particolare, contiene soluzioni alternative, non del tutto condivisibili, peraltro limitate al solo prelievo obbligatorio di sangue (che nel presente disegno di legge non viene contemplato) e ridefinisce tale strumento di ricerca della prova, da assumere nella fase delle indagini preliminari, esclusivamente attraverso il ricorso all'incidente probatorio.

Perplessità si nutrono in ordine alla scelta normativa della proposta di legge atto Camera n. 782 di consentire, nei casi di urgenza, in cui il pubblico ministero abbia l'esigenza immediata di compiere accertamenti irripetibili sulla persona che necessitano il prelievo di sostanze utili per comparazioni, anche genetiche, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, di cui si prevede una modifica con l'introduzione di un apposito comma 5-bis. E ciò perché si tratta di accertamenti ontologicamente irripetibili.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è lo strumento tecnico-normativo preferibile.

In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge. Il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA  
REGOLAMENTAZIONE  
(VIR)**

**Legge 4 agosto 2008, n. 135 recante: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 31 agosto 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

**ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

**SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':**

Le finalità prefissate sono state raggiunte dal momento che con tale intervento normativo si intendeva adeguare la legislazione nazionale ai dettami dell'ordinamento internazionale,

coinvolgendo gli uffici giudiziari e consentendo lo scambio di informazioni nella lotta contro "la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro".

#### **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

#### **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce effetti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche dal momento che si propone di estendere l'incriminazione delle condotte di riciclaggio di denaro, di migliorare la cooperazione all'interno dell'Unione europea nella lotta contro le frodi comunitarie, di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata, di raccogliere informazioni sulle persone giuridiche al fine di prevenire la penetrazione della criminalità organizzata nella economia legale.

#### **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Le prescrizioni sono osservate posto che sono già previste nel nostro sistema giuridico misure di sequestro, confisca (anche di valore, avente ad oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto) o privazione vertenti sugli strumenti utilizzati per perpetrare il reato di frode, corruzione attiva o passiva, riciclaggio di denaro nonché sui proventi di tali illeciti.

#### **SEZIONE 5 - CRITICITA':**

Non si sono evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

#### **SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**

- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non si è sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.


#### **ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse

le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento:  
Direzione generale della contabilità e del bilancio e Direzione generale di Statistica  
di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



**Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari".**

#### **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

L'intervento normativo coinvolge gli uffici giudiziari competenti alla trattazione dei procedimenti relativi a reati previsti dal Secondo Protocollo, consentendo lo scambio di informazioni tra le stesse e la Commissione europea nella lotta contro "la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro".

**b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

**c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare compiutamente la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale.

**d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

Non sono previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

**e) Aree di criticità:**

Non sussistono aree di criticità.

**f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

**g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.**

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA  
REGOLAMENTAZIONE  
(VIR)**

**Legge 23 luglio 2008, n. 124, recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 26 luglio 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

**ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005 n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Risultano interventi sulla regolamentazione della materia nel corso del biennio dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza del 7-19/10/2009, n. 262, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 in relazione agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost.. Vi sono, altresì, iniziative parlamentari in materia: AS n. 2180, presentata il 12 maggio 2010 (in corso di esame in commissione) dal Sen. Gasparri ed altri recante "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" AC n. 2476, presentata il 26 maggio 2009 (da assegnare) dall'On. Soro recante "Abrogazione della legge 23 luglio 2008, n. 124, recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello



Stato".

#### **SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':**

Le finalità di tale intervento normativo raggiunte nella immediatezza sono state quelle di tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni facenti capo alle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio dei Ministri), sospendendo i processi penali, anche già in corso, a loro carico, fino alla cessazione della carica o della funzione, presso i vari uffici giudiziari competenti.

#### **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

#### **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento ha prodotto effetti direttamente sulla attività - salvaguardata nella sua continuità e regolarità - delle più alte funzioni pubbliche nonché sull'operato degli uffici giudiziari competenti per i processi a loro carico.

#### **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Le prescrizioni contenute nel provvedimento normativo in esame, fino all'intervento della Consulta, risultano essere state osservate.

#### **SEZIONE 5 - CRITICITA':**

Sono state, *a posteriori*, rilevate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni tali da giustificare la pronuncia di illegittimità costituzionale sopra indicata.

#### **SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**

- i) Sono state soltanto in un ambito temporale circoscritto raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non sono state adottate misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione essendo, peraltro, intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale.

#### **ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale della contabilità e del bilancio e Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile

**Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato".**

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

L'intervento normativo coinvolge gli uffici giudiziari competenti alla trattazione dei procedimenti relativi alle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Consiglio dei Ministri).

**b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

**c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Obiettivo dell'intervento normativo, già nel breve periodo, è di tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato.

**d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

Non sono previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

**e) Aree di criticità.**

Non sussistono aree di criticità.

**f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

**g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.**

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA  
REGOLAMENTAZIONE  
(VIR)**

**Legge 16 marzo 2009, n. 25, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali:**

- a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;**
- b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3 (2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003 in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006".**

- **Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;**
- **Data di entrata in vigore: 28 marzo 2009;**
- **Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).**

**ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) **Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;**

- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi. Si allega, viceversa, una pronuncia giurisprudenziale che richiama la normativa in esame (Cass. pen., sez. VI, 9.11.2010, n. 40169).

#### **SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':**

La finalità realizzata è stata quella di aggiornamento e semplificazione delle procedure (in tema di certificazione, autentica o legalizzazione della richiesta di estradizione e di documentazione a sostegno; di estradizione riguardo alla condotta punibile con la pena di morte da parte del richiedente; di informazioni particolarmente sensibili a sostegno della richiesta) nonché di ampliamento dell'ambito di operatività dell'Accordo già esistente (in tema di possibilità per il richiedente di accertare se la persona sospettata o imputata di reato sia titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel territorio dello Stato richiesto; di possibilità di costituire una squadra investigativa comune allo scopo di combattere il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il terrorismo; di possibilità di assumere testimonianze di persone che si trovino nello Stato richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione; di possibilità di utilizzare mezzi veloci di comunicazione; di possibilità di procedere al congelamento e alla confisca di beni).

#### **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI :**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

#### **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento in oggetto produce l'effetto di approfondire la cooperazione internazionale penale tra i Paesi firmatari per una migliore amministrazione della giustizia, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale.

#### **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Le prescrizioni normative risultano essere state osservate.

#### **SEZIONE 5 - CRITICITA':**

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

**SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR -- CONCLUSIONI:**

- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- i) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- ii) Non si è sentita l'esigenza di adottare misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

**ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



*Cass. pen., sez. VI, 09-11-2010, n. 40169.*

In tema di estradizione per l'estero, ai fini del principio della doppia incriminazione non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità, né le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello stato richiesto, rilevando unicamente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti; ne consegue che la clausola contenuta nell'art. VIII del trattato di estradizione Italia-Usa del 13 ottobre 1983 (ratificato con l. n. 225/1984), che esclude ogni rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello stato richiesto, mantiene piena validità ed efficacia anche in relazione al principio di doppia incriminazione espresso nell'accordo di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003 (ratificato con l. 16 marzo 2009 n. 25).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Estradizione e mandato d'arresto europeo [2820]

Giudicante: Cass. pen., sez. VI, 09-11-2010, n. 40169

Parti: S. (1)

Fonti:

Massime ufficiali

Sentenza integrale

Ced Cass., rv. 248932 (m)

Nel Repertorio: 2011, Estradizione e mandato d'arresto europeo [2820], n. 46

Dottrina Foro Italiano:

Estradizione e mandato d'arresto europeo

Riferimenti legislativi:

c.p., art. 13 - massime\*\*

c.p.p., art. 705 - massime\*\*

l. 26-05-1984 n. 225, art. 8 NORMATTIVA\* - massime\*\*

l. 16-03-2009 n. 25 NORMATTIVA\* - massime\*\*

\* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico è gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

\*\* Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Disegno di legge recante: *"Ratifica accordi estradizione Stati Uniti"*.

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

a) Strumento così come contemplato dall'Articolo 3 (2) dell'Accordo di Estradizione gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di Estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato il 13 ottobre 1983.

**A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti**

I soggetti destinatari sono certamente i soggetti internazionali già parti del precedente Trattato bilaterale, che ha subito adattamenti conseguenti all'Accordo di Estradizione fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In tal senso, va sottolineato che lo Stato italiano è destinatario delle modifiche versate nel predetto Accordo in quanto membro dell'Unione Europea.

**B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Con lo Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale si intende approfondire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

**C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo**

Obiettivo principale dello Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse dalla precedente regolamentazione risalente all'Accordo del 1983; a quel tempo, infatti, non era ancora entrato in vigore l'attuale codice di procedura penale. Nell'adeguamento normativo dell'Accordo si è colta l'occasione per semplificare le procedure e per ampliare l'ambito di applicazione dell'Accordo già esistente. La relazione illustrativa dà ampiamente conto di queste finalità. Si ricordano qui, a titolo esemplificativo, le disposizioni del Trattato bilaterale che vengono in considerazione per gli adattamenti subiti:

- art. IX (pena capitale);
- art. X commi 1), 7), 8) (domanda di estradizione e documenti relativi);
- art. XI (documentazione aggiuntiva);
- art. XI bis (informazioni sensibili contenute nella richiesta);
- art. XV (richieste di estradizione o di consegna presentate da più Stati).

**D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale**

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

**E) Aree di criticità**

Non sono rilevabili aree di criticità, in quanto il contenuto integrativo si traduce nel necessario aggiornamento di disposizioni che già all'interno dell'ordinamento hanno subito, in progresso col tempo, modifiche necessarie.

**F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato**

Lo schema di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

**b) Strumento così come contemplato dall'Articolo 3 (2) dell'Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982.**

**A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti**

I soggetti destinatari sono gli stessi soggetti internazionali già parti del Trattato bilaterale di Mutua Assistenza in materia penale stipulato tra gli Stati Uniti e l'Italia il 9 novembre 1982 pur dovendosi rimarcare che nel caso all'esame lo Stato italiano è destinatario delle modifiche introdotte in quanto membro dell'Unione Europea.

**B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Con lo Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale si intende approfondire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

**C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo**

Obiettivo principale dello Strumento modificativo del preesistente Trattato bilaterale è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse dalla precedente regolamentazione risalente all'Accordo del 1982.

Nell'adeguamento normativo dell'Accordo si è colta l'occasione per semplificare le procedure e per ampliare l'ambito di applicazione dell'Accordo già esistente. La relazione illustrativa dà ampiamente conto di queste finalità. Si ricordano qui, a titolo esemplificativo, le disposizioni del Trattato bilaterale che vengono in considerazione per gli adattamenti subiti:

- art. 1 (obbligo di concedere assistenza);
- art. 2 (Autorità centrale- richiesta di assistenza);
- art. 7 (spese e traduzioni);
- art. 8 (tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni);
- art. 18 (sequestro e confisca di beni).

**D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale**

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

***E) Aree di criticità***

Non sono rilevabili aree di criticità, in quanto il contenuto integrativo si traduce nel necessario aggiornamento di disposizioni che già all'interno dell'ordinamento hanno subito, in progresso col tempo, modifiche necessarie. Al contrario si sottolinea che le integrazioni o le modifiche apportate recepiscono aggiornamenti resi necessari, tra l'altro, dal progresso economico e tecnologico.

***F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato***

Lo schema di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

## RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

**Legge 3 agosto 2009, n. 114, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003"; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 14 agosto 2009;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei, telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

### **ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari:

- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio (salvo l'adozione del D.M. 22 novembre 2010, n. 253, in relazione all'art. 3 sulle procedure relative all'esercizio della giurisdizione) né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

#### **SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ:**

La finalità conseguita dal provvedimento risulta essere quella di assicurare la partecipazione dell'Italia allo strumento di Difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione. Il Trattato SOFA UE (Status of Forces Agreement), infatti, rappresenta in questo senso un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione europea di c.d. "secondo pilastro". Si disciplina, principalmente, lo stato giuridico del personale, militare e civile, che già si trova distaccato presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea a Bruxelles. Si persegue, altresì, l'obiettivo di estendere la portata delle fattispecie di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare, durante la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato UE, al di fuori dei loro territori.

#### **SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

#### **SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce effetti – nell'ambito del cammino verso l'integrazione europea, ed in particolare nell'ambito della Politica Europea di Sicurezza e di Difesa (PESD) - sulla organizzazione e sulla attività del Ministero della Difesa attesa, tra l'altro, la razionalizzazione dell'impiego del personale militare e civile che viene, di volta in volta, messo a disposizione dello Stato Maggiore UE.

#### **SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Risultano osservate le prescrizioni del presente provvedimento.

#### **SEZIONE 5 - CRITICITÀ:**

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

**SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**


- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non è stata sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

**ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile





**2. Legge 3 agosto 2009, n. 114, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:**

- a) *Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003:***
- b) *Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da essi utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004***".

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**a. Ambito dell'intervento e destinatari**

Il provvedimento è volto a consentire la ratifica dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo Statuto dei Militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione, dei Quartieri Generali e delle forze che potrebbero essere messe a disposizione nell'ambito dei compiti di cui all'art. 17, comma 2 del Trattato sull'Unione Europea (c.d. SOFA UE), già sottoscritto dall'Italia, a Bruxelles, in data 17 novembre 2003

Sono parti dell'Accordo gli Stati membri dell'Unione Europea. La Danimarca ha precisato che la propria partecipazione avverrà, anche per questo Accordo, nel rispetto del Protocollo aggiuntivo allegato al Trattato sull'Unione Europea ed al Trattato che istituisce la Comunità Europea (c.d. clausola di *opting out*). E' allegata al testo una dichiarazione interpretativa della Svezia.

Ai sensi dell'art. 1 la sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dai Quartieri Generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'Unione Europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito.

**b. Obiettivi e risultati attesi**

Il provvedimento risponde all'esigenza di assicurare la partecipazione dell'Italia allo strumento di Difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione. Il Trattato SOFA UE (Status of Forces Agreement) rappresenta in questo senso un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione europea di c.d. "secondo pilastro".

Lo strumento militare dell'Unione sarà infatti costituito da forze specificamente destinate dagli Stati membri per la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, comma 2 del vigente Trattato sull'Unione Europea, forze il cui status, privilegi, immunità, disposizioni applicabili, ecc. verranno disciplinati - esattamente come avviene per le Forze messe a disposizione dell'Alleanza Atlantica dagli Stati membri della NATO (c.d. Accordo SOFA NATO), dall'Accordo che si sottopone ora a ratifica parlamentare.

La struttura del Trattato ricalca in larga misura la "Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze Armate" (c.d. SOFA NATO), firmata il 19.06.1951 e ratificata dall'Italia con L.1335 del 30.11.1955, il "Protocollo sullo statuto dei Quartier Generali della NATO (PARIS PROTOCOL)" del 28.08.1952 ratificato con L.1338 del 30.11.1955, nonché il "Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee" dell'8 Aprile 1965, ratificato con L.437 del 03.05.1966.

c. Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dal provvedimento possono essere individuate in:

- Ministero della Difesa (Stato Maggiore Difesa e Autorità Giudiziaria Militare);
- Ministero della Giustizia (Autorità Giudiziaria Ordinaria);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate).

Per ciò che concerne il Ministero della Difesa - direttamente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo - sembra lecito attendersi un positivo impatto del provvedimento *de quo* sull'organizzazione e sull'attività del Dicastero attesa, tra l'altro, la razionalizzazione dell'impiego del personale militare e civile che oggi viene di volta in volta messo a disposizione dello Stato Maggiore UE - e delle singole operazioni di gestione delle crisi - per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 17 del Trattato sull'Unione Europea.

Le competenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Militare nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento sono salve nel rispetto delle statuizioni di cui agli artt. 17 e 18 dell'Accordo (per il cui commento si rimanda a quanto esposto in sede di relazione illustrativa e tecnico-normativa). Non si ritiene pertanto che il provvedimento possa avere un impatto sull'organizzazione o sull'attività delle citate AA.GG..

Con riferimento all'attività del Ministero delle Finanze, gli ordinari poteri di accertamento esercitabili nei confronti dei contribuenti, qualora esercitati nei confronti del personale di cui all'art. 1 dell'Accordo, soffriranno delle consuete limitazioni (peraltro tassativamente indicate nel provvedimento) per effetto delle immunità e privilegi di natura fiscale accordati ai citati soggetti.

d. Impatto sui destinatari diretti

I destinatari diretti del provvedimento possono essere individuati in:

- soggetti di cui all'art. 1 (ovvero il personale militare e civile che verrà messo a disposizione dallo Stato Maggiore UE - ovvero di determinate operazioni PESD - per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 17 TUE);
- le Autorità dello Stato che ospita (attualmente il Regno del Belgio) le strutture dello Stato Maggiore dell'Unione Europea e dei Quartieri Generali;
- gli Stati membri parti dell'Accordo (per le Pubbliche Amministrazioni italiane si rimanda a quanto esposto *sub d.*)

e. Impatto sui destinatari indiretti.

Non è possibile, allo stato, identificare *ex ante* una specifica categoria di destinatari indiretti o di soggetti "interessati" dal provvedimento.

Il 28 aprile 2004 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra gli Stati Membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato Membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'UE di gestione delle crisi.

**a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti**

Il provvedimento è volto a ratificare e rendere esecutivo l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo per danni causati ai beni di proprietà degli stessi Stati membri, che si possono verificare *al di fuori dei territori cui si applica il SOFA-UE*.

Sono parti dell'Accordo gli Stati membri dell'Unione Europea.

Il Ministero della difesa è direttamente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Ai sensi dell'art. 1, la sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dai Quartieri Generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito.

**b) Obiettivi e risultati attesi**

L'obiettivo è quello di integrare, con la ratifica del presente Accordo, il quadro delle disposizioni negoziate a livello comunitario in materia di Politica Europea di Sicurezza e di Difesa (PESD), al fine di migliorarne lo strumento di difesa.

In data 17 novembre 2003 è stato già sottoscritto l'Accordo c.d. SOFA-UE, relativo allo Statuto dei militari e del personale civile; nella considerazione che l'art. 18 di detto Accordo disciplina le fattispecie di risarcimento verificatesi soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri, l'intervento si propone di estenderne la portata normalizzando la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare, durante la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato UE, *al di fuori dei loro territori*.

La ratifica dell'Accordo assicurare la partecipazione dell'Italia allo strumento di difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione.

**c) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni**

Il Ministero della Difesa è direttamente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo; la ratifica dell'Accordo, infatti, permetterà di definire, secondo la procedura in esso fissata, le ipotesi di indennizzo che potranno verificarsi in dipendenza di eventi dannosi, subiti o prodotti, nell'ambito delle operazioni contemplate nell'Accordo stesso, per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 17 del Trattato UE.

**d) Impatto sui destinatari diretti**

I destinatari diretti del provvedimento sono individuati nell'art. 1 dell'Accordo.

**e) Impatto sui destinatari indiretti**

Non è possibile, allo stato, identificare *ex ante* una specifica categoria di destinatari indiretti.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA  
REGOLAMENTAZIONE  
(VIR)**

**Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 15 agosto 2009;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

**ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio (salvo il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha disposto con l'art. 2, comma 1, la modifica dell'art. 4 estendendo la responsabilità degli enti al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria) né pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi. Si allegano tutte le iniziative parlamentari in materia.

**SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ:**

Le finalità sono state conseguite con l'adeguamento della legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per l'imputato previste dal nostro ordinamento costituzionale.

**SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

**SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce l'effetto di ratificare e rendere esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, firmata a Merida, con ripercussioni sul codice penale e sul codice di procedura penale: art. 322 *bis* c.p.; congelamento, sequestro e confisca; art. 377 *bis* c.p. esteso alle persone giuridiche; artt. 740 *bis* (*Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate*) e 740 *ter* (*Ordine di devoluzione*) c.p.p.. L'impatto maggiore riguarda prevalentemente le Corti di Appello competenti per la devoluzione agli Stati esteri delle cose confiscate ed il Ministero della Giustizia in qualità di autorità centrale di riferimento per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU.

**SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Risultano essere osservate le prescrizioni del presente provvedimento.

**SEZIONE 5 - CRITICITÀ:**

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

**SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**

- i. Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii. Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii. Allo stato non è stata sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.


**ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse

le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento:  
Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di  
questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile





**3. Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".**

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari e, segnatamente, le Corti d'appello, competenti per la devoluzione agli stati esteri delle cose confiscate, ed il Ministro della giustizia, in qualità di autorità centrale per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU.

**b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

**c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per l'imputato richieste dal nostro ordinamento costituzionale.

**d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

L'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda prevalentemente le Corti d'appello, competenti per la devoluzione agli stati esteri delle cose confiscate, ed il Ministro della giustizia, in qualità di autorità centrale per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU; non sono, comunque, previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

**e) Aree di criticità.**

Non sussistono aree di criticità.

**f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Le attività di redazione del disegno di legge sono state improntate alla realizzazione di una proposta che fosse quanto più semplice possibile, limitandosi all'attuazione del solo contenuto obbligatorio della Convenzione e tralasciando le previsioni ad implementazione facoltativa; la presa d'atto che la parte più significativa del contenuto facoltativo in questione era già stata recepita o era in corso di recepimento mediante altri strumenti normativi (v. in merito quanto specificato nella relazione illustrativa), nonché la necessità di procedere ad una ratifica quanto più rapida possibile del predetto strumento internazionale hanno costituito, infatti, le linee guida nella redazione del presente disegno di legge.

**g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.**

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.



Senato della Repubblica

L'Istituzione	Composizione	Lavori del Senato	Leggi e documenti	Attualità	Relazioni con i cittadini
---------------	--------------	-------------------	-------------------	-----------	---------------------------

## Ricerca

| Banche dati specialistiche

Risultati **21 - 30** su **40**

### S.2168

*Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Lo Sud-MRE)*

Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

7 maggio 2010: Presentato al Senato

15 giugno 2011: Assorbito

### S.2164

*Sen. Luigi Li Gotti (IdV) e altri*

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, Incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

6 maggio 2010: Presentato al Senato

15 giugno 2011: Assorbito

### C.3451

*On. Gianni Farina (PD)*

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di proposizione della querela per i delitti di violenza sessuale in danno di un minore e di atti sessuali con minorenne, nonché di prescrizione dei medesimi reati e del delitto di corruzione di minorenne

4 maggio 2010: Presentato alla Camera

Da assegnare

### S.2156

*Governo Berlusconi-IV*

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

4 maggio 2010: Presentato al Senato

15 giugno 2011: Approvato

### S.2058

*Sen. Anna Finocchiaro (PD) e altri*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione

4 marzo 2010: Presentato al Senato

14 marzo 2012: Assorbito

### S.2041

*Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-IS-Aut)*

Norme in materia di corruzione

1 marzo 2010: Presentato al Senato

6 maggio 2010: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

### C.2972

*On. Guglielmo Picchi (PdL) e altri*

Interpretazione autentica dell'articolo 319 - ter del codice penale, in materia di corruzione in atti giudiziari



Senato della Repubblica

L'Istituzione      Composizione      Lavori del Senato      Leggi e documenti      Attualità      Relazioni con i cittadini

## Ricerca

Banche dati specialistiche

PROVVEDIMENTI IN  
MATERIA DI CORRUZIONE

Risultati 1 - 10 su 40

**C.5058***Sen. Luigi Li Gotti (IdV) e altri*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999

15 marzo 2012: *Trasmesso dal Senato*20 marzo 2012: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)***C.5023***On. Santo Domenico Versace (Misto, Alleanza per l'Italia)*

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, nonché delega al Governo per l'istituzione della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali anticorruzione

1 marzo 2012: *Presentato alla Camera**Da assegnare***C.4906***On. Donatella Ferranti (PD) e altri*

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

25 gennaio 2012: *Presentato alla Camera*15 marzo 2012: *In corso di esame in commissione***S.3029***Sen. Silvia Della Monica (PD)*

Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato

29 novembre 2011: *Presentato al Senato**Da assegnare***S.2854***Sen. Vincenzo Oliva (Misto, MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud)*

Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

28 luglio 2011: *Presentato al Senato**Da assegnare***C.4516***On. Laura Garavini (PD)*

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione e del traffico di influenze illecite

15 luglio 2011: *Presentato alla Camera*15 marzo 2012: *In corso di esame in commissione***C.4434***Governo Berlusconi-IV*

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

16 giugno 2011: *Trasmesso dal Senato*15 marzo 2012: *In corso di esame in commissione*

contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato  
 21 settembre 2010: Presentato al Senato  
 15 giugno 2011: Assorbito

**C.3566**

*On. Luigi Bobba (PD) e altri*

Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni di polizia sotto copertura per l'accertamento dei delitti di corruzione e di concussione

22 giugno 2010: Presentato alla Camera

2 agosto 2010: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**S.2174**

*Sen. Anna Finocchiaro (PD) e altri*

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, Incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

11 maggio 2010: Presentato al Senato

15 giugno 2011: Assorbito

[pagina precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [pagina successiva](#)

**Commissione di assegnazione**

2^ Giustizia (Camera) (16)  
 2^ Giustizia (Senato) (14)  
 3^ Affari esteri e comunitari (Camera) (9)  
 1^ Affari Costituzionali (Senato) (8)  
 1^ Affari costituzionali (Camera) (8)  
 3^ Affari esteri, emigrazione (Senato) (6)

**Sede di assegnazione**

sede referente (36)

**Commissione di trattazione**

2^ Giustizia (Senato) (11)  
 2^ Giustizia (Camera) (8)  
 1^ Affari Costituzionali (Senato) (6)  
 3^ Affari esteri, emigrazione (Senato) (6)  
 1^ Affari costituzionali (Camera) (5)  
 3^ Affari esteri e comunitari (Camera) (4)

**Sede di trattazione**

sede referente (22)  
 sui lavori della Commissione (13)



Senato della Repubblica

L'Istituzione      Composizione      Lavori del Senato      Leggi e documenti      Attualità      Relazioni con i cittadini

## Ricerca

• Banche dati specialistiche

Risultati 11 - 20 su 40

### **C.4159**

*On. Laura Garavini (PD) e altri*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

9 marzo 2011: *Presentato alla Camera*

14 giugno 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

### **C.3922**

*On. Davide Caparini (LNP) e altri*

Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite

1 dicembre 2010: *Presentato alla Camera*

24 gennaio 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

### **C.3859**

*On. Antonio Di Pietro (IdV)*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, modifiche al codice penale, al codice civile e altre disposizioni contro la corruzione

15 novembre 2010: *Presentato alla Camera*

7 marzo 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

### **C.3850**

*On. Donatella Ferranti (PD) e altri*

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato, nonché disposizioni in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche elettive negli enti locali

10 novembre 2010: *Presentato alla Camera*

15 marzo 2012: *In corso di esame in commissione*

### **C.3737**

*Sen. Luigi Li Gotti (IdV) e altri*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999

30 settembre 2010: *Trasmesso dal Senato*

2 novembre 2011: *In corso di esame in commissione*

### **S.2346**

*Sen. Luigi Zanda (PD)*

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

24 settembre 2010: *Presentato al Senato*

15 giugno 2011: *Assorbito*

### **C.3718**

*On. Alessandro Saro Alfonso Pagano (PDL) e altri*

Modifica all'articolo 153 del codice penale, in materia di decorrenza del termine di prescrizione per i reati di violenza sessuale su persona minore, di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne

21 settembre 2010: *Presentato alla Camera*

10 ottobre 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

**S.2340***Sen. Silvia Della Monica (PD) e altri*

Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato

*21 settembre 2010: Presentato al Senato**15 giugno 2011: Assorbito***C.3566***On. Luigi Bobba (PD) e altri*

Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni di polizia sotto copertura per l'accertamento dei delitti di corruzione e di concussione

*22 giugno 2010: Presentato alla Camera**2 agosto 2010: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)***S.2174***Sen. Anna Finocchiaro (PD) e altri*

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

*11 maggio 2010: Presentato al Senato**15 giugno 2011: Assorbito*[pagina precedente](#) | [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) | [pagina successiva](#)

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA  
REGOLAMENTAZIONE  
(VIR)**

**Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, recante: "Coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 7 marzo 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: [adele.pompei@giustizia.it](mailto:adele.pompei@giustizia.it).

**ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a correco dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

**SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':**

Lo scopo del provvedimento risulta essere stato raggiunto dal momento che per il tramite dello stesso si intendeva dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge 30 luglio 2007, n. 111, di riforma dell'ordinamento giudiziario, per procedere al coordinamento tra le disposizioni contenute nella legge delega e quelle preesistenti.



**SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento in valutazione non produce costi sui cittadini, sulle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Infatti, tutte le attività connesse alla costituzione degli uffici elettorali, alla apertura dei seggi e alle operazioni di scrutinio, ivi comprese le attività di segreteria, vengono espletate dal personale di magistratura in servizio presso gli uffici giudiziari interessati e, per tali attività, non si prevede di corrispondere alcun compenso o indennità. Inoltre, la necessità di predisporre nuovi modelli di scheda da utilizzare nello svolgimento delle elezioni, non determina maggiori costi per la stampa e la distribuzione degli stessi in quanto i relativi oneri sono già sostenuti a legislazione vigente a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque di modesta entità. Si evidenzia, infine, che la diversa cadenza temporale delle procedure elettive, da due a quattro anni, prevista dal provvedimento in oggetto determina, anzi, un risparmio di spesa per l'amministrazione giudiziaria.

**SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

Il decreto legislativo interviene direttamente in materia di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, profondamente ristrutturati dall'articolo 4 della Legge medesima.

**SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

E' acclarata l'osservanza delle prescrizioni contemplate nel decreto in materia di rinnovo dei componenti appartenenti alla magistratura ordinaria o ai giudici di pace nei consigli giudiziari.

**SEZIONE 5 - CRITICITA':**

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

**SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**


- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non è emersa l'esigenza di adottare misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

**ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di questo stesso Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'Ordine giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, i Consigli giudiziari.

**b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari al fini di un intervento normativo.**

L'intervento normativo si propone di intervenire sulle norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, profondamente ristrutturati dall'articolo 4 della legge 30 luglio 2007, n.111, dettando, inoltre, specifiche regole per consentire lo svolgimento delle elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

**c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Obiettivo generale immediato è dettare nuove regole per consentire le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nonché le elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari alla luce della nuova disciplina di tali organi dettata dall'articolo 4 della legge 30 luglio 2007, n.111.

**d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari si rinvia alla specifica relazione.

**e) Aree di criticità.**

Non si ravvisano al momento aspetti di criticità

**f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Nessuna, in quanto si tratta di materia coperta da riserva assoluta di legge.

**g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato**

Il decreto legislativo è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della presenza di una legge delega nonché della materia oggetto dell'intervento, coperta da riserva di legge.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA  
REGOLAMENTAZIONE  
(VIR)**

**Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 322, recante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista".**

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 30 luglio 2008;
- *Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.*

**ASPETTI INTRODUTTIVI:**

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005 n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

**SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':**

E' stata raggiunta la finalità di consentire l'impiego del *personal computer*, strumento aggiornato e consono alla abilità personale del candidato, nello svolgimento della prova

scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.

#### **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

#### **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce l'effetto di consentire l'utilizzo degli strumenti telematici nello svolgimento delle prove scritte per gli esami di idoneità professionale dei giornalisti in sostituzione delle obsolete macchine portatili da scrivere. Ed invero, l'aumentato numero di candidati rendeva ormai difficile il reperimento di macchine per scrivere meccaniche con la conseguenza che, in molti casi, il compito doveva essere sviluppato a mano facendo sostanzialmente perdere un riferimento importante per la professione quale quello relativo alle battute o al numero di righe che il candidato era in grado di elaborare.

#### **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Le prescrizioni del provvedimento normativo in esame risultano essere state osservate dal momento che ne sono state anche specificate le modalità tecniche operative; consegna al candidato del CD-ROM e della penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico utilizzato.

#### **SEZIONE 5 - CRITICITÀ:**

Non sono state segnalate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

#### **SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:**

- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non si è verificata l'insorgenza di costi o di effetti non previsti;
- iii) Non si è sentita la necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.


#### **ALLEGATI:**

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale della contabilità e del bilancio; Direzione generale di statistica di

questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile

Handwritten signature of Adele Rompei in black ink.

**Decreto del Presidente della Repubblica recante: "Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista".**

#### **Analisi di impatto della regolamentazione**

a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

Sono coinvolti il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dei giornalisti.

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

necessità di adeguare la vecchia normativa alla possibilità di utilizzo del personal computer.

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

Vedi relazione illustrativa.

d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Nulla da rilevare.

e) aree di «criticità»

Nulla da rilevare.

f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie valutazione delle opzioni regolatorie possibili;

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il decreto del Presidente della Repubblica è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.



## VIR

**Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante: «Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia». (relativamente agli artt. 1,7,9,10 e 11)**

**ASPETTI INTRODUTTIVI****Sezione I. Raggiungimento finalità.**

L'articolo 1 della legge n. 136 del 2010 reca la delega al Governo per l'emanazione entro un anno dalla data di entrata in vigore (ovvero dal 7 settembre 2010) di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Tale delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*. Si evidenzia che, trattandosi di una norma che contiene principi e criteri direttivi, l'effettiva incidenza dell'intervento normativo potrà essere verificata con riferimento al decreto legislativo delegato.

L'articolo 7, lett. c), della legge n. 136 del 2010 ha aggiunto all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646 un terzo comma; in base a tale modifica si è attribuito all'A.G. il potere di ordinare la confisca per un valore equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità del condannato per il delitto di cui al comma 1 del medesimo articolo 31, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati. Consultata la Direzione Generale di Statistica di questo dicastero, è emersa la non disponibilità del dato relativo al numero delle confische disposte ex articolo 31 della legge n.646 del 1982 poiché risulta solo un dato aggregato.

L'articolo 9 della legge n. 136 del 2010 ha sensibilmente inasprito la sanzione per il reato previsto dall'articolo 353 del codice penale - *Turbata libertà degli incanti*- prevedendo una forbice edittale da sei mesi a cinque anni di reclusione; tale reato originariamente era punito con la reclusione fino a due anni.

Consultata la Direzione Generale di Statistica di questo dicastero è risultato che in seguito alla modifica apportata, il numero procedimenti aventi ad oggetto il reato previsto e punito dall'articolo 353 c.p. è progressivamente diminuito (nell'anno 2009 il numero dei procedimenti era di 229; nell'anno 2010 era di 195; nell'anno 2011 era di 158); si può, pertanto, affermare che la nuova previsione sanzionatoria ha avuto un effetto deterrente circa la commissione dell'illecito.

L'articolo 10 della legge n. 136 del 2010 ha introdotto la nuova fattispecie di *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353-bis c.p.) punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 a 1032 euro.

Consultata la Direzione Generale di Statistica di questo dicastero è risultato un solo procedimento penale avente ad oggetto tale nuovo reato, nell'anno 2012. Si può affermare, tuttavia, che per poter valutare compiutamente l'impatto di tale nuova fattispecie che sia necessario attendere un lasso di tempo di tempo maggiore.

L'articolo 11 della legge n. 136 del 2010 ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale, attribuendo alla competenza della Procura distrettuale le indagini in materia di traffico

illecito di rifiuti (art.260 del decreto legislativo n. 252 del 2006) ed estendendo la modalità dell'esame a distanza della persona da esaminare in dibattimento anche a coloro che sono stati ammessi in via provvisoria allo speciale programma di protezione di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legge 15 marzo 1991, n. 82 o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5 del medesimo decreto legge.

Consultata la Direzione Generale di Statistica di questo dicastero, è emerso che il numero dei procedimenti in materia di traffico illecito di rifiuti è progressivamente aumentato (i procedimenti iscritti nell'anno 2009 erano 58; nell'anno 2010, 92 e nel 2011, 69); si può affermare che in seguito alla modifica procedurale introdotta, sia migliorata l'efficacia delle indagini per la repressione di tale fenomeno criminoso.

Consultata la Direzione Generale di Statistica di questo dicastero, è emersa la non disponibilità del dato relativo al numero delle persone ammesse in via provvisoria allo speciale programma di protezione di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legge 15 marzo 1991, n. 82 o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5 del medesimo decreto legge per le quali si è utilizzata la modalità di esame a distanza.

## **Sezione 2. Costi Prodotti**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sulla organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

## **Sezione 3. Effetti prodotti**

Vedi Sezione 1

## **Sezione 4. Livello di osservanza delle prescrizioni**

Sulla base dei dati rilevati dalla Direzione Generale di Statistica di questo dicastero si può affermare un buon livello di osservanza delle prescrizioni introdotte.

## **Sezione 5. Criticità**

Allo stato non si sono evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni. Tuttavia, si ritiene che il lasso di tempo trascorso dall'introduzione delle nuove disposizioni sia ancora troppo breve per una completa valutazione del loro impatto.



**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**  
**E DEL TURISMO**

MODULARIO  
S.A.C. - 88

MOD. 5

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0005404-04/04/2013  
Cl. 13.00.00/4.11Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi

ROMA

Oggetto: Stato di applicazione dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) – Anno 2012.

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento DAGL 2.6.4.1/09/16/392 del 10 gennaio 2012, concernente l'oggetto, si forniscono i dati e gli elementi informativi richiesti ai fini della Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento.

a. Il Responsabile del coordinamento delle attività di AIR e VIR è il Capo dell'Ufficio Legislativo. Fungono da referenti i funzionari dell'Ufficio di volta in volta individuati in relazione alla materia ed alla tipologia dell'intervento normativo. Per l'effettuazione dell'AIR vengono svolte frequenti interlocuzioni con le Direzioni generali competenti, che, nella maggior parte dei casi, prendono parte anche alle procedure di consultazione. Con riguardo alla stima dei costi dell'intervento ed alle valutazioni economiche, l'Ufficio si avvale dei dati messi a disposizione dalle strutture aventi competenza per gli aspetti connessi alla programmazione ad agli investimenti. A tal fine sono stati individuati i funzionari di riferimento di ogni Direzione e struttura ed è stata creata una "rete di referenti" che interagisce con il referente AIR, utilizzando prevalentemente modalità telematiche. Per l'attività finalizzata alla redazione della VIR, sono state investite le strutture responsabili dell'attuazione dell'intervento e del conseguimento dei relativi obiettivi.

b. Nel corso dell'anno 2012 questo Ministero ha presentato per l'esame del Consiglio dei Ministri i seguenti schemi di atti normativi:

- decreto del Presidente della Repubblica, Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100
  - Decreto del Presidente della Repubblica di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
- c. Sono state predisposte le relazioni AIR concernenti i due interventi normativi elencati al precedente punto b).
- d. In dette AIR gli effetti degli interventi sono stati calcolati prevalentemente sulla base dell'analisi costi/benefici per verificare, in particolare, che i benefici dei destinatari fossero superiori ai costi da sostenere. Poiché gli interventi in materia di beni e attività culturali determinano benefici di tipo collettivo non scambiati sul mercato, non è stato possibile procedere ad una immediata quantificazione del valore connesso al prodotto culturale e ad una monetizzazione dei benefici medesimi. Sono state effettuate quindi stime di tipo qualitativo, in considerazione del valore prettamente culturale, anche in una prospettiva futura, dei beni tutelati. A tal fine si è tenuto conto dell'utilità sociale e della fruibilità collettiva dei beni, nonché dell'apprezzamento espresso dalla collettività in quanto fruitrice (valore d'uso; valore d'opzione; valore di esistenza).
- e. Sono concluse le relazioni VIR degli atti normativi la scadenza del cui biennio cadeva nel 2012, relativamente a:
- D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34, "*Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91*".
  - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, "*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*".
  - D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232 "*Regolamento recante riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a norma dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*"
- f. Sono in corso di ultimazione le VIR relative ai seguenti atti normativi
- Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "*Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e di attività culturali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.
  - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente all'articolo 7 (c. 20: soppressione dell'Ente teatrale italiano)
  - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,



relativamente all'articolo 1, c. 1: (prorogabilità degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche e proroga mandato del presidente della fondazione "la Triennale" di Milano) e all'articolo 2 cc. 4 e 4-bis: reintroduzione del *tax credit*; c. 12 *novies*: integrazione dello stanziamento del fondo unico per lo spettacolo; c. 16-*quinquies*: riconoscimento di un contributo straordinario ad alcune fondazioni lirico-sinfoniche.

g. Le principali categorie di destinatari sono state consultate in appositi *focus groups*, cui hanno preso parte *stakeholders* sia pubblici che privati. In tale sede sono stati acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi per lo svolgimento dell'analisi e l'individuazione degli obiettivi degli interventi regolatori. Sono stati inoltre costituiti Gruppi di lavoro e Tavoli tecnici formati da rappresentanti delle strutture ministeriali interne e delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione degli interventi, per una elaborazione condivisa degli schemi normativi. Tale modalità operativa - fermi restando gli obiettivi da perseguire - ha consentito di "ponderare" ogni intervento, fermi restando gli obiettivi da perseguire, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, al fine di ridurre il rischio che si determinino variabili incidenti negativamente sugli effetti attesi dall'intervento medesimo oppure oneri non preventivamente valutati.

h. La principale criticità consiste nella ristrettezza dei tempi riservati all'effettuazione dell'AIR, che si ripercuote negativamente, in particolare, sulle procedure di consultazione. A ciò deve aggiungersi, tanto per l'AIR che per la VIR, la difficoltà, più volte riscontrata, a reperire presso i soggetti esterni all'Amministrazione dati univoci, necessari per la definizione dello *status quo* e l'individuazione dell'ambito d'intervento regolatorio.

Premesso quanto sopra, si trasmettono, in allegato, le seguenti VIR indicate al punto e della presente relazione, redatte dai competenti Uffici di questa Amministrazione:

1. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
2. D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34, "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91" (primo e secondo anno di attività);
3. D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232 "Regolamento recante riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a norma dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si fa riserva di inviare, non appena ultimate, le VIR relative ai seguenti atti normativi:

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e di attività culturali", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30



luglio 2010, n. 122, relativamente all'articolo 7 (c. 20: soppressione dell'Ente teatrale italiano);

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, relativamente all'articolo 1, c. 1: (prorogabilità degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche e proroga mandato del presidente della fondazione "la Triennale" di Milano); articolo 2 cc. 4 e 4-bis: reintroduzione del *tax credit*; c. 12 novies: integrazione dello stanziamento del fondo unico per lo spettacolo; c. 16-quinquies: riconoscimento di un contributo straordinario ad alcune fondazioni lirico-sinfoniche.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Cons. Paolo Carpentieri)





ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Prot. n. 167 /2013/A

Roma, 3 aprile 2013

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Ufficio di Gabinetto  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0005403-04/04/2013  
Cl. 13.00.00/4.11

**OGGETTO:** Verifica dell'impatto regolamentare (VIR), per quanto riguarda l'Accademia Nazionale dei Lincei.

In relazione alla lettera del 19 marzo 2013 prot. 0004466 dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali indirizzata alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'Autore pervenutaci in copia, si risponde alle richieste in merito alla Verifica dell'impatto regolamentare, a seguito dell'entrata in vigore del D.P. R. 28 ottobre 2010, n. 232.

a) raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione)

L'Accademia ha attuato il regolamento previsto dal D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232 in quanto atto necessario, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 132. In particolare è stato ridotto il numero dei componenti del collegio dei revisori per i quali è stato escluso la corresponsione di compensi, indennità o gettoni di presenza come del resto era già previsto per i componenti del Consiglio di Presidenza; è stato ridotto da quattro previsti dallo statuto a due il numero degli uffici dirigenziali; è stata ridotta del dieci per cento la spesa complessiva relativa al numero dei posti del personale non dirigenziale con la relativa ridefinizione della pianta organica.

b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche

I soggetti di riferimento dell'Accademia sono in massima parte appartenenti al mondo scientifico e culturale.

L'attività dell'Accademia si rivolge naturalmente anche ad un pubblico più vasto, per la diffusione della cultura, anche mediante le visite al Museo di Villa Farnesina e la frequentazione della prestigiosa Biblioteca e corsi di orientamento per i giovani.

I costi che sostiene l'Accademia derivano fundamentalmente dall'attività istituzionale svolta in Italia e all'estero e dalla conservazione del prezioso e ingente patrimonio artistico e culturale.

c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche.

A differenza dei costi i benefici comprendono tutti gli effetti positivi derivanti dall'attività accademica e corrispondono, dunque, al grado di raggiungimento degli obiettivi specifici perseguiti nelle Performance.

Molto importante è il progetto pilota per un nuovo metodo di insegnamento nella scuola secondaria mediante la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti.

d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

L'Accademia ha provveduto ad adempiere alle prescrizioni previste dal regolamento compresa la riduzione con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, da cinque a tre del numero dei componenti del collegio dei revisori; entro l'anno si provvederà alla conseguente modifica statutaria.

e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

Le misure previste nel DPR di riordino hanno pesantemente influito sull'organizzazione interna dell'Accademia, poiché ciò ha comportato un notevole incremento del carico di competenze con conseguente aumento della mole di lavoro nelle Direzioni rimaste, tenuto anche conto della complessità e dell'articolazione delle funzioni dell'ente. Pur tuttavia l'Accademia ha saputo rispondere positivamente alla nuova regolamentazione. E', peraltro, da sottolineare che una eventuale ulteriore riduzione della dotazione organica del personale comporterebbe un grave nocumento all'efficienza della gestione.

f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa.

La novellata normativa amministrativa non ha prodotto effetti di rilievo se non quelli evidenziati al punto precedente.

g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative.

Nell'ambito delle normative relative al contenimento delle spese l'Accademia si è prontamente adeguata sia in termini di riduzione dell'organico del personale, sia in termini di razionalizzazione delle risorse impiegate, anche rielaborando i compiti affidati ai dipendenti.

h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.

Vista la natura e la particolare attività svolta dall'Accademia, la stessa è sempre stata fuori da particolari dinamiche concorrenziali e di mercato, ma anche a livello nazionale si è promossa una maggiore collaborazione e interazione tra le varie istituzioni ponendosi come punto di riferimento tra enti e istituti scientifici e organi di governo, anche nella propria qualità di consulente scientifico e culturale del Presidente della Repubblica che, anche a riconoscimento dell'attività multidisciplinare dell'Accademia, ha conferito il patrocinio perpetuo a tutte le iniziative scientifiche dei Lincei.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Ada Baccari)



D.G. TUTELA e PAESAGGIO FAX: 0658434416

25 Mar 2013 18:01

P001/005

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea  
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggioVia San Michele, 22 - 00153 ROMA  
Tel. 06/58434416 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416  
www.pabaac.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it  
c-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.itAl Capo dell'Ufficio Legislativo  
Cons. Paolo CarpentieriVia del Collegio Romano, 27  
ROMAProt n. DG/PBAAC/04.10.01/8948 del 25 MAR. 2013  
FASE. n. 12**OGGETTO: Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)**  
DPR 9 luglio 2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio Legislativo prot. n. 4467 del 19.03.2013, di pari oggetto, si trasmettono, per quanto di competenza, gli elementi di valutazione di seguito riportati ai fini della prevista 'Verifica dell'impatto della regolamentazione' ai sensi dell'art. 14 della L. 246/05 in ordine al DPR 139/2010, stante il decorso biennio dall'entrata in vigore dello stesso.

**a) Raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR**

Come noto, il DPR 139/2010 è stato emanato in attuazione dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, come modificato dal D.Lgs. 63/08, il quale - al comma 9 - dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata, vengano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

Come ben esplicitato nella Relazione di AIR, tale finalità è stata perseguita operando su due direttrici complementari:

- individuazione di una elencazione precisa ed esaustiva di tipologie di intervento qualificabili come "di lieve entità" al fine di garantire chiarezza della norma e uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale;

Il Dirigente del Servizio IV "Tutela e qualità del paesaggio": Arch. Roberto Banchini

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0004955-27/03/2013  
Cl. 13.00.00/4.11

D.G. TUTELA e PAESAGGIO FAX:0658434416

25 Mar 2013 18:01

P002/005

- definizione di una procedura più breve (relativamente alla tempistica) e più semplice (relativamente alla documentazione da produrre a corredo delle istanze) - rispetto alla procedura ordinaria ex art. 146 del DLgs 42/04 - per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione paesaggistica.

Più specificamente, gli obiettivi di *breve e medio termine* venivano così descritti nella relazione AIR:

- snellire il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità, non gravandolo di passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale e all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti.

Sul *lungo periodo*, l'obiettivo individuato era quello di rafforzare per contro l'azione di tutela paesaggistica in relazione ad interventi "maggiori", tali cioè da incidere fortemente sul paesaggio nazionale.

Come evidenziato nel Documento delle Regioni che è stato alla base dell'attività del Gruppo di lavoro istituito presso il MiBAC per la revisione del DPR 139/2010, e che - come noto - ha licenziato un nuovo testo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22.12.2012 e più di recente sottoposto (24 gennaio u.s.) alla Conferenza Unificata, le principali criticità nell'applicazione del regolamento non hanno in genere riguardato gli aspetti procedurali ma, prevalentemente, alcuni aspetti dell'Allegato contenente l'elencazione degli interventi di "lieve entità" e, segnatamente, alcune limitazioni all'applicazione della procedura in esso stabilite.

In particolare, la criticità più significativa è stata unanimemente segnalata nella difficoltà - riscontrata nella concreta prassi operativa, almeno per alcune Regioni - di individuare i vincoli emanati ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. d) essendo il richiamo a detta lettera non sempre esplicitamente contenuto nei relativi provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, questione rilevante in conseguenza del fatto che l'applicazione della procedura semplificata viene esclusa per numerose tipologie di intervento di lieve entità (tutte quelle contemplate ai nn. 1-2-3-4-5-10-11-13-15-22-23-28 dell'Allegato) qualora le stesse interessino immobili soggetti a tutela ai sensi delle lettere a), b), c) del predetto comma 1 dell'art. 136 (ed ammessa, pertanto, solo qualora esse interessino immobili soggetti a tutela ai sensi della predetta lettera d).

Altro elemento di criticità è stato individuato nel richiamo contenuto nell'Allegato, sempre ai fini dell'esclusione dalla procedura semplificata, alle "zone territoriali omogenee 'A' di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" (tipologie nn. 1 e 28) stante il fatto che, sovente, le legislazioni urbanistiche regionali hanno ormai introdotto criteri diversi di classificazione, questione tuttavia non solubile senza un intervento sul più generale quadro normativo nazionale concernente il governo del territorio.

Sulla base di quanto evidenziato nel richiamato documento delle Regioni, sono state dunque soprattutto le difficoltà applicative appena descritte a non consentire sempre l'agevole applicazione della procedura semplificata, limitando conseguentemente la piena esplicazione delle finalità di breve/medio periodo poste alla base dell'atto normativo in questione, così come esplicitate nella Relazione di AIR.



D. G. TUTELA e PAESAGGIO FAX:0658434416

25 Mar 2013 18:01

P003/005

Non sono state segnalate invece nel predetto documento difficoltà significative emerse in merito alla definizione delle tipologie di intervento (ovvero alla problematica, propria della concreta prassi operativa, di ricondurre ad esse le opere oggetto delle istanze di autorizzazione, riguardo alla quale in verità non mancano casi di diversa valutazione da parte delle Soprintendenze rispetto agli Enti territoriali), atteso che le proposte avanzate dalle Regioni, più che dall'esigenza di una precisazione descrittiva e terminologica delle diverse fattispecie (che in ogni caso è stata effettuata nell'ambito della revisione del testo operata dal Gruppo di lavoro di cui si è detto), appaiono scaturire da quella di ampliarne il campo di applicazione.

In merito al terzo obiettivo a medio/lungo termine, pertinente l'individuazione di figure professionali ed uffici specificamente dedicati alla "procedura semplificata", non sembrano rilevabili difficoltà significative atteso che, come già evidenziato nella relazione di AIR, non può che ritenersi adeguata, per le opere di "lieve entità", la capacità professionale dei funzionari addetti alla materia paesaggistica che già da tempo fungono da responsabili del procedimento autorizzatorio ordinario, di gran lunga più complesso e articolato (sia per quanto concerne le Soprintendenze che gli Enti territoriali - Regioni, Province, Comuni - coinvolti nella procedura).

Difficoltà sono semmai riconducibili alla generale questione della carenza di personale tecnico specializzato stante il mancato o inadeguato turn-over dello stesso per le note difficoltà della finanza pubblica, sicché non mancano casi in cui sono gli stessi funzionari titolari della procedura ordinaria ad essere anche specificamente individuati come responsabili di quella semplificata per i relativi ambiti territoriali di competenza.

E infine, tornando alle difficoltà discendenti da imprecisioni o incertezze derivanti dalla formulazione dei provvedimenti di tutela ex art. 136, o anche connesse alla individuazione dei beni tutelati "per legge" ex art. 142 del D.Lgs. 42/04, appare il caso di evidenziare che è la pianificazione paesaggistica a porsi come strumento principe per il definitivo scioglimento di tali problematiche, atteso che di entrambe le fattispecie di vincolo paesaggistico è prevista - e in molti casi è in corso e in fase anzi avanzata - la verifica e la validazione congiunta nell'ambito dei tavoli di copianificazione paesaggistica attivi con molte Regioni.

Quanto al monitoraggio degli effetti e dei risultati dell'atto normativo sul lungo periodo, attività che opportunamente la Relazione di AIR inquadra nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio ex art. 133 del D.Lgs 42/04, non si può che sottolineare la necessità che il predetto organismo venga definitivamente attivato.

**b) Stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche.**

Per la sua stessa natura di atto di semplificazione, non si ritiene che il DPR in questione abbia indotto costi aggiuntivi a carico di cittadini e imprese, ed anzi esso - pur con le limitazioni derivanti dalle difficoltà evidenziate al precedente punto a) - non può che giudicarsi positivamente incidente sugli stessi, specie con riguardo alla riduzione degli oneri per prestazioni professionali (stante la notevole semplificazione della documentazione di corredo da prodursi a cura dei tecnici firmatari dei progetti).

Quanto all'incidenza sull'organizzazione ed il funzionamento delle strutture pubbliche, già nella Relazione di AIR è stato evidenziato come l'applicazione del dettato normativo in questione fosse immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse - umane, finanziarie e strumentali - già nella disponibilità, a legislazione vigente, delle Amministrazioni



D.G. TUTELA e PAESAGGIO FAX: 0658434416

25 Mar 2013 18:02

P004/005

coinvolte, pur dovendosi richiamare al riguardo il quadro della generale carenza di personale tecnico qualificato di cui si è detto.

**c) Stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche.**

Per quanto concerne cittadini e imprese, la valutazione degli effetti indotti su tali soggetti può ricondursi a quanto appena evidenziato al punto precedente, rammentando altresì quanto già sottolineato sempre nella relazione di AIR, ovvero che il provvedimento normativo in questione non comporta, per sua stessa natura, impatti sul funzionamento concorrenziale del mercato o effetti diretti sulla competitività delle imprese; ed anche per la valutazione in merito alle ricadute sull'organizzazione ed il funzionamento delle strutture pubbliche può rinviarsi a quanto già evidenziato circa il possibile emergere della difficoltà di individuare, nella concreta prassi operativa, soggetti distinti per titolarità dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica "ordinari" e "semplificati".

**d) Verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.**

Come già evidenziato, tanto dal Documento delle Regioni che dal dibattito svoltosi nell'ambito del tavolo congiunto per la revisione del provvedimento normativo in questione, non è emersa la segnalazione di soverchie difficoltà o criticità applicative con riguardo alla corretta individuazione delle tipologie di intervento alle quali ricondurre le opere oggetto delle istanze di autorizzazione prodotte da cittadini e imprese, pur non mancando ovviamente casi di istanze dichiarate improcedibili in quanto relative ad opere giudicate non rientranti nelle fattispecie contemplate nell'Allegato al DPR in questione per l'applicazione della procedura semplificata, e divergenze di valutazione al riguardo da parte delle Soprintendenze rispetto agli Enti territoriali.

**e) Individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.**

Per l'individuazione di tali criticità si rinvia a quanto già in dettaglio rappresentato al punto a).

**f) Effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa.**

Pur con i limiti indotti dalle difficoltà applicative esplicitate in particolare al punto a) e richiamate al punto precedente - difficoltà che peraltro si presuppone saranno superate dalla rimodulazione del testo normativo appena conclusa - , si ritiene che il provvedimento, con riguardo al proprio specifico ambito di applicazione, abbia inciso nel complesso positivamente sulla semplificazione normativa e amministrativa.

**g) Congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative.**

Il provvedimento è del tutto in linea con il programma di semplificazione normativa e amministrativa costantemente ribadita nell'azione di Governo e, nello specifico, con le Direttive generali annuali emanate per il MiBAC e recepite negli atti di indirizzo di livello

D. G. TUTELA e PAESAGGIO FAX:0658434418

25 Mar 2013 18:02

P005/005

subordinato, nonché negli obiettivi operativi e nei programmi di azione assegnati alle competenti strutture ministeriali.

- h) **Valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.**

Si richiama al riguardo quanto già evidenziato nella relazione di AIR, ovvero che il provvedimento normativo in questione non comporta, per sua stessa natura, impatti sul funzionamento concorrenziale del mercato o effetti diretti sulla competitività delle imprese.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento che la questione richieda.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa ~~Madalena~~ RAGNI)



13.00.00, 4.11.

dott. ma DATTOLI



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
**Centro per il libro e la lettura**

Via della Lungara, 229 – 00165 Roma

MBAC-C-LL  
 URP  
 0000576 12/04/2012  
 CI. 04.01.07/1.2

Cons. Paolo Carpentieri  
 Capo dell'Ufficio Legislativo  
 Sede

e p.c.

dott. Maurizio Fallace  
 Direttore generale per  
 le Biblioteche, gli istituti culturali  
 e il diritto d'autore  
 Sede

MBAC-UJOCM  
 LEGISLATIVO  
 0009913-13/04/2012  
 CI. 13.00.00/4.11

Oggetto: dPR 25 gennaio 2010, n. 34 – Verifica dell'impatto della regolamentazione

In risposta alla nota n. 5565 del 26 marzo u.s., relativa alla prevista Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) in ordine al dPR 25 gennaio 2010, n. 34 "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura", si trasmettono, per quanto di competenza, gli elementi di valutazione richiesti sul primo biennio di attività del Centro<sup>1</sup>.

Si deve premettere che il Regolamento di cui trattasi può considerarsi entrato effettivamente in vigore solo nell'ottobre 2010, allorché, con la nomina del Collegio dei Revisori dei conti (D.M. 12 ottobre 2010), sono diventati operativi gli organi previsti dall'art.3 del citato dPR 34/2010, consentendo al CLL la definizione del programma 2011 e del relativo bilancio di previsione.

Al termine quindi di quello che può considerarsi il primo anno di attività del Centro per il libro e la lettura, nella sua configurazione di istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono necessarie alcune considerazioni preliminari per sottolineare quanto l'istituzione del Centro fosse necessaria nel nostro paese.

In Italia ci troviamo di fronte a un paradosso: da un lato costituiamo un grande mercato editoriale (siamo settimi nel mondo e quinti in Europa per fatturato e titoli pubblicati) e la spesa nazionale per acquisto di libri risulta senz'altro superiore a quella sostenuta per altri consumi

<sup>1</sup> Istituito nel 2007 (art. 15 dPR n. 233 del 26 novembre 2007), il Centro per il libro e la lettura subentra nel 2008 all'Istituto per il libro (creato nel 2006) operando fino al 2010 come servizio della Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore. La riorganizzazione del Ministero dettata dal dPR 2 luglio 2009, n. 91, ne ha confermato la collocazione fra gli istituti speciali; nel 2010 il Centro è diventato un organismo autonomo grazie all'approvazione del regolamento di organizzazione che ne ha definite la missione istituzionale e la struttura operativa (decreto Presidente Repubblica 25 gennaio 2010 n. 34).

culturali (musica, cinema, teatro, mostre e musei); dall'altro i dati sulla lettura evidenziano una manifesta debolezza rispetto agli altri paesi industrializzati.

I dati di confronto internazionale sulla lettura dei libri mostrano che la quota di lettori in Italia è tra le più basse d'Europa: nel nostro Paese la percentuale di lettori abituali (un libro all'anno) è del 49% sul totale della popolazione adulta (superiore ai 14 anni); mentre nel Regno Unito e in Francia è tra il 60 e il 70% e in Germania è del 70%.

Le statistiche italiane precisano che la maggior parte dei lettori è costituita da lettori saltuari (che leggono tra i 3 e i 5 libri all'anno), mentre i lettori forti sono appena il 5% e leggono più di un libro al mese (dati Nielsen).

È fondamentale ricordare che la lettura è strettamente correlata al livello culturale e al livello di reddito, variabili su cui è difficile intervenire in tempi brevi. Come si possono ottenere risultati significativi in termini di allargamento della base dei lettori e degli acquirenti di libri? Un significativo cambiamento della situazione attuale non può avvenire in un breve arco di tempo perché la lettura e le abitudini di lettura sono comportamenti profondi e radicati e fanno parte di un'identità che si sedimenta con il tempo.

Il ritardo dell'Italia sul terreno della promozione della lettura rischia di fare allontanare il nostro Paese dagli obiettivi della strategia Europa 2020, che la Commissione Europea ha individuato come via per uscire dalla crisi attraverso una crescita fondata sulla conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale, ed è un indice di grave arretratezza: un paese in cui si legge così poco è un paese che ha scarse possibilità di sopravvivere in una competizione internazionale in cui il possesso di conoscenza e la capacità di usare questa conoscenza è già oggi, ma sarà sempre di più in futuro, il fattore decisivo per determinare chi potrà prevalere e chi invece soccomberà.

Obiettivo dichiarato del CLL è quello di affrontare questa situazione e cercare di porvi rimedio creando un'inversione di tendenza rispetto alla scarsa propensione alla lettura da parte degli italiani: la nascita del CLL è stata fortemente auspicata da tutti gli operatori del mondo del libro e ha rappresentato un primo importante segnale di attenzione da parte del Parlamento e del Governo nei confronti di una funzione strategica per lo sviluppo della cultura e del progresso civile ed economico del Paese.

### **Raggiungimento finalità/ realizzazione obiettivi e finalità**

Ai sensi dell'art 2 del dPR 10 marzo 2010, n. 34, compito del CLL è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura a livello nazionale nonché di promozione del libro italiano e degli autori italiani all'estero in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e i soggetti privati che operano nella filiera del libro.

Nel 2011 il CLL si è impegnato per contribuire a diffondere la lettura promuovendone l'importanza sociale attraverso una serie organica e coordinata di iniziative che vanno dall'ideazione del progetto sperimentale "In vitro" (per costruire un modello di promozione della lettura a livello dei giovanissimi in alcune province campione) alla campagna nazionale di promozione della lettura "Il Maggio dei libri".

Altro impegno è stato quello di promuovere il libro italiano all'estero attraverso la presenza in occasione di mostre, fiere e rassegne editoriali internazionali, la partecipazione a momenti di dialogo e approfondimento, con una particolare attenzione al mondo della traduzione (avviando la costituzione di una banca dati dei traduttori editoriali e erogando contributi per saggi di traduzione).

Il Centro ha svolto anche attività di ricerca, informazione e servizio nei confronti dei vari settori del mondo del libro attraverso la realizzazione di un'indagine statistica sull'acquisto e la lettura di libri in Italia nel 2011 (Rapporto Nielsen sull'acquisto e la lettura di libri) e attraverso gli approfondimenti del periodico online "Libri e riviste d'Italia".

La creazione del CLL ha senza dubbio consentito una più diretta e stretta collaborazione con i molteplici soggetti pubblici e privati operanti nel settore, in particolare con le istituzioni e le associazioni di categoria direttamente coinvolte nell'attività istituzionale del CLL in quanto presenti nel Consiglio scientifico e nel Consiglio d'Amministrazione del Centro (Presidenza del Consiglio Dipartimento per l'editoria - Conferenza delle Regioni - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Associazione Italiana Editori e Associazione Librai Italiani) ma anche, più in generale, con tutto il mondo del libro.

Questa collaborazione, intensa e proficua, ha consentito di mettere a punto il già menzionato progetto sperimentale 'In vitro', che vedrà la partecipazione attiva e il sostegno degli enti territoriali, delle scuole e delle biblioteche, come pure di realizzare iniziative di portata nazionale quali il 'Premio Città del Libro' e la Campagna nazionale 'Il Maggio dei libri', che giunge quest'anno alla seconda edizione e rappresenta un esempio vincente di marketing culturale per promuovere la lettura attraverso il coinvolgimento e la partecipazione.

La capacità di sinergia e cooperazione ha altresì prodotto un ottimo risultato a livello internazionale in occasione della partecipazione dell'Italia come ospite d'onore alla Fiera internazionale del libro di Mosca, attraverso un sistema virtuoso di interscambio tra organismi pubblici (Presidenza del Consiglio e Ministero Affari esteri) e soggetti privati (Associazione italiana editori - ENI).

### **Effetti sui destinatari**

Le numerose attività avviate d'intesa e in accordo con AIE e Associazione italiana biblioteche, ma anche con Associazione librai italiani, ANCI e associazioni private, attestano il positivo effetto dell'istituzione del CLL sui destinatari.

Si tratta di un effetto coagulante e rappresentativo che potrà meglio radicarsi e rafforzarsi con il tempo e, soprattutto, con il riconoscimento fattuale del CLL come punto di riferimento istituzionale a livello nazionale in materia di libri e di lettura.

La partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati - comuni, biblioteche, scuole, università, accademie, associazioni culturali, club, circoli di lettura, librerie, case editrici ecc. - al Maggio dei Libri e la crescita della manifestazione che si profila nel 2012 consentono di guardare al futuro con ragionevole ottimismo.

La scelta di costituire un polo di riferimento unitario per tutti gli interessi molteplici e le esigenze differenziate del mondo del libro - dall'acquisto alla lettura, dalla produzione alla vendita - ha indotto il CLL, sentito l'Osservatorio del libro e della lettura costituito al suo interno, ad avviare un'indagine statistica puntuale, approfondita e continuativa sul mondo del libro (il citato Rapporto Nielsen) che possa rappresentare un servizio informativo utile e permanente per tutti gli operatori del settore, siano essi studiosi, bibliotecari, ma anche editori, librai e, non ultimi, amministratori pubblici e decisori politici.

Il portale web del CLL è stato strutturato come servizio al pubblico, strumento di comunicazione e informazione, oltre che occasione di dialogo e incontro con i cittadini: oltre alle



notizie sull'attività istituzionale il portale dà spazio a tutte le iniziative promosse sul territorio, offre informazioni utili e banche dati, risorse, recensioni e segnalazioni.

### **Risultati attività 2010 e 2011**

Il Rapporto 2011 (all. 1) esprime in sintesi i risultati raggiunti dal CLL nel suo primo anno di attività che ha coinciso, peraltro, con un momento di profonda crisi finanziaria. Nonostante le notevoli difficoltà il CLL è riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi assegnati e ad avviare nuovi progetti di rilievo quali 'In vitro' e 'Il Maggio dei libri'.

### **Conseguimento obiettivi in materia di patrimonio librario e promozione libro e lettura**

Gli obiettivi assegnati dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore sono stati ampiamente raggiunti.

La Direzione generale ha costantemente monitorato lo svolgimento delle attività sia attraverso il controllo di gestione sia mediante l'esame e l'approvazione del bilancio.

Ulteriore strumento di controllo è stato svolto dal Collegio dei Revisori dei conti che, nelle sue periodiche riunioni, ha attentamente verificato le varie tappe della formazione del bilancio e ha effettuato il controllo di regolarità amministrativo-contabile.

### **Criticità**

Per assicurare al Centro non solo la necessaria **continuità**, ma anche il rilievo assegnatogli dal Regolamento, appare indispensabile garantire in primo luogo la prosecuzione delle iniziative nazionali avviate, prime fra tutti 'In vitro', 'Il Maggio dei libri' e il Rapporto Nielsen.

Il CLL dovrebbe altresì risultare destinatario di risorse "definite" per la promozione del libro italiano all'estero, attualmente inesistenti o irrisorie, per poter avviare la partecipazione alle iniziative internazionali, così come previsto dal Regolamento.

Accertato che la promozione della lettura rappresenta una missione pubblica fondamentale e che richiede un finanziamento adeguato per una politica strutturale di lungo periodo, la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244), al fine di realizzare una politica unitaria e coerente in grado di superare le storiche criticità del mercato del libro e la scarsa propensione alla lettura in Italia, istituiva il Centro per il libro e la lettura e stanziava a suo favore 3 milioni di euro annui (comma 409), successivamente ridotti nel 2009 a 1,5 milioni di euro.

Nel 2011 lo stanziamento finanziario ammonta complessivamente a 1.060.700,70 euro (1.059.034,00 euro di trasferimenti da parte del MiBAC e 1.666,70 euro di contributi da privati), da destinare – in conseguenza dall'autonomia – non solo alle spese per l'attività istituzionale, ma anche alle spese per gli organi dell'Ente e per missioni, alle spese di funzionamento della sede e dell'ufficio (manutenzione impianti, bollette, acquisto di beni e servizi, spese per investimenti ecc.): le spese per le iniziative istituzionali di promozione del libro e della lettura assommano così a **661.999,93 euro** molto meno rispetto all'originario finanziamento di € 3.000.000,00 (previsto dalla finanziaria 2008) e comunque tagliato di oltre il 50% rispetto alle risorse destinate alla promozione della lettura dalla Direzione generale per le biblioteche nel 2010 (1.863.000 euro).

È del tutto evidente che tali risorse sono inadeguate ai compiti cui il Centro per il libro e la lettura è chiamato. Basti confrontare le risorse del Centro con gli stanziamenti previsti in Francia,

Germania, Inghilterra e Spagna per la promozione della lettura: il Centre National du Livre, ad esempio, ha un bilancio che supera i 30 milioni di euro annui (per la precisione, nel 2010 sono stati 36.742.074 euro).

Il Centro per il libro e la lettura può oggi avviare il suo principale programma ('In vitro') grazie al finanziamento straordinario di 2 milioni di euro assegnato nel 2010 da Arcus S.p.a., a valere sui fondi destinati alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (D.L. 24 settembre 2008, n. 282).

In questo momento, pur essendo impossibile prevedere nuovi stanziamenti, sarebbe possibile assicurare ai progetti del Centro una quota parte degli introiti straordinari destinati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali attribuendoli con un vincolo di destinazione (il 5% o il 10%) alla "promozione della lettura". Si potrebbe ad esempio estendere all'attività di promozione della lettura una quota parte degli introiti dei fondi-"Lotto" e 8 per mille destinati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Si potrebbero inoltre ampliare "alla diffusione del libro e della lettura" – oltre che a fini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – le detrazioni e deduzioni tributarie per le erogazioni liberali in denaro in favore del Ministero: ciò consentirebbe di creare, per esempio, un'associazione privata a sostegno delle iniziative di promozione della lettura. In considerazione, poi, del fatto che un terzo dei libri prodotti viene inviato al macero, anche perché tenerli in magazzino è troppo oneroso, si dovrebbe prevedere la defiscalizzazione dei libri donati al Centro per il libro, da destinare a biblioteche, scuole, carceri, ospedali ecc.

Sarebbe altresì auspicabile l'estensione al Centro per il libro (nonché alle biblioteche e agli istituti scolastici) del regime già previsto per università, enti di ricerca e Onlus, in modo che possa essere destinatario del 5 per mille dell'Irpef: in base all'art. 23, comma 46, del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011, tra le finalità alle quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell'Irpef comprende le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, e il libro è un bene culturale.

Ma non è pensabile finanziare attività previste dalla legge solo con risorse aggiuntive, necessarie ma non sufficienti e soprattutto non sempre disponibili. Come era previsto inizialmente, il Centro per il libro e la lettura potrebbe beneficiare di una quota della ripartizione del **Fondo per il diritto di prestito pubblico** (D.l. 262/2006, convertito in Legge 286/2006, art. 2 commi 132 e 133), come avviene in Francia.

Infine, per poter assumere in pieno il previsto ruolo di coordinamento delle politiche di promozione del libro e della lettura, nonché di catalizzatore di iniziative pubbliche e private, il CLL dovrebbe essere rafforzato per aumentarne il peso politico-istituzionale che attualmente risente della sua posizione marginale all'interno del Ministero e della limitata possibilità di azione nei confronti di tutta la Pubblica amministrazione.

Il Direttore  
Dotessa Flavia Cristiana





*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

**Centro per il libro e la lettura**

Via della Lungara, 229 – 00165 Roma

MBAC-C-LL  
URP  
0000351 22/03/2013  
CI. 04.01.07/1

Alla Dott.ssa Rossana Rummo  
Direttore Generale per le Biblioteche, gli  
Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore  
Via Michele Mercati, 4  
00197 Roma

Oggetto: dPR 25 gennaio 2010, n. 34 "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e per la lettura, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 (secondo anno di attività)". Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Con nota prot. 4433 del 18 marzo 2013, trasmessa via fax a questo Centro, l'Ufficio Legislativo ha chiesto una relazione sulla Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riferita al primo biennio di attività, in ordine al dPR 25 gennaio 2010, n. 34, "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e per la lettura".

Poiché l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 19 novembre 2009, n. 212, attuativo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dispone che la VIR, da effettuarsi dopo un biennio dall'entrata in vigore degli atti normativi e successivamente a cadenze biennali, debba evidenziare una serie di elementi, si sottopone al vaglio della S.V. il seguente rapporto, a completamento del primo biennio di attività del Centro, per eventuali integrazioni e per il successivo inoltro all'Ufficio Legislativo medesimo.

Al riguardo, si premette che la precedente relazione riguardante il primo anno di attività del Centro, ha già evidenziato l'importanza dell'istituzione del CLL e delle azioni positive svolte per incrementare nel nostro Paese la cultura del libro e della lettura, mettendo in atto strategie alternative a quelle scolastiche: ciò nell'ottica di portare l'Italia ad occupare un posto più alto nelle classifiche europee dei lettori, considerato, peraltro, il fatto che *il ritardo sul terreno della promozione della lettura rischia di fare allontanare il nostro Paese dagli obiettivi della strategia Europa 2020*.

In particolare, per quanto concerne la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), si elencano i seguenti elementi di valutazione:

### **1. Raggiungimento finalità**

Il Centro per il libro e la lettura, istituito con DPR n. 233/2007 e regolamentato dal DPR n. 34/2010 con l'incarico di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all'estero, costituisce il punto nazionale di riferimento per il mondo del libro in tutte le sue diverse e molteplici componenti, un luogo di incontro, di dialogo e di scambio per tutti gli operatori pubblici e privati che quotidianamente operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro.

In Italia ci troviamo di fronte a un paradosso: da un lato costituiamo un grande mercato editoriale (siamo settimi nel mondo e quinti in Europa per fatturato e titoli pubblicati) e la spesa nazionale per acquisto di libri risulta senz'altro superiore a quella sostenuta per altri consumi culturali (musica, cinema, teatro, mostre e musei); dall'altro i dati sulla lettura evidenziano una manifesta debolezza rispetto agli altri paesi industrializzati.

I dati di confronto internazionale sulla lettura dei libri mostrano che la quota di lettori in Italia è tra le più basse d'Europa: nel nostro Paese oltre la metà della popolazione non legge nemmeno un libro all'anno e le statistiche italiane precisano che la maggior parte dei lettori è costituita da lettori saltuari, mentre i lettori forti, che leggono più di un libro al mese, sono appena il 7% (dati Nielsen). Un significativo cambiamento della situazione attuale non può avvenire in un breve arco di tempo, perché la lettura e le abitudini di lettura sono comportamenti profondi e radicati e fanno parte di un'identità che si sedimenta con il tempo, ma è indiscutibile l'urgenza di politiche per invertire la tendenza.

Principale compito del Centro – coerentemente con le priorità politiche del Ministero – è pertanto quello di “promuovere le politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani” e di

“realizzare iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura”. Per conseguire tale scopo il Centro ha realizzato una serie organica e coordinata di iniziative allo scopo di avviare una strategia coerente di azione che si basa su 5 direttrici:

- Consentire un approccio conoscitivo al mondo del libro (dati sull'acquisto e la lettura – dati nazionali sui servizi bibliotecari di base – raccolta delle buone pratiche, ecc.)
- Favorire l'allargamento del numero di lettori
- Attribuire valore sociale alla lettura
- Sostenere il mondo del libro
- Diffondere la conoscenza del libro e della letteratura italiana

Tutta l'attività si è svolta all'interno di questo quadro di riferimento e si è concretata in una serie articolata ma coerente di iniziative che vanno da un progetto sperimentale di promozione della lettura (il progetto “In vitro” che prevede di costruire, in un arco di tempo di tre anni, un modello di promozione della lettura su scala provinciale, applicabile successivamente a tutto il territorio nazionale) a una campagna nazionale di promozione del valore sociale della lettura (“Il Maggio dei libri”, un mese di iniziative in tutta Italia coordinate dal C LL). Il Centro ha operato inoltre per diffondere la lettura, soprattutto tra i giovani e nelle scuole, valorizzando le iniziative esistenti (attraverso il “Premio Città del libro”, il Premio “Maggio dei libri”, il sostegno a “Nati per leggere”), promuovendo il libro italiano all'estero (attraverso fiere internazionali e incentivi alla traduzione), realizzando momenti di dialogo e approfondimento (come “I Giovedì di S. Marta”), sviluppando indagini conoscitive (due rilevazioni statistiche a livello nazionale). Il portale interattivo [www.cepell.it](http://www.cepell.it), si è consolidato come punto di informazione e di incontro per tutta la filiera del libro. Sul sito del Centro viene pubblicata la testata online “Libri e riviste d'Italia” che offre materiali, documenti, ricerche originali e notizie sul mondo del libro cartaceo e digitale. La creazione del Centro ha senza dubbio consentito una più stretta collaborazione con i molteplici soggetti pubblici e privati operanti nel settore, in particolare con le istituzioni e le associazioni di categoria direttamente coinvolte nell'attività istituzionale del CLL in quanto rappresentate negli organismi collegiali, ma anche con i soggetti privati più attivi nella promozione della lettura (Associazione Forum del Libro, Centro per la salute del bambino, Fondazione per la cultura, la musica e la lettura, Arci, Tribù dei lettori ecc.). La capacità di sinergia e collaborazione ha trovato

espressione anche in molte delle attività avviate nel biennio (Maggio dei libri, Premio città del libro, Giovedì di S. Marta ecc.).

## **2. Costi prodotti**

Non risultano costi aggiuntivi determinati dalla creazione del Centro per il libro e la lettura.

## **3. Effetti prodotti**

A un biennio dalla sua istituzione il Centro ha conseguito importanti risultati sia sul piano della conoscenza del settore, sia a livello di capacità di aggregazione dei soggetti pubblici e privati attivi nel mondo del libro, sia come capacità di sperimentazione e innovazione di nuove pratiche.

In particolare, ha consolidato il suo ruolo di interlocutore istituzionale di riferimento per le Associazioni professionali di categoria e per i principali protagonisti della filiera del libro, entrando attraverso la persona del Presidente nei comitati scientifici del Salone internazionale del libro di Torino, della Scuola Librai Mauri di Venezia, della Scuola di formazione librai promossa dall'ALL. Il significativo livello di cooperazione con l'Associazione Italiana Biblioteche è ben attestato dal ruolo attivo svolto dal Centro quale partner di riferimento in tutte le principali iniziative dell'Associazione Italiana Biblioteche, mentre l'Associazione Italiana Editori è partner del Centro in importanti iniziative (quali il Maggio dei libri, le Fiere editoriali all'estero e i contributi alla traduzione).

### **a. Approccio conoscitivo al mondo del libro**

Per poter operare con consapevolezza a favore della diffusione del libro e della lettura, occorre disporre di un quadro esauriente e preciso del mondo del libro in Italia, rilevando non solo le abitudini di lettura dichiarate, ma anche il consumo effettivo delle famiglie. Il Centro ha perciò promosso sin dall'ottobre 2010 un sistema di **rilevazioni statistiche** trimestrali, per avere una base conoscitiva affidabile e sistematicamente aggiornata sulle abitudini di acquisto e di lettura degli italiani. La rilevazione si differenzia dalle precedenti ricerche per una maggiore attendibilità, analiticità e sistematicità e si propone di integrare e approfondire i dati Istat sulla lettura. Le interviste, mensili e rivolte agli individui di 14 anni e più, hanno indagato sia l'**acquisto** che la **lettura** di libri nel mese di riferimento; il questionario, inviato a circa 24.000 individui, rileva *informazioni relative a ciascun acquisto* (tipologia e genere di libro acquistato, canale di acquisto, prezzo, utilizzo) e *informazioni relative alla lettura* (tipologia e genere di libro letto, canale di provenienza). Le informazioni vengono poi aggregate su base trimestrale, semestrale e annuale. Si

dispone oggi di 27 mesi di rilevazione ed è possibile delineare con maggiore consapevolezza il quadro di riferimento per politiche di intervento. A questa statistica che offre un'immagine in movimento del mondo del libro, si aggiunge una nuova indagine nazionale avviata con l'intento di valorizzare un insieme di servizi culturali di grandissima importanza ma non sufficientemente conosciuti nelle loro caratteristiche e peculiarità, sui quali attualmente mancano dati completi e affidabili a livello nazionale. Si tratta della **Statistica sui servizi delle biblioteche pubbliche**, condotta in collaborazione con l'AIB sotto la supervisione dell'ISTAT e d'intesa con l'ANCI, allo scopo di effettuare una prima mappatura delle biblioteche di pubblica lettura appartenenti agli enti territoriali. Sono stati infine prodotti importanti saggi e studi pubblicati sulla rivista del Centro e disponibili anche online (si segnala il quaderno monografico M. Savioli - P. Vannucchi, La promozione della lettura in Italia: criticità, interventi, prodotti).

#### **b. Allargamento del numero di lettori**

Per allargare la base dei lettori – vera priorità e obiettivo principale di qualsiasi politica di promozione della lettura, il Centro ha ideato il Progetto “In vitro”, che per la sua innovatività è stato oggetto di un finanziamento da parte della Soc. Arcus. Si tratta di un progetto sperimentale che si propone di costruire un modello di promozione della lettura su scala locale che sia efficace e applicabile successivamente a tutto il territorio nazionale. Il progetto coinvolge sei aree, distribuite da Nord a Sud, rappresentative dell'intero territorio nazionale: la Regione Umbria e le Province di Biella, Ravenna, Nuoro, Lecce e Siracusa. Il target individuato è composto in prevalenza da bambini da 0 a 6 anni e, in misura minore, dagli adolescenti fino a 16 anni; alcune iniziative saranno rivolte anche alla popolazione adulta nel suo complesso. La peculiarità del progetto consiste nel promuovere una serie di azioni coordinate e di ampio respiro ad opera di gruppi locali, rappresentativi di tutte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, gli operatori e le categorie professionali interessate.

#### **c. Attenzione al valore sociale alla lettura**

Si segnala in quest'ambito l'ottimo risultato raggiunto dalla campagna nazionale “Il Maggio dei libri”, ideata e coordinata dal Centro e realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori e con il sostegno di Regioni, Province, Comuni, scuole, biblioteche, associazioni di categoria e associazioni culturali.

Le adesioni sono state 1.253 nel 2011; nel 2012 la partecipazione alla campagna, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è cresciuta del 90% rispetto al primo anno e ha superato



le 2.300 adesioni. L'iniziativa ha registrato partner di rilievo, ma soprattutto ha ottenuto una capillare diffusione da parte di tutti i soggetti della filiera. Il sito del Centro ha registrato oltre 55.000 visitatori nel mese; hanno parlato della campagna circa 1200 articoli sulla carta stampata e sul web, oltre a numerose emittenti radiofoniche. È stato inviato un questionario agli enti che hanno aderito ottenendo il 43% di risposte positive.

#### **d. Sostegno al mondo del libro in una prospettiva nazionale**

In quest'ambito s'inserisce il "Premio Città del libro - **La città che legge**", promosso dal Centro insieme con Associazione Forum del libro e con l'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani - per valorizzare le attività di promozione della lettura svolte su tutto il territorio italiano, nell'ambito di un comune o di più comuni consorziati. Il Centro ha inoltre sostenuto **Nati per leggere**, che rappresenta il più importante progetto italiano di allargamento della base dei lettori e la **Scuola Librai Italiani**, unica esperienza a livello nazionale di formazione per librai; ha altresì partecipato ad alcune importanti rassegne editoriali in Italia e all'estero.

#### **e. Diffusione della conoscenza del libro e della letteratura italiana**

Nell'ambito delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, il CLL ha collaborato alla realizzazione della mostra "**1861-2011. L'Italia dei libri**", inaugurata al Salone internazionale del libro (Torino, 12-16 maggio), allo scopo di raccontare centocinquanta anni di storia del nostro Paese attraverso lo specchio dei libri e dell'editoria. Il Centro per il libro e la lettura sta ora realizzando il relativo catalogo espositivo e, sulla base dell'ingente materiale raccolto, ha ideato un **Portale sull'editoria italiana dell'Otto-Novecento**, quale strumento multimediale di promozione della letteratura italiana moderna e contemporanea, attraverso la creazione di risorse digitali a partire dalla mostra. Indirizzato soprattutto alle scuole e agli studenti, il portale - che sarà fruibile attraverso il sito **MODUS del MEF** - offrirà un percorso attraverso la cultura 'nazionale', offrendo sia i testi digitalizzati dei nostri "classici" (fuori diritti), sia altre risorse testuali e audiovisive (immagini, filmati, approfondimenti ecc.).

#### **4. Criticità**

La prima e più evidente criticità è rappresentata dalla forte carenza delle risorse a disposizione. Lo stanziamento finanziario a favore della promozione della lettura, al momento della costituzione del Centro, nel gennaio 2010, ammontava a complessivi 1.400.000,00 euro, messi a disposizione dalla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore, cui si aggiungevano

circa 600.000,00 euro, direttamente gestiti dalla Direzione Generale per le spese di funzionamento per un totale stimabile in circa 1.900/2.000.000,00 di euro. Nel 2011, le entrate risultano pesantemente ridotte dai tagli di bilancio e nel 2012 la tendenza non si è invertita. Per il 2013, le fonti di finanziamento costituite dai trasferimenti del Ministero sul cap. 3614, ammontano a soli € 512.648,00 (comprensivi del budget per l'attività e per le spese vive di funzionamento), con un taglio di circa il 30% rispetto alle risorse 2012. È del tutto evidente che queste risorse sono assolutamente inadeguate ai compiti cui il Centro per il libro e la lettura è chiamato dal DPR istitutivo. Basti confrontare i dati relativi agli stanziamenti previsti in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna per la promozione della lettura che sono nell'ordine delle decine di milioni.

Il ritardo dell'Italia sul terreno della promozione della lettura rischia di fare allontanare il nostro Paese non solo dagli obiettivi della strategia Europa 2020, che la Commissione Europea ha individuato come via per uscire dalla crisi, ma più in generale contribuisce ad accentuare e prolungare l'attuale fase di decrescita, acuita dalla scarsa capacità di innovare in un paese invecchiato e poco istruito. Come recenti studi hanno dimostrato, il PIL di uno Stato cresce anche in base al numero di lettori abituali che conta: non a caso in tutti i Paesi industrializzati si realizzano programmi per diffondere l'abitudine alla lettura, con modalità diversificate, ma che prevedono sempre ingenti investimenti.

#### **Una seconda criticità è rappresentata dalla struttura organizzativa del Centro**

L'esperienza del primo biennio di vita del Centro ha dimostrato che è essenziale coordinare le politiche pubbliche, statali e non, inserendole in un piano organico per la lettura adeguatamente finanziato, da valutare e aggiornare annualmente. È necessaria a tale scopo una maggiore snellezza operativa e una vera autonomia del Centro, la cui struttura appare invece poco flessibile e poco efficace, ancora fortemente legata all'apparato ministeriale e appesantita altresì da adempimenti burocratici, che rischiano di produrre una dispersione di energie e risorse. Anche nella recente verifica amministrativo-contabile sull'attività del Centro, effettuata dall'Ispettorato di Finanza, si rileva che *"il conferimento dell'autonomia finanziaria e contabile dovrebbe dipendere dall'esigenza di supportare particolari attività e progetti con strutture più flessibili, contenendo le esigenze di coordinamento operativo centrale, così come si richiede nei modelli organizzativi aziendali..."*.

Un diverso assetto organizzativo e una struttura più flessibile - si potrebbe, ad esempio, pensare a una Agenzia - consentirebbe altresì di realizzare quel rapporto pubblico-privato fortemente richiesto dagli operatori del settore, alle origini del percorso istituzionale che ha portato alla costituzione del




Centro. Da tempo l'Associazione Forum del Libro e molti operatori del settore chiedono con forza una legge per il libro, auspicando in un nuovo quadro normativo il rafforzamento del Centro attraverso una diversa configurazione, che consenta di esercitare un'azione più incisiva e un ruolo più pregnante, quale elemento di raccordo fra amministrazione centrale e enti locali, mondo della scuola e rete delle biblioteche, imprese editoriali e librerie.

Una revisione normativa che rafforzasse la struttura del CLL consentirebbe di:

- Razionalizzare le competenze e le iniziative per la promozione della lettura e del libro tuttora frazionate ai vari livelli di governo;
- Creare un reale partenariato pubblico-privato;
- Dotare l'istituto, anche grazie a strumenti normativi, di assetti giuridici e strumenti finanziari adeguati a garantire operatività ed efficacia.

IL DIRETTORE  
(dott.ssa Flavia Cristiano)



MODULARIO  
B.A.C. - 68

MOD. 6

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0010519-21/06/2013  
Cl. 13.00.00/4.11

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Dipartimento per gli affari  
giuridici e legislativi  
ROMA

Oggetto: Stato di applicazione dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) – Anno 2012.

Si fa seguito alla nota del 4 aprile scorso, prot. n. 5404, con la quale sono stati trasmessi gli elementi informativi richiesti da codesto Dipartimento con nota del 10 gennaio 2012, n. 392 per inoltrare le relazioni successivamente pervenute a questo Ufficio legislativo, relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione e concernenti i seguenti atti normativi:

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante “*Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e di attività culturali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente all'articolo 7 (c. 20: soppressione dell'Ente teatrale italiano);

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, relativamente all'articolo 1, c. 1: (prorogabilità degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche e proroga mandato del presidente della fondazione “la Triennale” di Milano); articolo 2 cc. 4 e 4-bis: reintroduzione del *tax credit*; c. 12 novies: integrazione dello stanziamento del fondo unico per lo spettacolo; c. 16-quinquies: riconoscimento di un contributo straordinario ad alcune fondazioni lirico-sinfoniche.

Il Vice Capo dell'Ufficio  
(Dr.ssa Floriana Venera Di Mauro)  
*Floriana Venera Di Mauro*

MODULARIO  
D.G.S.V. - 411

*Ministero*  
*per i Beni e le Attività Culturali*  
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Servizio I attività liriche e musicali

**Prot. n.** MBAC-DG-SS  
DG-SS-SEGR  
0005748 08/04/2013  
**All. 1** Cl. S.07.01.00/1.6

Al Capo Ufficio Legislativo  
Via del Collegio Romano 26  
00186 ROMA

**Oggetto:** *Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 recante: "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali", convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100

Si trasmette in allegato la relazione sulle risultanze della VIR in relazione all'atto normativo di cui in oggetto, così come richiesto da codesto Ufficio Legislativo con nota del 28 marzo 2013, prot. n. 5061.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(*dr Salvatore Nastasi*)

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0005630-09/04/2013  
Cl. 13.00.00/4.11

MOD. 3  
D.S. - 372

Mod.3

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo***VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)**

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 recante: "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali" convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100

a) *raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR:*

Finalità principale dell'intervento normativo di cui alla legge n. 100/2010 era il riordino sistematico del settore a mezzo dello strumento della delegificazione. Il termine per l'adozione del provvedimento di delegificazione, originariamente previsto dalla norma in parola (art. 1, comma 3) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 64/2010, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 con la disposizione di cui all'art. 22 comma 5 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Al disposto di cui all'art. 1 della legge si è ottemperato con lo schema di D.P.R. concernente il regolamento recante il "nuovo assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche" presentato in Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2012.

Si deve rammentare che sull'argomento dell'assetto ordinamentale in parola è intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 2011 che ha ribadito la competenza dello Stato a normare in materia, atteso che i teatri d'opera sono da considerare ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. "enti di prioritario interesse nazionale".

**Lo schema di decreto sta attualmente seguendo l'iter prescritto dal comma 2, art. 1 della legge n. 100/2010 e reca ampia e compiuta attuazione della delega di che trattasi.**

Analogia attuazione è stata data al disposto di cui all'art. 1, lettera f), concernente la previsione di forme organizzative speciali a mezzo del D.P.R. 117/2011, provvedimento la cui legittimità è attualmente sub judice, essendo stato impugnato dalle organizzazioni sindacali. X

b) *stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

In attesa di poter valutare l'impatto del regolamento descritto sub lettera a) che precede, alcune norme immediatamente precettive contenute nella legge n. 100/2010 hanno prodotto economie di spesa per gli organismi interessati dalla riforma.

L'art. 3 recante "disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche", il blocco dei permessi artistici vigente dal 1 gennaio 2012 fino al 27 luglio 2012, data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha tendenzialmente prodotto risparmi di spesa. La commisurazione di tali economie si potrà rilevare all'atto dell'esame dei bilanci del 2012.

L'Amministrazione ha poi monitorato e autorizzato, di volta in volta, le richieste di assunzioni pervenute fino al 31 dicembre 2011, laddove a far data dal 1 gennaio 2012 è

MODULARIO  
D.S. - 372

Mod.3



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

scattata la speciale disposizione recante il "turnover secco" che limita le nuove assunzioni esclusivamente alla misura del numero e del costo dei dipendenti cessati dal servizio nell'anno precedente. Risparmi sono stati prodotti già per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 5, relativo al contingentamento delle assunzioni di personale da parte delle fondazioni: l'impatto positivo dell'applicazione delle disposizioni specifiche in tema di costi del personale, unitamente a politiche gestionali più severe da parte dei Teatri, ha prodotto un'economia, relativamente al confronto tra i bilanci 2009 - 2011, pari ad € 16.275.279,00.

Ulteriori riduzioni potrebbero derivare in futuro dalla rinegoziazione dei contratti collettivi integrativi aziendali, successiva alla effettiva entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale.

c) *stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

Effetti di sistema potranno riscontrarsi solo in relazione alla nuova riorganizzazione delle fondazioni liriche a seguito della entrata in vigore del citato regolamento..

d) *verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo:*

Le fondazioni, quali destinatari della normativa in oggetto hanno formulato vari quesiti al Ministero vigilante, al fine di dare attuazione correttamente alle norme contenute nella legge n. 100/2010.

L'Amministrazione vigilante è intervenuta in sede di monitoraggio e vigilanza dell'attività dei teatri, emanando circolari in tema di permessi artistici, e sui singoli teatri, autorizzando di volta in volta, se del caso, l'assunzione di personale, nonché sul contratto nazionale aziendale a mente della disposizione di cui all'art. 3, commi 3 e 3bis della legge.

e) *individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso:*

Criticità si sono manifestate in fase di stipula del contratto collettivo nazionale nell'osservanza dell'iter previsto dall'art. 2 della legge. In particolare si è potuto constatare come la riconduzione della contrattazione collettiva alla pertinenza di un organo terzo quale positivamente indicato nell'ARAN non è stato esente da problemi, riconducibili alla difficile riduzione delle variegate esigenze dei singoli teatri ad un unico contratto; tale aspetto critico è, pertanto, stato tenuto in considerazione nello schema di regolamento di delegificazione laddove (art. 12, comma 2) viene previsto che in futuro ciascuna fondazione contratterà con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro regolante all'unico livello aziendale tutte le materie già previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

MOD. ARGO  
O.S. - 372

Mon. 3



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## *Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo*

Ulteriori criticità sono sorte in materia di interpretazione dell'art. 3, comma 6, per quanto riguarda le missioni all'estero, direttiva che avrebbe probabilmente potuto essere ottimizzata introducendo in toto nel settore dei teatri le disposizioni del pubblico impiego.

*f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa:*

Effetti positivi sulla semplificazione normativa potrebbero derivare dall'applicazione del regolamento di delegificazione. Non può, pertanto, in materia che rinviarsi alle disposizioni proposte *de iure condendo* dallo schema del D.P.R. più volte citato.

*g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative:*

lo schema di regolamento tende al contenimento dei costi ed alla razionalizzazione dell'attività di gestione, così come altrimenti perseguito dal Governo in questo biennio, al fine di contenere la spesa pubblica e monitorare la stessa.

*h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico:*

L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.



13.00.00.4.11.

MODULANO  
D.S. - 272DATTOLI  
MB

Mod. 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Prot. N° 6690 c.07.04.00/17.7

Roma,

08 MAG. 2013

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0007641-14/05/2013  
Cl. 13.00.00/4.11.All'Ufficio legislativo  
c.a. Cons. Carpentieri  
Fax 06-67232290

OGGETTO: Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) relativamente all'art. 2, commi 4 e 4-bis (reintroduzione, *rectius* proroga del *tax credit* cinematografico ed esenzione dello stesso dal limite di utilizzo di 250mila euro) del d.l. n. 225-2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 10-2011.

In riscontro alla nota prot. n. 5410 del 4 aprile u.s., si offrono i seguenti elementi di competenza:

**a) RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' POSTE ALLA BASE DELL'ATTO NORMATIVO**


**Art. 2, comma 4**

Con tale disposizione, si sono rinnovate dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013 le misure di agevolazione fiscale in favore del settore cinematografico introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) e disciplinate dai decreti ministeriali 7.5.2009 e 21.1.2010. Lo scopo del rinnovo di tali misure fiscali, introdotte normativamente dal 1° gennaio 2008 ma diventate effettive molto tardi, a causa del prolungarsi degli iter di autorizzazione dell'UE<sup>1</sup>, era quello di consolidare il sostegno finanziario del settore cinema introducendo dinamiche lontane dal mero assistenzialismo a fondo perduto e limitando la discrezionalità decisionale basata su requisiti artistici, in favore del giudizio di mercato e del principio della sostenibilità economica.

All'altezza dei primi due anni di proroga (31 dicembre 2012), l'obiettivo in questione si può dire raggiunto in modo più che soddisfacente, con riguardo alle sue seguenti specificazioni:

- a) diminuzione del *gap* concorrenziale rispetto ai *competitors* stranieri, dotati di analoghi sistemi di agevolazione;
- b) progressiva marginalizzazione delle misure di supporto diretto riconducibile ai tradizionali meccanismi del Fondo Unico per lo Spettacolo;

<sup>1</sup> Nello specifico, le misure di *tax credit* alla produzione di film nazionali e quelle di *tax credit* per la produzione esecutiva di film stranieri risultano operative dal 15 luglio 2009, data di pubblicazione dei relativi dd.mm. attuativi 7 maggio 2009 nella Gazzetta Ufficiale; le restanti misure sono operative dal 13 aprile 2010, data di pubblicazione dei dd.mm. attuativi 21 gennaio 2010.



Mon 3

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Direzione Generale per il Cinema*

- c) maggiore sostenibilità commerciale del prodotto filmico e definitivo ingresso di molteplici investitori privati nel settore (a tutto vantaggio delle casse pubbliche);
- d) positivi effetti indotti - diretti e indiretti - generati dalla applicazione delle misure.

**Art. 2, comma 4-bis**

La disposizione era finalizzata ad escludere espressamente i crediti d'imposta relativi al settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, dall'ambito di applicazione del limite di utilizzo annuo di euro 250.000 disposto dall'art. 1, comma 53, della medesima legge. La norma aveva, in concreto, lo scopo di non depotenziare in modo rilevante uno strumento, quale quello dei crediti d'imposta, concepito come strategico per dar vita, come da tutti concordemente auspicato, ad un cinema italiano finalmente in grado di camminare, sotto il profilo imprenditoriale, in modo sempre più indipendente dal sostegno diretto dello Stato.

Di fatto, se le agevolazioni al cinema non fossero state sottratte dal tetto annuo, sarebbero state rese quasi inutilizzabili, in quanto i progetti di investimento cinematografico si realizzano in un arco temporale in genere riconducibile a pochi mesi, incompatibile con la previsione di un utilizzo del credito d'imposta spalmato negli anni (*ratio* dell'art. 1, comma 53, citato)<sup>2</sup>. In aggiunta, nel caso delle produzioni di film stranieri (ossia realizzati da produttori esecutivi italiani su committenza estera), le caratteristiche applicative del citato art. 1, comma 53, avrebbero implicato la necessità di un legame contrattuale tra società di produzione straniera e produttore esecutivo italiano di durata pluriennale (fino ad un massimo di quattro anni) del tutto incompatibile con la prassi di mercato, rendendo, come più volte detto, inutilizzabile la relativa agevolazione fiscale e tradendo così la finalità della relativa previsione, che mira ad attrarre in Italia le produzioni estere.

All'altezza dei primi due anni di proroga (31 dicembre 2012), l'obiettivo in questione si può dire pienamente raggiunto, in quanto essa ha consentito sia a numerose imprese produttive nazionali l'ottenimento di crediti d'imposta, e quindi di effettivo sostegno alla realizzazione di film, molto superiori ai 500mila euro che al massimo, complessivamente, avrebbero potuto ottenere nel biennio senza l'introduzione della disposizione in argomento, sia l'attrazione in Italia di molte produzioni straniere che, altrimenti, senza l'esonero in questione, non sarebbero venute a girare parti dei loro film in Italia, con tutte le ricadute positive annesse.

<sup>2</sup> Più in generale, la specificità del settore delle attività cinematografiche ha indotto il legislatore a prevedere, nello specifico regime normativo introdotto dalla legge finanziaria 2008, la concessione di crediti d'imposta utilizzabili già durante la fase di realizzazione degli investimenti quali fonti finanziarie alternative, necessarie per il sostegno delle attività stesse.

MODULAFIO  
02-172

MO03

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Direzione Generale per il Cinema

**b) STIMA DEI COSTI PRODOTTI SUI CITTADINI, SULLE IMPRESE, SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE PUBBLICHE (2011 e 2012)****Art. 2, comma 4**

Il rinnovo 2011-2013 del sistema di *tax credit* al cinema effettuato con la disposizione in esame ha trovato la sua copertura finanziaria (complessivamente pari a 270 milioni di euro) in piccola parte (45 milioni) nel medesimo d.l. 225-2010, e per la maggior parte (225 milioni) in un provvedimento successivo, ossia il decreto-legge n. 34 del 2011, convertito dalla legge n. 75 del 2011.

All'altezza del 31 dicembre 2012, considerato che, a fronte dei 90 milioni di euro stanziati, l'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta è stato di 64 milioni di euro per il 2011 e di 68 milioni per il 2012, il rinnovo in argomento è costato le seguenti cifre:

- 45 milioni di euro, per l'anno 2011, coperti con minori spese per consumi intermedi dei Ministeri: cfr. art. 3, d.l. 225-2010;
- 19 milioni di euro, per l'anno 2011, coperti con apposite nuove accise sui carburanti: cfr. art. 1, comma 4, d.l. 34-2011
- 68 milioni di euro, per l'anno 2012, coperti con le predette accise sui carburanti.

**Art. 2, comma 4-bis**

La disposizione non ha avuto bisogno di una copertura apposita, in quanto l'applicazione dell'esenzione delle agevolazioni dai limiti di utilizzo è avvenuta nell'ambito delle risorse destinate al rinnovo 2011-2013 delle agevolazioni stesse, previsto dall'art. 2, comma 4 del d.l. 225-2010. Quindi, per la copertura e i costi sui vari soggetti, si rimanda al punto precedente.

**c) STIMA DEGLI EFFETTI SUI CITTADINI, SULLE IMPRESE, SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE PUBBLICHE (2011 e 2012)****Art. 2, comma 4**

Per l'anno 2011, sulla base dei dati finanziari elaborati dagli uffici di questa Direzione generale, si sono registrati i seguenti effetti:

85 imprese di produzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 35,6 mln euro per la realizzazione di 130 film di nazionalità italiana

15 imprese di distribuzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 6,2 mln euro per la distribuzione nazionale di 80 film di nazionalità italiana

LUCIANO  
G.S. - 371

MOD.3

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per il Cinema*

5 imprese di produzione esecutiva (con committente estero) hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 3,1 mln euro per la realizzazione di 5 film stranieri (per le parti girate in Italia)

48 imprese esterne al settore cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 7,7 mln euro, in relazione a 19,3 mln euro di loro apporti finanziari per la realizzazione di 60 film di nazionalità italiana

65 imprese di esercizio cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 8,7 mln euro per la digitalizzazione di 101 schermi in 69 sale cinematografiche.

Per l'anno 2012, sulla base dei dati finanziari elaborati dagli uffici di questa Direzione generale, si sono registrati i seguenti effetti:

106 imprese di produzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 30,6 mln euro per la realizzazione di 147 film di nazionalità italiana

20 imprese di distribuzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 2,5 mln euro per la distribuzione nazionale di 52 film di nazionalità italiana

10 imprese di produzione esecutiva (con committente estero) hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 2,4 mln euro per la realizzazione di 10 film stranieri (per le parti girate in Italia)

75 imprese esterne al settore cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 16,5 mln euro, in relazione a 41,3 mln euro di loro apporti finanziari per la realizzazione di 118 film di nazionalità italiana

125 imprese di esercizio cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 5,5 mln euro per la digitalizzazione di 210 schermi in 102 sale cinematografiche<sup>3</sup>.

Il credito d'imposta è un tradizionale strumento di politica fiscale utilizzato per incentivare gli investimenti e sostenere così la crescita economica. I risultati di uno studio realizzato dalla scrivente Direzione generale mostrano come il rinnovo del *tax credit* sia stato efficace, almeno nel biennio 2011-2012, nello stimolare investimenti addizionali nella produzione cinematografica. L'analisi, volta a determinare l'effetto dell'introduzione del credito d'imposta pensato per le imprese di produzione cinematografica sul costo di produzione del film, è stata condotta su un campione di film prodotti prima dell'introduzione della misura da imprese che hanno presentato domanda per

<sup>3</sup> Complessivamente, nel 2011 e 2012, rapportando il numero degli schermi digitalizzati con questo strumento normativo al numero totale degli schermi italiani da digitalizzare, il *tax credit* per la digitalizzazione delle sale cinematografiche prorogato con l'art. 2, comma 4, d.l. 225-2010 ha inciso per circa il 15% del processo tecnologico, affiancato o usato congiuntamente strumenti finanziari di tipo privatistico o pubblico di livello territoriale (incentivi regionali). Nel 2010, anno di effettivo start up dell'agevolazione statale, la percentuale era stata pari a circa il 25%.

MODULARIO  
D.S. - 472

Mod.3

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per il Cinema*

dopo l'introduzione della misura, da imprese che hanno potuto prevedere la possibilità di compensare debiti fiscali a seguito dell'investimento, permettendo all'effetto incentivante dell'agevolazione di manifestarsi ("film non retroattivi"). I due campioni sono stati costruiti in modo tale da poter essere considerati "rappresentativi" delle totalità delle opere cinematografiche di lungometraggio non a carattere documentaristico, di nazionalità italiana, non realizzati in regime di coproduzione, prodotti prima e dopo l'introduzione della misura da imprese che vogliono e che possono fruire dell'agevolazione. Dopo l'introduzione dell'agevolazione fiscale, le imprese studiate hanno realizzato film con un costo medio più alto. L'incremento è maggiore dell'importo teoricamente recuperabile in compensazione, e confrontando l'aumento del costo medio con il credito d'imposta teorico spettante è stato possibile stimare, per ciascun euro di mancato gettito fiscale, un investimento aggiuntivo di 1,56 euro. Questo aumento di spesa riguarda, in particolare, la voce di costo "spesa per personale artistico" e la voce di costo "oneri sociali complessivi", ad indicare un maggiore investimento nel talento artistico e creativo.

**Art. 2, comma 4-bis**

La disposizione non ha prodotto effetti autonomi e scorporabili da quelli riconducibili all'art. 2, comma 4, in quanto l'applicazione dell'esenzione delle agevolazioni dai limiti di utilizzo è avvenuta nell'ambito della concessione delle agevolazioni rinnovate dalla predetta disposizione. Ciò posto, si rimanda al punto precedente.

**d) VERIFICA DEL LIVELLO E DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'OSSERVANZA, DA PARTE DEI DESTINATARI, DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ATTO NORMATIVO**

Le disposizioni di cui si verifica l'impatto, consistendo nella proroga (triennale) di un regime normativo di agevolazioni già esistente e nell'esenzione da una soglia di utilizzo delle agevolazioni stesse contenuto in diversa previsione - coperte finanziariamente con meccanismi afferenti la contabilità pubblica e la leva fiscale di tipo automatico (accise) - non hanno dato luogo, come tali, ad alcun tipo di difficoltà, all'altezza del primo biennio di applicazione, circa la loro osservanza da parte dei destinatari diretti e indiretti delle disposizioni (imprese, cittadini, Amministrazione).

**e) INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CRITICITÀ E LORO RICONducIBILITÀ A LACUNE INSITE NELL'ATTO NORMATIVO, OVVERO A PROBLEMI RELATIVI ALLA FASE DI ATTUAZIONE DELL'ATTO STESSO**

Nel corso del biennio 2011-2012, l'implementazione dell'art. 2, commi 4 e 4-bis, del d.l. 225-2010 non ha comportato, come tale, criticità riconducibili alla formulazione delle disposizioni, o problemi di attuazione. Per quanto riguarda, in particolare, la copertura finanziaria del rinnovo mediante le nuove accise sui carburanti, essa è avvenuta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 41102/RU del 5 aprile 2011, come prescritto dal d.l. n. 34 del 31 marzo 2011.



MODULARIO  
03 - 572

MOD 3

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per il Cinema***f) EFFETTI POSITIVI O NEGATIVI SULLA SEMPLIFICAZIONE  
NORMATIVA E AMMINISTRATIVA**

Non sono riconducibili effetti specifici alle norme in esame sulla semplificazione normativa o amministrativa.

**g) CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO DELLE  
EFFETTIVE CONSEGUENZE DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli effetti 2011-2012 delle norme in questione, presi in esame complessivamente, sono risultati congruenti con il programma di Governo, laddove ci si riferisca ai seguenti obiettivi:

- irrobustimento del settore imprenditoriale cinematografico, con correlativa diminuzione del peso sulle casse statali in termini di sovvenzioni dirette,
- attrazione di investimenti esteri di rilevanti dimensioni nel nostro Paese, con ricadute anche sull'indotto;
- adeguamento delle attività imprenditoriali ai processi di innovazione tecnologica (ci si riferisce, in particolare, al rinnovo e conseguente utilizzo dei crediti d'imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche).

**h) VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO SUL  
CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO,  
SUI PROCESSI DI LIBERALIZZAZIONE E SULL'AMPLIAMENTO  
DELLE LIBERTA' DEI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO**

Il provvedimento in esame non ha, di per sé, modificato o in alcun modo leso il corretto funzionamento concorrenziale del mercato, in quanto il rinnovo del *tax credit* e l'esenzione dal limite di cui all'art. 1, comma 53, l. 244/2007 ha riguardato l'intera platea delle imprese già interessate dal regime agevolativo nel triennio precedente. Le norme in questione non hanno in alcun modo inciso sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Borrelli)



perante 23 maggio



Mon 3

## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

### DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

MBAC-DG-SS  
DG-SS-SEGR  
0007349 15/05/2013  
Cl. S.10.04.00/13

Al Capo dell'ufficio legislativo  
ROMA

Oggetto: VIR verifica dell'impatto della regolamentazione del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/10) art. 7 comma 20, recante soppressione ed incorporazione dell'Ente Teatrale Italiano.

Con riferimento alla nota prot. 5411 del 4 aprile 2013, si trasmette la relazione per la Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) relativa alla soppressione ed incorporazione dell'Ente Teatrale Italiano.

- a) Raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

A seguito dell'entrata in vigore del DL 78/2010 è stato soppresso l'Ente Teatrale Italiano, ente pubblico non economico.

Il 15 giugno 2010 il Ministro per i beni e le attività culturali ha assegnato al Direttore generale per lo spettacolo dal vivo i compiti e le funzioni facenti capo al soppresso ETI al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa.


Pertanto, secondo quanto previsto dal disposto normativo, la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo del MiBAC è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ente, nonché nelle attività di programmazione e gestione dei Teatri Valle di Roma e Pergola di Firenze per la stagione teatrale 2010/2011, già avviate in fase istruttoria dal cessato Ente, e nelle attività di programmazione internazionale in corso al momento della soppressione. Si è inoltre proseguito nelle attività di gestione del Teatro Duse di Bologna fino alla scadenza del contratto di locazione della sala teatrale in data 31/12/2010.

Il 16 dicembre 2010 il MiBAC con un Decreto di ricognizione registrava, all'atto della soppressione dell'ETI, 141 unità di personale dipendente a tempo indeterminato.

A decorrere dal 25 ottobre 2010 il personale in servizio presso la Direzione Generale dell'ETI con sede in Roma - in attesa dell'inquadramento nei ruoli del MiBAC - è stato temporaneamente assegnato ad uffici dell'Amministrazione. Successivamente man mano che la gestione dei teatri dell'Ente nelle città di Roma, Bologna e Firenze è cessata, il personale in servizio nei teatri è stato progressivamente assegnato in via temporanea ad uffici territoriali dell'Amministrazione, in attesa del definitivo inquadramento nei ruoli che è avvenuto il 1 agosto 2012.

Nella fase transitoria, di attesa dell'inquadramento, il rapporto di lavoro dei dipendenti ex ETI è stato gestito sotto il profilo giuridico, economico e previdenziale secondo i contratti collettivi previgenti all'ETI.

L'11 aprile 2012, con Decreto Interministeriale del Ministro per i Beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, è stata approvata la tabella di corrispondenza prevista dal DL 78/2010 art. 7 comma 20 convertito con modificazioni in legge 122/2010, finalizzata all'inquadramento nei ruoli del MiBAC del personale a tempo indeterminato proveniente dal soppresso Ente Teatrale Italiano.



Mon 3

## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

### **DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO**

Con Decreto del Direttore Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, dell'11 giugno 2012, i dipendenti del soppresso Ente Teatrale Italiano con contratto a tempo indeterminato sono stati definitivamente inquadrati nei ruoli del MiBAC a decorrere dal 1 agosto 2012. A tale data i dipendenti ex ETI in servizio presso il MiBAC erano ridotti a 122 unità a seguito del cessato servizio per pensionamento di 19 unità. I dipendenti ex ETI inquadrati nei ruoli hanno stipulato con il MiBAC contratti di lavoro afferenti al CCNL dei Ministeri.

A partire dal 2012 la D.G. Spettacolo ha adeguato la propria organizzazione interna con l'accorpamento delle funzioni del soppresso ETI compatibili con la missione e le finalità istituzionali del Ministero. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente soppresso, ha organizzato due gruppi di lavoro dedicati alla promozione dello spettacolo dal vivo, uno per le attività internazionali, l'altro per quelle nazionali. Sei unità di personale ex ETI impiegato in tali gruppi di lavoro sono state assegnate alla responsabilità di due dirigenti del soppresso ETI. Per la promozione nazionale e internazionale del Teatro e della Danza, sono stati varati appositi progetti anche in collaborazione con le Regioni.

In seguito all'inquadramento del personale ex ETI, le unità di personale impiegate negli uffici che curano la promozione nazionale ed internazionale dello spettacolo dal vivo, sono state assegnate ai servizi di Prosa e Danza alle dipendenze dei rispettivi dirigenti anch'essi provenienti dall'ex ETI.

Tale soluzione è stata adottata in attesa di definire se sia possibile istituire un nuovo "Servizio" che nell'ambito della D.G. spettacolo possa svolgere le funzioni di promozione del soppresso ETI come previsto dal D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

- b) Stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;
- c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche.

**Dalla soppressione dell'ETI sono derivati minori costi a carico dello Stato.**

Premesso che la relazione tecnica al disegno di legge (D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) prevede un risparmio di spesa conseguente alla disposizione stimabile in euro 164.671, riferiti a voci non identificate, la relazione della Corte dei Conti per la verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di Enti disciplinato dal D.L.78/2010 rileva un computo dei risparmi derivanti dalla soppressione quantificandoli come segue:


- € 1.200.000,00 derivanti dal funzionamento della direzione generale.
- € 700.000,00 derivanti dalla chiusura della gestione dei teatri.

A tali importi vanno aggiunti i minori oneri per il personale derivanti dall'inquadramento nei ruoli del MiBAC intervenuto il 1 agosto del 2012, per effetto del mantenimento del livello retributivo limitato alle sole voci stipendiali fisse e continuative, come disposto dal D.L. 78/2010.

Ai minori costi corrispondono alcune criticità connesse alla cessata attività di gestione dei teatri dell'Ente e minore occupazione per effetto del mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi all'attività gestionale dei teatri.

In particolare per quanto concerne l'attività dei Teatri si specifica quanto segue.

La Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del MiBAC ha provveduto in via straordinaria a



Mon 3

## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

### **DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO**

realizzare la stagione teatrale 2010/2011 dei Teatri Valle e Pergola e la programmazione dell'ultimo semestre 2010 del Teatro Duse, dando seguito agli impegni assunti dal soppresso ETI.

Tali attività di gestione e programmazione - assicurate attraverso la struttura organizzativa dalle unità lavorative provenienti dal soppresso ETI - si è progressivamente esaurita concludendosi definitivamente a settembre 2011.

L'evidente incompatibilità della programmazione e gestione delle attività di spettacolo realizzate dai teatri con la missione e le finalità istituzionali del MiBAC, associata all'impossibilità di gestire, con le regole di contabilità pubblica cui deve attenersi un'amministrazione centrale dello Stato, l'attività commerciale dei teatri facenti capo all'ETI, ha comportato la necessità di cessare la gestione di detti teatri trasferendola, ove possibile, agli enti locali.

Per il Teatro Valle di Roma il MiBAC e Roma Capitale hanno stipulato un Protocollo d'Intesa finalizzato alla valorizzazione del Teatro, nel giugno 2011.

Il Protocollo ha previsto - in attesa del trasferimento dell'immobile al patrimonio di Roma Capitale all'atto dell'entrata in vigore del D. Lgs. di cui all'art. 24, comma 5, lettera a) della Legge 5 marzo 2009 n. 42 - il trasferimento della gestione a Roma Capitale a decorrere dal 01 luglio 2011.

In data 14 giugno 2011 è intervenuta l'occupazione del Teatro da parte di un gruppo di privati cittadini; lo stato di occupazione, è stato motivato da istanze politiche riferite al futuro del Teatro nel contesto cittadino e nazionale.

In tale quadro, l'11 luglio 2011, il Direttore del Dipartimento Cultura di Roma Capitale ha comunicato l'impossibilità di prendere in consegna il Teatro Valle per la sua effettiva gestione stante lo stato di occupazione.

Attualmente il mancato perfezionamento del trasferimento della proprietà e della gestione del Teatro Valle dall'amministrazione statale a quella comunale rappresenta una criticità non risolta.


Per il Teatro della Pergola di Firenze si segnala che in data 3 agosto 2011 il MiBAC, il Comune di Firenze e l'Agenzia del Demanio hanno siglato l'accordo di valorizzazione riferito al Teatro stesso. Tale accordo ha previsto il passaggio della titolarità del bene al Comune di Firenze e la conseguente responsabilità del relativo progetto culturale.

In data 15 settembre 2011 l'attività di gestione del Teatro della Pergola di Firenze da parte del MiBAC direzione generale spettacolo è cessata definitivamente e il teatro è passato in gestione alla Fondazione Teatro della Pergola, costituita a tale scopo dal Comune di Firenze che attualmente ne assicura il funzionamento con una regolare programmazione di spettacoli.

Il Teatro Duse di Bologna, non di proprietà del soppresso ETI, alla scadenza del contratto di affitto, il 31 dicembre 2010, è stato consegnato alla proprietà. Per tale teatro il MiBAC aveva comunque tentato di promuovere un accordo a livello territoriale tra enti locali e operatori non andato a buon fine. Dopo alcuni mesi di stasi la proprietà del teatro ha realizzato una gestione in partenariato con privati del settore e attualmente il teatro ospita una regolare stagione teatrale di rilevanza nazionale.

Il Teatro Quirino di Roma è stato assegnato in gestione alla società GITIESSE srl nel 2009, a seguito di una gara pubblica europea, con la stipula di una convenzione decennale tra l'ETI e la stessa GITIESSE.

Tale termine - inizialmente previsto nell'anno 2019 - è stato anticipato con una soluzione consensuale dell'accordo di affidamento in gestione a far data dal 1 febbraio 2013, anche sulla base di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Attualmente l'attività di programmazione del teatro prosegue in rapporto diretto tra la proprietà dell'immobile e il gestore.



Mon 3

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali***DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO**

I 17 dipendenti del teatro Quirino sono dunque transitati nei ruoli del MiBAC a far data dal 1 febbraio 2013, sommandosi ai 122 dipendenti precedentemente inquadrati.

**e) Individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.**

Si evidenzia che la formulazione del comma 20 dell'art. 7 del D.L. 78/2010 ha lasciato spazio a problemi interpretativi circa le soluzioni da adottare per l'inquadramento del personale dipendente dell'Ente soppresso. In primo luogo sono emerse problematiche riconducibili alla presenza di due contratti collettivi di lavoro diversi per natura giuridica, pubblica e privata, che regolavano il rapporto tra l'Ente e i dipendenti. In secondo luogo sono emersi problemi riguardo al trattamento previdenziale del personale che faceva capo a diversi istituti (ENPALS, INPS, INPGI) a loro volta diversi dall'istituto previdenziale di destinazione (INPDAP). Le procedure per trovare soluzione a tali criticità sono tuttora in corso di studio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Salvatore Nastasi



TRIENNALE DI MILANO

Fondazione  
"La Triennale  
di Milano"

Palazzo dell'Arte  
Viale Alemagna, 6  
20121 MilanoTel. 02/72434.1  
Telefax 02/89.010.693  
Codice Fiscale  
01423890159

→ Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Ufficio Legislativo  
Via del Collegio Romano 27  
00186 Roma

450/2013  
08-04-2013  
Uscita

 FONDAZIONE LA  
TRIENNALE DI MILANO

p.c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale per  
l'Architettura e l'Arte Contemporanea  
via di S. Michele 22  
00153 Roma

Via e-mail

05 Aprile 2013

**Oggetto : Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).**

Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n.225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" convertito con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 2011, n.10, relativamente all'art. 1, c. proroga mandato del presidente della Fondazione La Triennale di Milano.

### Relazione

Premesso che la Triennale di Milano è una fondazione di diritto privato che non si configura come organismo pubblico, ai sensi della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 326 del 2013 esecutiva, in risposta alla vs nota prot. 0005407-04/04/2013, si dichiara che in riferimento alla legge in oggetto la proroga del mandato del presidente è stata accolta positivamente dal Consiglio di Amministrazione di codesta Fondazione, è pertanto stata conseguita la finalità dell' art. 1, comma c della legge n. 10 del 26 febbraio 2011.

La norma non ha avuto nessun costo ulteriore per i cittadini.

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0006362-18/04/2013  
Cl. 13.00.00/A.11

Dando continuità al ruolo del presidente della Fondazione La Triennale di Milano si è permesso di non interrompere in nessuna parte l'attività già in essere, in modo che non ci fosse nessun disagio per gli interlocutori della Triennale, cioè cittadini e imprese, semplificando così l'attività amministrativa. Nessuna criticità si è manifestata attuando tale norma e allo scadere della quale si è comunque andati ad elezione di un nuovo presidente della Fondazione Triennale di Milano.

*Il Direttore Generale*  
*Andrea Cancellato*



MODULARIO  
D.G.S.V. - 411

Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Servizio I attività liriche e musicali

Prot. n. 5863-S.02.01.00/1

All. 1

DATTOLI  
MR

10 APR 2013

Al Capo Ufficio Legislativo  
Via del Collegio Romano 26  
00186 ROMA

**Oggetto:** Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)  
Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Si trasmette in allegato la relazione sulle risultanze della VIR con riferimento all'atto normativo di cui in oggetto, così come richiesto da codesto Ufficio Legislativo con nota del 4 aprile 2013, prot. n. 5411.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr Salvatore Nastasi)

MBAG-UDCM  
LEGISLATIVO  
0005694-10/04/2013  
Cl. 13.00.00/4.11

MODALARIO  
D.S. - 872

Mod.3



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

### VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

§ 1.

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 1, comma 1.

a) *raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR:*

Finalità dell'intervento normativo di cui alla legge n. 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 era la proroga di termini previsti da disposizioni normative. **Il termine di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367**, relativo alla nomina di uno o più commissari straordinari all'atto di scioglimento del consiglio di amministrazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, originariamente fissato dalla disposizione stessa in sei mesi, rinnovabile una sola volta, è stato più volte prorogato. Il citato decreto legge, all'art. 1, comma 1, ha prorogato i termini suddetti al *31 marzo 2011*.

In particolare la disposizione in argomento ha consentito di prorogare, con D.M. 31 marzo 2011, l'incarico di Commissario straordinario della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, già prorogato con Decreto Ministeriale 30 aprile 2010, fino al 31 dicembre 2011.

b) *stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

La norma di cui all'art. 1, comma 1 non ha prodotto nessun tipo di costo, considerato che il conferimento dell'incarico è avvenuto a titolo gratuito.

c) *stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

Effetto di tale disposizione è costituita dal proseguimento della gestione straordinaria della Fondazione Teatro San Carlo, resosi necessario come evidenziato nel provvedimento al fine di rendere possibile il superamento delle criticità con conseguente definitivo risanamento nel periodo di proroga della stessa gestione.

d) *verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo:*

La disposizione di che trattasi per la natura stessa del suo contenuto volta a conferire un *munus* pubblico a incaricato di fiducia della stessa Amministrazione ha trovato naturale osservanza da parte dei destinatari.



Mon 3

# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## *Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo*

e) *individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso:*

Non sono riscontrabili criticità nella norma di proroga degli organi di amministrazione straordinaria, né sono riscontrabili problemi nell'attuazione della norma stessa.

f) *effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa:*

Effetti positivi sulla semplificazione amministrativa sono da individuare nella continuità conferita alla gestione amministrativa dell'ente commissariato che si trovi nella necessità di ulteriore gestione straordinaria oltre i limiti previsti dalla legge originaria.

g) *congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative:*

La norma oggetto di esame può considerarsi tesa, a fronte di gestioni di enti vigilati caratterizzate da gravi crisi, al contenimento dei costi ed alla razionalizzazione dell'attività di gestione, così come altrimenti perseguito dal Governo in questo biennio, con provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

h) *valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico:*

L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

~~~~~


§ 2.

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 2, comma 12-novies e comma 16-quinquies.

a) *raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR:*

Finalità dell'intervento normativo di cui alla legge n. 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 era la proroga di termini previsti da disposizioni normative; in particolare l'art. 2 conteneva "proroghe onerose di termini".



Mon 3



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## *Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo*

Il citato art. 2, al comma 12 *novies* disponeva che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-*quinquies* del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-*septies*, secondo periodo".

Il successivo comma 16-*quinquies* disponeva invece "Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale".

Pertanto finalità di entrambe tali specifiche disposizioni era la sostenibilità dei costi da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, mentre per le fondazioni di cui al comma 16-*quinquies* si richiamava in particolare la necessità di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011. L'art. 2, comma 12 *novies* ha infatti integrato in via generale per tutte le fondazioni lo stanziamento previsto per l'anno 2011. Unica esclusione prevista dalla norma è per quelle due fondazioni di cui al successivo comma 16-*quinquies* dello stesso articolo 2, per le quali è previsto un contributo fisso di tre milioni di euro ciascuna; dalla lettera della seconda parte del comma 16-*quinquies*, che parla di uno stanziamento complessivo di sei milioni di euro, si evince infatti che le fondazioni destinatarie di un contributo fisso per il 2011 di tre milioni di euro sono due, individuate, in forza dei criteri fissati nello stesso comma 16-*quinquies*, nella Fondazione Teatro alla Scala di Milano e nella Fondazione Arena di Verona.

b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:

La norma di cui all'art. 2, commi 12-*novies* e 16-*quinquies* recano esplicitamente l'impatto economico, quantificando in euro quindici milioni ed in euro sei milioni la spesa per il solo anno 2011, a sostegno degli organismi-imprese dalla norma individuati.

c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:

MODULANO  
D.S. 4372

Mon 3

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo*

Effetto di tale disposizione può essere rinvenuta nel sostegno della attività delle Fondazioni, nell'interesse culturale generale dei cittadini alla fruizione degli eventi di spettacolo d'eccellenza organizzati e prodotti dalla Fondazioni liriche.

*d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo:*

Poiché le fondazioni interessate hanno incassato i contributi in parola contabilizzandoli nei propri bilanci, le disposizioni di che trattasi non si prestano a tale verifica, per la natura stessa del loro contenuto, salve le verifiche di vigilanza sul perseguimento dei fini istituzionali sintetizzati al punto c) che precede.

*e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso:*

Non sono riscontrabili criticità nelle norme di integrazione dei contributi 2011 per le Fondazioni richiamate, né sono riscontrabili problemi nell'attuazione della norma stessa.

*f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa:*

Non sono riscontrabili effetti sulla semplificazione normativa e amministrativa direttamente connessi all'applicazione delle disposizioni oggetto di esame.

*g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative:*

Si ritiene che la congruenza con il programma di governo di tali disposizioni può rinvenirsi nel sostegno alle attività culturali nazionali per eccellenza quali sono quelle svolte dalle Fondazioni lirico-sinfoniche.

*h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico:*

L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

**MINISTERO DELL'INTERNO**



MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.46-5/A2012-000295/XV  
(All. vari)

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento Affari giuridici e legislativi-  
Servizio A.I.R.-Affari Legislativi  
Prot. Uscita del 05/12/2013  
Numero: **0015740**  
Classifica: XV.46-5/A

R O M A



Oggetto: Relazioni Verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.)

Di seguito alla nota p.n. del 3 aprile u.s., si allegano le unite schede di verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.) predisposte, a seguito della istruttoria svolta dallo scrivente Ufficio, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n.246 riguardanti i seguenti provvedimenti :

- 1) **Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 96** concernente: *“Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296”*;
- 2) **Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2010, n. 244** recante: *“Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n.133”*;
- 3) **Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2010, n. 263** recante: *“Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n.133”*;

Per quanto riguarda la verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il **decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazione, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38**, recante: *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*, di cui era stata conclusa l'istruttoria interna a questa

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Amministrazione, si rappresenta che a partire dal mese di maggio scorso sono stati avviati i lavori per la messa a punto di un nuovo intervento legislativo, anche sulla base degli esiti dell'istruttoria interna svolta e delle interlocuzioni con gli altri Ministeri interessati, che si è concluso con il **decreto legge n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119** recante: *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*.

Il suddetto provvedimento ha comportato un ampliamento e una rivisitazione non solo delle disposizioni di competenza di questa Amministrazione (*vedasi in tal senso la previsione di un permesso di soggiorno per le vittime straniere di violenza di genere tra cui lo stalking-art.4*) ma anche del Ministero della giustizia (*vedasi le norme di diritto penale sostanziale e processuale- artt. 1 e 2*) e del Dipartimento per le Pari Opportunità (*vedasi il nuovo Piano straordinario sulla violenza di genere- art.5*).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che una compiuta verifica dell'impatto di regolamentazione nella materia di cui trattasi potrà essere effettuata anche congiuntamente a tale ultimo intervento legislativo entro i termini previsti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Bruno Frattasi*

**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

**Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**

Ministero dell'interno

**Data di adozione:** Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 96 recante " Modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

**Data di entrata in vigore:** 11 agosto 2009

**Indicazione del referente dell'amministrazione:**

Ministero dell'Interno Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;  
Ufficio II : Ordinamento della P.A.(tel 0646537464)

**ASPETTI INTRODUTTIVI**

**a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il documento di analisi all'epoca predisposto, elaborato nel corso della fase sperimentale dell'AIR, individua le finalità del provvedimento nell'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 430, della legge n. 296/2006 che, nel disporre la soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, prevedeva che le funzioni fossero ripartite tra le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno, comunque assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico. Il provvedimento è, pertanto, finalizzato a delineare, in conformità al suddetto disposto una nuova struttura organizzativa che risponda alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa.

**b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.**

Non sono emersi elementi al riguardo.

**c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.**

Con particolare riferimento all'esigenza di completare il progetto di riorganizzazione delle strutture di supporto tecnico logistico alle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione dell'art.2, comma 2, del D.P.R. in esame, è stato adottato il decreto ministeriale 7 marzo 2011, volto a disciplinare l'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico logistico e la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle relative funzioni amministrative.

**SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

In linea con gli obiettivi delineati dalla legge finanziaria il provvedimento ha assicurato, a seguito della soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, la razionalizzazione e la riorganizzazione delle strutture con conseguenti risparmi di spesa derivanti anche dal decentramento delle funzioni di supporto tecnico logistico.

**SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

Il provvedimento ha realizzato l'obiettivo perseguito di contenimento della spesa pubblica attraverso il riordino dell'assetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

**SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

L'intervento ha assicurato la razionalizzazione e la riorganizzazione delle strutture con conseguenti risparmi di spesa derivanti anche dal decentramento delle funzioni di supporto logistico con utilizzazione, in via prioritaria, del personale e dei mezzi delle sopresse Direzioni interregionali. E' stato completato, pertanto, il processo di riorganizzazione delle suddette funzioni, ispirato ai principi dettati dalla legge n. 296/2006.

Si sono realizzate inoltre economie di spesa conseguenti ai risparmi derivanti dal rilascio degli immobili di proprietà privata condotti in locazione per l'ubicazione degli uffici.

**SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Il provvedimento ha trovato piena attuazione anche con l'adozione del successivo provvedimento di organizzazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

#### **SEZIONE 5 – CRITICITÀ**

Non sono emersi aspetti di criticità.

#### **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

##### **i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento**

Il provvedimento ha pienamente conseguito gli obiettivi e le finalità poste a base dell'intervento.

##### **ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti**

Non sono stati registrati costi o effetti non previsti.

##### **iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze o alle circostanze di attuazione.**

Nulla da segnalare

#### **ALLEGATI**

- 1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ASSETTO  
ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 432, DELLA LEGGE  
27 DICEMBRE 2006, N. 296**



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### **A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.**

Il provvedimento reca, in attuazione dell'art. 1, comma 430 e ss., della legge 27 dicembre 2007, n. 296, il riassetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con particolare riguardo alle funzioni già demandate alle Direzioni interregionali della Polizia di Stato.

L'intervento normativo è destinato ad incidere direttamente sul personale della Polizia di Stato, sia quello in servizio presso le sopresse Direzioni interregionali, sia quello da assegnare agli istituendi uffici.

### **B) Obiettivi e risultati attesi**

Il nuovo assetto organizzativo della struttura centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si pone in relazione strettamente funzionale rispetto alle previsioni normative della legge finanziaria 2007 che, nel sopprimere le Direzioni interregionali della Polizia di Stato, ha reso necessario intervenire sulle articolazioni della Polizia di Stato, realizzando il decentramento delle funzioni di supporto tecnico-logistico.

Il provvedimento disegna una struttura organizzativa, con riguardo all'esercizio delle funzioni di supporto tecnico-logistico, che risponde alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, attraverso le necessarie relazioni di dipendenza, l'unitarietà dell'intero sistema logistico.

Dal provvedimento conseguono importanti risultati in termini di razionalizzazione organizzativa e di contenimento della spesa, non disgiunte da evidenti riflessi concernenti il riassetto delle carriere dei dirigenti della Polizia di Stato, derivanti dalla contestuale soppressione della qualifica apicale di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

**Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**  
Ministero dell'interno

**Data di adozione:** DPR 29 ottobre 2010, n. 244, recante "Regolamento di riordino del fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

**Data di entrata in vigore:** 2 febbraio 2011

**Indicazione del referente dell'amministrazione**

Ministero dell'interno:- Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari;-  
Ufficio II -Ordinamento della P. A.(06-46537464)

**ASPETTI INTRODUTTIVI****a)Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il documento di analisi di impatto della regolamentazione ha evidenziato, in attuazione dei criteri di efficienza, economicità e semplificazione richiamati dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria per l'anno 2008 (legge n.244/2007) e dell'articolo 26 del decreto legge n.112/2008, quale finalità del provvedimento la funzionalizzazione delle attività demandate al Fondo di assistenza della Polizia di Stato. Esso distingue in maniera chiara, nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, le attività di indirizzo e programmazione da quella amministrativa e di gestione delle risorse nonché da quelle di controllo. Ai fini della verifica ex post si tiene conto delle risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti.

**b)Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.**

Non sono emersi elementi al riguardo.

**c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.**

**SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

Il Fondo ha raggiunto le finalità assistenziali ad esso assegnate.

**SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

Il Fondo cura nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari a supporto dei nuclei familiari e presta assistenza sociale mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali. In particolare queste ultime attività si riflettono positivamente nel contesto sociale ed imprenditoriale comportando benefici di natura economica.

**SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

Le attività assicurate dal Fondo hanno comportato effetti positivi non solo sui beneficiari delle attività stesse ma anche sul complessivo contesto socio-economico ed imprenditoriale coinvolto nelle prestazioni erogate. Ciò con particolare riferimento alla prevista stipula di contratti in materia assicurativa o convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi aventi finalità ricreative e culturali.

**SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Gli organi preposti al funzionamento ed alla gestione del Fondo hanno agito nella piena osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

**SEZIONE 5 – CRITICITÀ**

In fase di attuazione è stata riscontrata l'esigenza di prevedere figure supplenti per assicurare l'ordinaria amministrazione nel caso di assenza del dirigente.

**SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI****i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento**

Il provvedimento ha consentito il pieno raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'atto.

**ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti**

Non sono emersi elementi al riguardo.

**iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.**

Al riguardo si segnala la opportunità di prevedere figure sostitutive secondo quanto indicato nella sezione 5

**ALLEGATI**

- 1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL RIORDINO DEL FONDO DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 , COMMA 634, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### Sezione I. Contesto e obiettivi

Il regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e dell'art. 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, per finalità di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi. Il provvedimento mira in sostanza a funzionalizzare le attività demandate al Fondo di assistenza della Polizia di Stato, distinguendo in maniera chiara le attività di indirizzo e programmazione, dall'attività amministrativa e di gestione delle risorse disponibili e dall'attività di controllo.

#### *a) Sintetica descrizione del quadro di riferimento normativo.*

Il Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, n. 1279, per trasformazione in ente di diritto pubblico di un preesistente ente morale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, assorbendone il patrimonio e le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano ad esso.

E' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259. In forza dell'art. 2 della legge istitutiva provvede all'assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato e dei familiari, attraverso varie forme di intervento.

Con il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 923 e successive modifiche è stato approvato lo statuto del Fondo di assistenza che ne disciplina gli scopi, gli organi e l'amministrazione.

#### *b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Ridotta programmazione e lentezza decisionale in relazione a quanto illustrato dalla Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Fondo di assistenza.

#### *c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Riordino dell'organizzazione e dell'assetto gestionale del Fondo, alla luce di un'accezione evolutiva del concetto di assistenza al personale

*d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

Il provvedimento:

a) conferma la personalità giuridica di diritto pubblico del Fondo;  
b) disciplina la struttura organizzativa dello stesso con conseguenziale riassetto delle competenze degli organi preposti al suo funzionamento in modo da differenziare, nello spirito della legge finanziaria e del principio generale di distinzione tra funzione strategica e funzione gestionale, sancito dall'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo da quelli di gestione e quelli di controllo;

e) indica le categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento.

L'intervento normativo ha valenza per tutto il personale della Polizia di Stato in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, trattandosi di Ente con finalità assistenziali, nonché nei confronti dei rispettivi nuclei familiari e del personale in quiescenza nelle ipotesi specificamente indicate.

Con riferimento al funzionamento del Fondo, sono destinatari delle disposizioni dello schema di regolamento i componenti degli organi del Fondo medesimo.

Relativamente, invece, alla disposizione che definisce le finalità dell'ente, ed in particolare alla competenza del Fondo ad anticipare quote predefinite della pensione privilegiata agli aventi diritto, il destinatario diretto della disposizione è individuabile nell'INPDAP.

### **Sezione 2. Procedure di consultazione.**

Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, sensi dell'articolo 27, comma 2, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164.

### **Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").**

La scelta dell'"opzione zero" comporterebbe la soppressione del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e successive modifiche.

### **Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Il regolamento di delegificazione attua i criteri di cui all'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e successive modifiche.

#### **Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:**

##### *A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Un'apposita Commissione interna, nominata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha sviluppato uno studio di fattibilità sulla riorganizzazione del Fondo di assistenza.

##### *B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del regolamento in esame

*C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

Il provvedimento non prevede OI.

##### *D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto al presente regolamento.

##### *E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Lo schema di regolamento prevede un riordino dell'organizzazione dell'ente in misura funzionale tale da consentire di porre in essere progettualità concrete ed efficaci in campi particolarmente delicati quale quelli assistenziale e delle prestazioni di servizio. In coerenza con i criteri generali di contenimento della spesa pubblica, dall'attuazione nella normativa in questione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.**

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa.

#### **Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio**

##### *A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministro dell'interno, che si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

##### *B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Il regolamento di delegificazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I suoi contenuti saranno diffusi sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

*C) Strumenti di controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il Fondo di assistenza della Polizia di Stato è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1279/1964 ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR.*

Sulla base dell'attività di vigilanza del Ministero dell'interno e del controllo della Corte dei Conti sarà valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi in via regolamentare.

**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

**Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:** Ministero dell'interno

**Data di adozione;** DPR 29 ottobre 2010 n.263 recante "Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"

**Data di entrata in vigore:** 23 febbraio 2011

**Indicazione del referente dell'amministrazione:**

Ministero dell'interno Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari-Uff. II Ordinamento della Pubblica Amministrazione( tel.06/46537464)

**ASPETTI INTRODUTTIVI****a)Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

L'intervento è volto alla trasformazione in fondazione di diritto privato dell'Ente opere laiche palatine pugliesi. Il provvedimento si è reso necessario per dare attuazione al secondo periodo dell' articolo 26, comma 1 del decreto legge n.112/2008 che prevede la soppressione degli enti pubblici non economici, per i quali alla scadenza del 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino, assicurando nel contempo l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Il provvedimento, in linea con i principi di contenimento della spesa pubblica ha, quindi, la finalità di evitare la soppressione automatica dell'ente attraverso la sua trasformazione in fondazione di diritto privato, assicurando in tal modo la continuità dell'azione assistenziale a favore degli anziani.

L'istituita fondazione è ora disciplinata dal codice civile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno. L'Ente dispone di una rendita che viene utilizzata per l'erogazione di contributi ed opere di assistenza soprattutto per gli anziani e per alcune iniziative benefiche.

**b)Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.**

Non sono emersi elementi al riguardo

**c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.**

Non ci sono, allo stato, ulteriori aspetti critici.

**SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

La prima fase di attuazione ha comportato l'approvazione delle modifiche statutarie previste dal provvedimento, la nomina degli organi e l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche nonché l'avvio delle verifiche dello stato del patrimonio immobiliare.

**SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

Il provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini e sulle imprese.

**SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

Il provvedimento ha consentito attraverso la trasformazione dell'ente da pubblico a privato lo snellimento delle procedure di amministrazione ed il mantenimento del controllo delle attività di natura contabile assicurando la continuità delle prestazioni nei confronti dei beneficiari.

**SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Gli organi della fondazione hanno operato nella piena osservanza delle prescrizioni derivanti dal provvedimento.

**SEZIONE 5 – CRITICITÀ**

La trasformazione dell'Ente in fondazione di diritto privato, avvenuta con l'emanazione del D.P.R. 263/2010, è stata ritenuta la misura più idonea per favorire le attività istituzionali dalla stessa poste in essere, tenendo conto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, anche dell'autosufficienza dei mezzi finanziari e ravvisata la piena congruità e l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali.

A fronte dell'avvenuta privatizzazione, sono stati previsti meccanismi di controllo a cura dell'autorità governativa ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle disposizioni del codice civile, nonché del D.P.R. 361/2000.

Si pensi alla necessità di acquisizione dei pareri congiunti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di

modifiche statutarie, ovvero alle autorizzazioni previste sugli atti di disposizione, di cui all'art. 3 dello Statuto.

I diversi livelli di vigilanza dell'autorità governativa presenti, e recepiti dallo Statuto, fanno sì che sotto tale profilo l'Ente sia considerato come un "unicum" all'interno della categoria delle fondazioni.

In tal senso, appare opportuno richiamare l'evoluzione normativa che ha interessato la Fondazione Gerolamo Gaslini, dapprima posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, e a seguito dell'emanazione del D.L. 79/2012 trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con la cessazione delle funzioni di alta vigilanza demandate a questo Ministero.

## **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

### **i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento**

Le finalità poste a base del provvedimento sono state raggiunte.

### **ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti** Nessuno

### **iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione**

Si richiamano le osservazioni di cui alla Sezione 5

## **ALLEGATI**

1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.



**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008  
- G.U. n. 257 del 2008)

**SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

**A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

1. regio decreto-legge 23 gennaio 1935 n.359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n.1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi;
2. D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
3. articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'intervento regolatorio è necessario al fine di evitare la soppressione automatica dell'ente, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di garantire ai beneficiari delle prestazioni dell'Istituto la continuità delle sue attività.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo è garantire la funzionalità dell'Istituto e la continuazione della erogazione dei suoi servizi di assistenza per anziani.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

I beneficiari dell'intervento normativo sono gli anziani residenti sul territorio.

**SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per l'attuazione del programma di Governo e del Ministro dell'economia e delle finanze, che hanno valutato positivamente l'iniziativa.

Inoltre sono stati consultati gli uffici competenti del Ministero dell'Interno al fine di elaborare le varie relazioni allegate allo schema di regolamento.

Non è stato necessario avviare la procedura di consultazione sindacale.

**SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

È stata valutata la necessità di garantire le prestazioni assicurate dall'Istituto.

La soppressione dell'Istituto avrebbe potuto determinare una discontinuità nelle prestazioni erogate in favore dei suoi assistiti.

**SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative. Non sono emerse altre opzioni né nell'ambito della Amministrazione, né nel corso delle consultazioni.

**SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

È stata verificata la necessità di assicurare le prestazioni dell'Istituto attraverso una ricognizione dei beni di sua proprietà

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'opzione regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati dall'assicurare continuità nelle prestazioni assistenziali dell'Istituto.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non sono previsti nuovi oneri informativi a carico dei destinatari.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non sono emerse opzioni alternative, né nell'ambito della Amministrazione, né nel corso delle consultazioni. Pertanto non è stato possibile effettuare tale comparazione. L'alternativa consisteva nella soppressione dell'Istituto con la conseguente messa a rischio delle prestazioni erogate dallo stesso.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio non comporta nuovi oneri e potrà essere immediatamente attuato dai soggetti preposti secondo la disciplina vigente.

Le funzioni dell'Istituto continuano ad essere garantite senza oneri per il bilancio dello Stato.

**SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

**SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Il Ministero dell'Interno quale ente che esercita la vigilanza sull'Istituto sarà responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Ordinaria pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il monitoraggio degli effetti prodotti sarà valutato attraverso gli ordinari strumenti di vigilanza e del controllo di gestione.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

La Verifica di Impatto regolatorio verrà svolta dall'Amministrazione vigilante.

Essa verterà in particolare sulla continuità dei servizi assistenziali erogati dall'Istituto.